

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 24

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 18 giugno 2003

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 201. Sentenza 3 - 11 giugno 2003.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ricorso governativo avverso disposizioni regionali della Lombardia - Contenuto plurimo - Separazione delle questioni proposte - Riserva di decisione.

- Legge Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4, artt. 1, comma 3, lettera *b*), e 3, comma 12.
- Costituzione, artt. 114, primo e secondo comma, 117, secondo comma, lettere *q*) e *s*), 118 e 120, secondo comma.

Regioni in genere - Incompatibilità a cariche elettive regionali - Disciplina - Nuovo riparto di competenze - Individuazione dei principi fondamentali in materia.

- Costituzione, artt. 122, 117, secondo comma, lettera *p*) e 97, primo comma; legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 65, comma 1.

Regione Lombardia - Incompatibilità alla carica di consigliere regionale - Limitazione delle cariche incompatibili - Mancanza di una regola generale - Elusione del principio fondamentale ricavabile dall'ordinamento vigente, operante come limite alla competenza legislativa della Regione - Illegittimità costituzionale.

- Legge Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4, art. 1, comma 4.
- Costituzione, artt. 122 e 97, primo comma; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 65, comma 1

Pag. 11

N. 202. Sentenza 3 - 11 giugno 2003.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposta di registro - Esenzioni - Provvedimenti giudiziari emessi in applicazione dell'art. 148 cod. civ., relativi al mantenimento della prole naturale - Mancata esenzione dall'imposta - Diversità di disciplina rispetto ai provvedimenti di identico contenuto adottati nell'ambito di procedimenti di separazione e divorzio con irragionevole disparità di trattamento dei figli naturali rispetto ai legittimi - Illegittimità costituzionale.

- D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, tariffa allegata, parte prima, art. 8, lettera *b*).
- Costituzione, artt. 3 e 30

» 15

N. 203. Sentenza 3 - 11 giugno 2003.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica - Morosità dell'assegnatario - Procedimento speciale di ingiunzione e sfratto - Lamentata disciplina ingiustificatamente deteriore, rispetto ai conduttori comuni e lesione del diritto di difesa - Non fondatezza della questione.

- R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, art. 32.
- Costituzione, artt. 3 e 24

» 18

- N. 204. Ordinanza 3 - 11 giugno 2003.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Locazione di immobili urbani - Immobili ad uso abitativo - Conviventi *more uxorio* - Successione nel contratto del detentore dell'immobile, in caso di cessazione della convivenza senza prole comune - Mancata previsione - Asserita violazione del principio di eguaglianza, per disparità di trattamento rispetto ai soggetti coniugati e a quelli già conviventi con prole comune - Disomogeneità delle situazioni comparate - Manifesta infondatezza della questione.
- Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 6.
- Costituzione, art. 3 Pag. 22
- N. 205. Ordinanza 3 - 11 giugno 2003.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Processo penale - Imputati non abbienti - Patrocinio a spese dello Stato - Scelta del difensore di fiducia soltanto tra gli iscritti ad albo del distretto di corte d'appello nel quale ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento - Esclusione della nomina di un difensore iscritto ad albi di altri distretti con limite al rimborso delle spese sostenute - Prospettata disparità di trattamento, rispetto agli imputati abbienti - Sopravvenuta normativa in materia, con espressa abrogazione della disposizione denunciata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
- Legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 9.
- Costituzione, artt. 3 e 24, secondo e terzo comma » 24
- N. 206. Ordinanza 3 - 11 giugno 2003.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Reati e pene - Previdenza e assistenza - Reati di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti - Sanzione penale - Prospettata, irragionevole, disparità rispetto al trattamento del reato di omesso versamento di ritenute fiscali - Manifesta infondatezza della questione.
- D.L. 12 settembre 1983, n. 463 (convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638), art. 2, comma 1-*bis*.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 1, 4, 35, 38 e 53 » 26
- N. 207. Ordinanza 3 - 11 giugno 2003.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso in via amministrativa avverso il verbale di accertamento - Raddoppio del minimo edittale, in caso di rigetto - Prospettata violazione del principio di eguaglianza, del diritto di difesa, con pregiudizio anche della economicità dell'azione amministrativa - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 204.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 97 » 29
- N. 208. Ordinanza 3 - 11 giugno 2003.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Processo penale - Imputati minorenni - Udienza preliminare - Sentenza di condanna a pena pecuniaria o a sanzione sostitutiva - Pronuncia non subordinata al consenso dell'imputato - Prospettata lesione del principio del contraddittorio tra le parti - Difetto di motivazione in ordine a diversa interpretazione conforme a Costituzione - Manifesta inammissibilità della questione.
- D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 32, comma 2.
- Costituzione, art. 111, commi quarto e quinto » 31

N. 209. Ordinanza 3 - 11 giugno 2003.

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Processo penale - Richiesta di documenti - Opposizione del segreto di Stato - Ricorso per conflitto di attribuzione della Corte di assise d'appello di Roma, nei confronti del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e di sicurezza e per il segreto di Stato - Delibazione preliminare - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilità del ricorso.

- Nota del Presidente del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e di sicurezza 19 febbraio 2002.
- Legge 24 ottobre 1977, n. 801, art. 11; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, terzo comma

Pag. 33

N. 210. Ordinanza 3 - 11 giugno 2003.

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Dichiarazioni asseritamente diffamatorie di un membro del Parlamento, rese nel corso di una trasmissione radiofonica - Procedimento penale a suo carico - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione del Tribunale di Como nei confronti della Camera dei deputati - Delibazione di ammissibilità - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilità del ricorso.

- Deliberazione della Camera dei deputati 13 giugno 2002.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, terzo comma

» 35

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 40. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 24 aprile 2003 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Salute (Tutela della) - Norme della Regione Campania - Assistenza sanitaria mediante erogazione di prodotti dietetici - Stati morbosi per i quali è riconosciuta - Elencazione regionale riduttiva rispetto ai casi previsti dalla legge statale - Denunciata violazione della competenza dello Stato in ordine alla determinazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria - Esorbitanza dalla potestà legislativa concorrente spettante alle Regioni in materia di tutela della salute.

- Legge della Regione Campania 11 febbraio 2003, n. 2, art. 1.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. m), e terzo; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 1; decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001; decreto ministeriale 8 giugno 2001.

Amministrazione pubblica - Norme della Regione Campania - Obbligo per le amministrazioni che erogano il servizio di mensa di fornire pasti differenziati ai soggetti aventi problemi connessi all'alimentazione - Previsione riferita a tutte le amministrazioni operanti nella Regione, anziché soltanto a quelle regionali - Denunciata esorbitanza dall'ambito di competenza regionale - Violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione.

- Legge della Regione Campania 11 febbraio 2003, n. 2, art. 4.
- Costituzione, art. 120, comma secondo

» 37

N. 334. Ordinanza del Tribunale di Pescara del 28 gennaio 2003.

Processo penale - Rimessione del processo - Rimessione per motivi di legittimo sospetto - Indeterminatezza della nozione di legittimo sospetto - Lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge.

- Codice di procedura penale, art. 45.
- Costituzione, art. 25, primo comma.

Processo penale - Rimessione del processo - Presentazione della richiesta - Effetti - Sospensione, eventuale o necessaria, del processo - Violazione del principio della ragionevole durata del processo.

- Codice di procedura penale, art. 47.
- Costituzione, art. 111

Pag. 38

N. 335. Ordinanza del g.u.p. del Tribunale di Palermo del 6 marzo 2003.

Reati e pene - False comunicazioni sociali - Nuova disciplina - Configurazione quale reato contravvenzionale - Conseguente riduzione del termine di prescrizione - Impossibilità di garantire l'effettività della sanzione (in contrasto con quanto imposto dalla direttiva comunitaria n. 68/151) - Mancata previsione di un adeguato mezzo processuale in grado di consentire la celebrazione del processo entro i termini di prescrizione stabiliti - Violazione dell'obbligo di conformare la legislazione ai principi dell'ordinamento comunitario.

- Codice civile, artt. 2621 e 2622, come modificati dal d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61.
- Costituzione, artt. 10, 11 e 117

» 40

N. 336. Ordinanza del Tribunale di Como del 25 febbraio 2003.

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Insussistenza dei presupposti per l'applicabilità di tale misura restrittiva - Violazione del principio di ragionevolezza - Contrasto con il principio di uguaglianza formale, per la disparità di trattamento rispetto ad analoga ipotesi di reato.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dall'art. 13, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13

» 46

N. 337. Ordinanza del T.a.r., per la Liguria del 23 dicembre 2002.

Edilizia residenziale pubblica - Regione Liguria - Requisiti per l'assegnazione e la decadenza dall'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale - Mancanza di titolarità di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso, abitazioni su uno o più alloggi, anche sfitti, ubicati in qualsiasi località - Reddito immobiliare rilevante ai fini, rispettivamente, dell'assegnazione e della dichiarazione di decadenza - Commisurazione al canone di locazione determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392 - Irragionevolezza della disciplina - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 176 e 299 del 2000.

- Legge della Regione Liguria 3 marzo 1994, n. 10, artt. 6, comma 1, 8, e 27, comma 2, lett. d).
- Costituzione, artt. 3 e 97

» 51

N. 338. Ordinanza del giudice di pace di Bibbiena del 4 febbraio 2003.

Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Mancata previsione - Questione di legittimità costituzionale sollevata con mero rinvio all'eccezione di parte.

- Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 2, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 25 Pag. 54

N. 339. Ordinanza del g.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria del 20 febbraio 2003.

Processo penale - Mezzi di prova - Intercettazioni di comunicazioni - Possibilità per il pubblico ministero di disporre, in via derogatoria, la utilizzazione di impianti esterni alla Procura della Repubblica - Verifica del giudice, in sede di convalida del provvedimento del pubblico ministero o di prima proroga successiva all'autorizzazione già data, al fine di valutarne la congruità - Mancata previsione - Lesione del principio di buon andamento della giustizia.

- Codice di procedura penale, art. 268, comma 3.
- Costituzione art. 97 » 55

N. 340. Ordinanza della Corte di appello di Bologna dell'8 gennaio 2003.

Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti postelegrafonici - Indennità di buonuscita - Liquidazione in base alla quota di indennità integrativa speciale al 48 per cento anziché al 60 per cento - Dedotta violazione del principio di retribuzione proporzionata ed adeguata - Incidenza sulla garanzia previdenziale.

- Legge 29 gennaio 1994, n. 87, art. 1, comma 1.
- Costituzione, artt. 36 e 38 » 58

N. 341. Ordinanza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere del 13 marzo 2002.

Processo penale - Giudizio immediato - Richiesta del pubblico ministero - Obbligatorietà della notifica al difensore al fine di consentire il deposito di memorie scritte prima della decisione - Mancata previsione - Lesione del principio del contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità.

- Codice di procedura penale (nuovo), art. 455.
- Costituzione, artt. 24 e 111 » 61

N. 342. Ordinanza del magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia del 6 marzo 2003.

Straniero e apolide - Straniero detenuto condannato a pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni - Espulsione disposta dal magistrato di sorveglianza a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione - Afflittività della misura - Automatismo della stessa - Violazione del principio della finalità rieducativa della pena - Irragionevolezza sotto diversi profili - Disparità di trattamento tra detenuti extracomunitari - Lesione dei diritti inviolabili dell'uomo - Contrasto con il principio di irretroattività della legge penale.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 13, 16 e 19, come modificati dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione artt. 2, 3, 25, comma secondo, e 27, comma terzo » 65

N. 343. Ordinanza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere del 3 aprile 2002.

Processo penale - Giudizio immediato - Richiesta del pubblico ministero - Obbligatorietà della notifica al difensore al fine di consentire il deposito di memorie scritte prima della decisione - Mancata previsione - Lesione del principio del contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità.

– Codice di procedura penale (nuovo), art. 455.

– Costituzione, artt. 24 e 111 Pag. 71

N. 344. Ordinanza del giudice di pace di Milano del 3 dicembre 2002.

Amministrazione pubblica - Atti amministrativi informatizzati - Sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile - Previsione esorbitante dalla delega concessa al Governo con la legge n. 421/1992.

– Decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39, art. 3, comma 2.

– Costituzione art. 76 (in relazione all'art. 2, comma 1, lett. *mm*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421) » 74

N. 345. Ordinanza del Tribunale di Firenze del 4 marzo 2003.

Straniero - Espulsione amministrativa - Reati di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Lesione del principio di inviolabilità della libertà personale - Violazione del principio di non colpevolezza - Contrasto con i principi di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione.

– Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinq*ues, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.

– Costituzione, artt. 3, 13, 27 e 97 » 76

NN. da 346 a 349. Ordinanze di contenuto sostanzialmente identico del Tribunale di Firenze del 10 febbraio 2003.

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Violazione del principio di ragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto ad altri reati contravvenzionali - Lesione del principio di inviolabilità della libertà personale.

– Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinq*ues, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.

– Costituzione artt. 3, 13, primo comma e 27, comma secondo » 80

N. 350. Ordinanza del Tribunale di Bologna del 31 marzo 2003.

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Lesione del principio di ragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi di reato analoghe o più gravi - Carezza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.

– D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinq*ues, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.

– Costituzione, artt. 3 e 13, terzo comma » 84

N. 351. Ordinanza del Tribunale di Bologna del 13 marzo 2003.

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi di reato analoghe o più gravi.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, art. 3

Pag. 87

N. 352. Ordinanza del Tribunale di Bologna del 13 marzo 2003.

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi di reato analoghe o più gravi.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, art. 3

» 91

N. 353. Ordinanza del Tribunale di Lecce dell'8 marzo 2003.

Processo penale - Giudizio immediato - Richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad integrazione probatoria - Rigetto da parte del giudice per le indagini preliminari - Mancata previsione della facoltà di riproporre la richiesta dinanzi al giudice del dibattimento nonché del potere di questi, verificata l'ammissibilità della domanda, di disporre il giudizio abbreviato - Irragionevolezza, anche in relazione alla diversa disciplina prevista in caso di richiesta di applicazione della pena - Lesione del diritto di difesa.

- Codice di procedura penale (nuovo), artt. 438, 441 e 442.
- Costituzione, artt. 3 e 24

» 94

N. 354. Ordinanza del Tribunale di Lecce del 9 dicembre 2002.

Processo penale - Giudizio immediato - Richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad integrazione probatoria - Rigetto da parte del giudice per le indagini preliminari - Mancata previsione della facoltà di riproporre la richiesta dinanzi al giudice del dibattimento nonché del potere di questi, verificata l'ammissibilità della domanda, di disporre il giudizio abbreviato - Irragionevolezza, anche in relazione alla diversa disciplina prevista in caso di richiesta di applicazione della pena - Lesione del diritto di difesa.

- Codice di procedura penale (nuovo), artt. 438, 441 e 442.
- Costituzione, artt. 3 e 24

» 97

N. 355. Ordinanza del Tribunale di Ferrara del 24 gennaio 2003.

Privilegio - Privilegio generale per crediti di lavoro - Credito del lavoratore subordinato per danni da demansionamento subiti a causa di illegittimo comportamento del datore di lavoro - Inclusione nell'elenco dei crediti aventi natura privilegiata - Mancata previsione - Irragionevolezza e ingiustificata disparità di trattamento rispetto a crediti omogenei.

- Codice civile, art. 2751-*bis*, n. 1.
- Costituzione, art. 3

» 99

RETTIFICHE

COMUNICATO DI RETTIFICA

Comunicato di rettifica relativo al conflitto n. 12 del registro conflitti 2003 Pag. 102

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 201

Sentenza 3 - 11 giugno 2003

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ricorso governativo avverso disposizioni regionali della Lombardia - Contenuto plurimo - Separazione delle questioni proposte - Riserva di decisione.

- Legge Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4, artt. 1, comma 3, lettera *b*), e 3, comma 12.
- Costituzione, artt. 114, primo e secondo comma, 117, secondo comma, lettere *q*) e *s*), 118 e 120, secondo comma.

Regioni in genere - Incompatibilità a cariche elettive regionali - Disciplina - Nuovo riparto di competenze - Individuazione dei principi fondamentali in materia.

- Costituzione, artt. 122, 117, secondo comma, lettera *p*) e 97, primo comma; legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 65, comma 1.

Regione Lombardia - Incompatibilità alla carica di consigliere regionale - Limitazione delle cariche incompatibili - Mancanza di una regola generale - Elusione del principio fondamentale ricavabile dall'ordinamento vigente, operante come limite alla competenza legislativa della Regione - Illegittimità costituzionale.

- Legge Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4, art. 1, comma 4.
- Costituzione, artt. 122 e 97, primo comma; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 65, comma 1.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Riccardo CHIEPPA;

Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 3, lettera *b*), e comma 4, e 3, comma 12, della legge della Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4 (Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l'integrazione di disposizioni legislative), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 7 maggio 2002, depositato in cancelleria il 16 successivo e iscritto al n. 34 del registro ricorsi 2002.

Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 marzo 2003 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

Udito l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 7 maggio 2002 e depositato il successivo 16 maggio il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato alcune disposizioni della legge della Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4 (Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l'integrazione di disposizioni legislative).

Il ricorrente — oltre a censurare (a) l'art. 1, comma 3, lettera b), della legge regionale n. 4 del 2002, in tema di disciplina del Corpo forestale regionale, che sostituisce, con variazioni che si assumono puramente formali e pertanto ininfluenti, l'art. 2 della legge regionale 12 gennaio 2002, n. 2, già impugnato in via principale con precedente separato atto (iscritto al registro ricorsi n. 29 del 2002), e (b) l'art. 3, comma 12, della legge regionale n. 4 del 2002 (anch'esso di modifica di precedente normativa regionale), in tema di limiti minimi di distanza tra impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione e particolari unità abitative collettive (asili, scuole, ospedali, carceri e altre) — solleva, in particolare, questione di costituzionalità dell'art. 1, comma 4, della medesima legge della Regione Lombardia n. 4 del 2002, in quanto tale disposizione, prevedendo l'incompatibilità della carica di consigliere regionale «con quella di presidente e assessore provinciale, di sindaco e assessore di comuni capoluogo di provincia, nonché con quella di sindaco e assessore di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti», introdurrebbe una fattispecie di incompatibilità nuova e diversa, in senso meno restrittivo, rispetto a quanto è stabilito dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), dal quale deriverebbe il principio generale — vincolante per le regioni secondo l'art. 122 della Costituzione, che si assume pertanto violato — della «incompatibilità assoluta della carica di consigliere regionale con qualsiasi altra carica negli enti locali».

2. — La Regione Lombardia ha depositato in data 6 agosto 2002 — oltre il termine stabilito dall'art. 23, ultimo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale — atto di costituzione in giudizio, nel quale ha sostenuto con numerosi argomenti (poi ulteriormente ripresi e sviluppati in successiva memoria depositata) l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del ricorso governativo.

3. — L'Avvocatura generale dello Stato, per il ricorrente, ha a sua volta depositato una memoria.

Oltre a formulare deduzioni relativamente alle altre disposizioni impuginate, l'Avvocatura, quanto all'art. 1, comma 4, della legge regionale in argomento, che attenua la disciplina dell'incompatibilità tra la carica di consigliere regionale e il mandato amministrativo negli enti locali «forse per risolvere qualche caso personale», contesta la lettura — prospettata dalla regione resistente nell'atto di costituzione in giudizio — dell'art. 65 del decreto legislativo n. 267 del 2000, nel senso (opposto a quello dedotto con il ricorso) di una disposizione di estremo dettaglio, come tale priva di carattere vincolante.

Tale lettura, secondo la parte ricorrente, è sorretta da una impropria premessa di fondo: quella secondo la quale, fino all'emanazione delle leggi statali di principio in materia, a norma del nuovo testo dell'art. 122 della Costituzione, le regioni potrebbero legiferare senza alcun limite; ed è comunque una tesi rovesciabile nel suo opposto, poiché, se non sussistesse alcun limite di principio, allora il legislatore regionale si troverebbe nell'impossibilità di disporre alcunché, dovendo appunto attendere l'emanazione delle norme statali recanti i limiti di principio, costituzionalmente necessari a norma dell'art. 122 della Costituzione.

In realtà l'art. 65 citato contiene, per l'Avvocatura, una previsione chiara e che è destinata a valere in termini vincolanti, a garanzia di un «evidente principio di razionalità», per evitare improprie commistioni di cariche politiche e amministrative e per prevenire situazioni di conflitto di interessi.

Considerato in diritto

1. — Con il ricorso in esame, il Presidente del Consiglio dei ministri solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, lettera b), e comma 4, e dell'art. 3, comma 12, della legge della Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4 (Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l'integrazione di disposizioni legislative). Le norme così sottoposte al giudizio di legittimità costituzionale riguardano materie completamente diverse, senza alcun collegamento tra loro, e precisamente la disciplina del Corpo forestale regionale, l'incompatibilità dei consiglieri regionali, la protezione dall'esposizione ambientale a campi elettromagnetici

indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione. Il ricorso, uno nella forma, è plurimo nel contenuto. Esigenze di omogeneità e univocità della decisione inducono a distinguere le materie e a procedere, quindi, alla decisione separata di ciascuna questione o gruppo di questioni.

Viene ora decisa la questione di legittimità costituzionale concernente la disciplina dettata dalla legge regionale lombarda in tema di incompatibilità dei consiglieri regionali.

2. — L'art. 1, comma 4, della legge della Regione Lombardia n. 4 del 2002 stabilisce che «in fase di prima attuazione dell'articolo 122 della Costituzione e in attesa di una disciplina organica della materia, la carica di consigliere regionale è incompatibile con quella di presidente e assessore provinciale, di sindaco e assessore di comuni capoluogo di provincia, nonché con quella di sindaco e assessore di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti». Il ricorrente ritiene che questa disposizione contrasti con l'art. 122 della Costituzione, là dove esso attribuisce alla legge regionale la disciplina dei casi di incompatibilità dei consiglieri regionali nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, perché contrastante con il principio della «incompatibilità assoluta della carica di consigliere regionale con qualsiasi altra carica negli enti locali» che deriverebbe dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), il cui art. 65, comma 1, stabilisce, recependo la corrispondente disposizione dell'art. 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), che «[...] il sindaco e gli assessori dei comuni compresi nel territorio della regione [...] sono incompatibili con la carica di consigliere regionale».

3. — La questione è fondata, nei termini di seguito precisati.

4. — Modificando la distribuzione delle competenze normative in tema di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere regionale vigente prima dell'entrata in vigore della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni), l'attuale art. 122, primo comma, della Costituzione ha sottratto la materia alla legislazione dello Stato e l'ha attribuita a quella delle regioni; conseguentemente, per ragioni di congruenza sistematica, la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di legislazione elettorale dei comuni (oltre che delle province e delle città metropolitane) prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, ha da essere intesa con esclusione della disciplina delle cause di incompatibilità (oltre che di ineleggibilità) a cariche elettive regionali derivanti da cariche elettive comunali (oltre che provinciali e delle città metropolitane).

La competenza legislativa regionale in questione vale «nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica». Poiché manca a tutt'oggi una legge determinativa di tali principi, occorre rivolgersi alle norme dell'ordinamento giuridico statale vigente per individuare, tra tutte, quelle che esprimano scelte fondamentali e operino così da limiti all'esercizio della competenza legislativa regionale (così, con riferimento alla legislazione di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, ma con affermazione di portata generale, la sentenza di questa Corte n. 282 del 2002). Il ricorrente ritiene che la regola contenuta nella richiamata disposizione dell'art. 65 del decreto legislativo n. 267 del 2000, che prevede l'incompatibilità alla carica di consigliere regionale di tutti coloro che ricoprono la carica di sindaco e assessore comunale nei comuni compresi nel territorio della regione, valga in quanto tale come «principio fondamentale».

Se così si dovesse ritenere, tuttavia, la legge regionale in tema d'individuazione delle cause di incompatibilità dovrebbe limitarsi a ripetere nel caso di specie le determinazioni contenute nella legge statale: un risultato incompatibile con la natura concorrente della potestà legislativa regionale in questione, quale prevista dall'art. 122, primo comma, della Costituzione.

Non la regola dell'art. 65 del decreto legislativo n. 267 del 2000, dunque, deve assumersi come limite alla potestà legislativa regionale, ma il principio ispiratore di cui essa è espressione. Il principio in questione consiste nell'esistenza di ragioni che ostano all'unione nella stessa persona delle cariche di sindaco o assessore comunale e di consigliere regionale e nella necessità conseguente che la legge predisponga cause di incompatibilità idonee a evitare le ripercussioni che da tale unione possano derivare sulla distinzione degli ambiti politico-amministrativi

delle istituzioni locali e, in ultima istanza, sull'efficienza e sull'imparzialità delle funzioni, secondo quella che è la *ratio* delle incompatibilità, riconducibile ai principi indicati in generale nell'art. 97, primo comma, della Costituzione (sentenze n. 97 del 1991 e n. 5 del 1978). In sintesi: il co-esercizio delle cariche in questione è, a quei fini, in linea di massima, da escludere. Il legislatore statale, con il citato art. 65, ha messo in opera il principio anzidetto, tramite la predisposizione di una regola generale di divieto radicale. Ma ciò non esclude scelte diverse nello svolgimento del medesimo principio, con riferimento specifico all'articolazione degli enti locali nella regione, naturalmente entro il limite della discrezionalità, oltrepassato il quale il rispetto del principio, pur apparentemente assicurato, risulterebbe sostanzialmente compromesso.

L'impugnato art. 1, comma 4, della legge della Regione Lombardia n. 4 del 2002 supera questo limite, traducendosi non in un'attuazione ma in un'elusione del principio. Prevedendo l'incompatibilità della carica di consigliere regionale esclusivamente con riguardo alle cariche di sindaco e assessore di comuni capoluogo di provincia e di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, l'effetto della legge impugnata, tenuto conto della composizione demografica dei 1546 comuni presenti nella Regione Lombardia, risulta essere che l'incompatibilità vale per tre comuni capoluogo di provincia e per un comune non capoluogo di provincia. Indipendentemente da ogni considerazione circa i criteri qualitativi che possono avere mosso il legislatore in una scelta così determinata, la conseguenza di quest'ultima è il ribaltamento, non l'attuazione della scelta di principio contenuta nella norma statale di riferimento. L'incompatibilità, infatti, da regola qual è nella legislazione statale, si è trasformata, nella legislazione regionale, in eccezione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riservata ogni decisione sulle questioni relative agli artt. 1, comma 3, lettera b), e 3, comma 12, della legge della Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4 (Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l'integrazione di disposizioni legislative), sollevate, in riferimento agli artt. 114, primo e secondo comma, 117, secondo comma, lettere q) e s), 118 e 120, secondo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe,

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, della legge della Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4 (Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l'integrazione di disposizioni legislative).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 2003.

Il Presidente: CHIEPPA

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in Cancelleria l'11 giugno 2003.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 202

Sentenza 3 - 11 giugno 2003

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposta di registro - Esenzioni - Provvedimenti giudiziari emessi in applicazione dell'art. 148 cod. civ., relativi al mantenimento della prole naturale - Mancata esenzione dall'imposta - Diversità di disciplina rispetto ai provvedimenti di identico contenuto adottati nell'ambito di procedimenti di separazione e divorzio con irragionevole disparità di trattamento dei figli naturali rispetto ai legittimi - Illegittimità costituzionale.

- D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, tariffa allegata, parte prima, art. 8, lettera *b*).
- Costituzione, artt. 3 e 30.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Riccardo CHIEPPA;

Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, lettera *b*) della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), promosso con ordinanza del 29 marzo 2002 dalla Commissione tributaria provinciale di Pordenone sul ricorso proposto da Comelli Simona c/ l'Ufficio delle entrate di Pordenone, iscritta al n. 385 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36, 1^a serie speciale, dell'anno 2002.

Visto l'atto di costituzione di Comelli Simona;

Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 2003 il giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto in fatto

1. — La Commissione tributaria provinciale di Pordenone, nel ricorso proposto da Simona Comelli avverso l'avviso di liquidazione della imposta di registro e di bollo di complessive L. 2.004.000, notificatole dal locale Ufficio delle entrate, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, laddove è «interpretata in modo da comprendere nella tassazione i provvedimenti giudiziari emessi in applicazione dell'articolo 148 del codice civile, nell'ambito dei rapporti tra genitori e figli», per disparità di trattamento rispetto agli stessi provvedimenti adottati nell'ambito dei procedimenti di separazione e divorzio.

L'avviso di liquidazione riguardava la registrazione di sentenza emessa dal Tribunale di Pordenone, in accoglimento della domanda proposta dalla Comelli, a norma dell'art. 148 del codice civile, di condanna di Eliko Joao Godardo, a corrisponderle la somma mensile di L. 350.000, per concorso al mantenimento del figlio naturale Eliko Julien, riconosciuto dal padre e affidato alla madre.

La Commissione, non ritenendo la sussistenza nell'ordinamento di un principio generale di esenzione fiscale per gli atti giudiziari attinenti al rapporto genitori-figli, e constatando l'esistenza di un regime di esenzione per gli atti giudiziari nelle procedure di divorzio e separazione (l'assoggettamento a tassazione in misura fissa non è più in vigore, in seguito all'entrata in vigore della legge 6 marzo 1987, n. 74, sul divorzio, efficace, per effetto di sentenza della Corte costituzionale n. 154 del 1999, anche nel procedimento di separazione) e per quelli relativi

alle procedure di adozione e affiliazione (art. 82 della legge 4 maggio 1983, n. 184), non dubita che oggetto di tali esenzioni siano anche i provvedimenti di condanna al pagamento di assegni di mantenimento a favore dei figli, nell'ambito di quelle procedure. E, argomentando che la finalità dell'esenzione non sia tanto lo snellimento di quelle procedure, quanto evitare ostacoli alla migliore disciplina dei rapporti, di rilievo pubblico, quali quelli fondati sui doveri dei genitori, ritiene privo di ragionevolezza che dal beneficio vengano esclusi i provvedimenti del medesimo contenuto e della stessa funzione adottati al di fuori delle procedure di divorzio e separazione, il che porterebbe a privilegiare la posizione dei figli legittimi su quella dei figli naturali.

Sulla rilevanza il rimettente argomenta che la pretesa oggetto di ricorso si fonda sulla norma denunciata.

2. — Nel giudizio si è costituita tardivamente Comelli Simona, la quale chiede che venga dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma denunciata.

Considerato in diritto

1. — Il giudice rimettente dubita della legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 8, lettera *b*), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui assoggetta all'imposta di registro, nella misura del 3%, gli atti dell'autorità giudiziaria ordinaria e speciale, in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, recanti condanna al pagamento di somme o valori, interpretata in modo da comprendere nella tassazione anche i provvedimenti giudiziari emessi in applicazione dell'art. 148 cod. civ. nell'ambito dei rapporti fra genitori e figli.

1.1. — La questione è fondata.

L'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) stabilisce che «tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa».

Questa norma ha parzialmente abrogato l'art. 8, lettera *f*), della Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che prevedeva la sottoposizione ad imposta fissa di registro degli atti dell'autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, aventi ad oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, ancorché recanti condanne al pagamento di assegni o attribuzione di beni patrimoniali già facenti parte di comunione fra i coniugi.

Su questa disposizione è poi intervenuta la sentenza n. 154 del 1999, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, nella parte in cui non estende l'esenzione in esso prevista a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi.

Nel motivare la decisione questa Corte — richiamando la sentenza n. 176 del 1992 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 della citata legge n. 74 del 1987 nella parte in cui non comprende nell'esenzione dal tributo anche le iscrizioni di ipoteca effettuate a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge nel giudizio di separazione — ha testualmente affermato che «il parallelismo, le analogie e la complementarità funzionale dei procedimenti di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del procedimento di separazione dei coniugi sotto i profili che rilevano ai presenti fini, già sottolineati da questa Corte nella decisione richiamata, portano anche in questo caso a concludere che il profilo tributario non può ragionevolmente riflettere un momento di diversificazione delle due procedure, atteso che l'esigenza di agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale, che motiva e giustifica il beneficio fiscale con riguardo agli atti del giudizio divorzile, è con ancor più accentuata evidenza presente nel giudizio di separazione», anche «in considerazione dell'esigenza di agevolare, e promuovere, nel più breve tempo, una soluzione idonea a garantire l'adempimento delle obbligazioni che gravano, ad esempio, sul coniuge non affidatario della prole».

L'esenzione tributaria disposta in tema di atti recanti condanna al pagamento di somme in materia di procedimenti relativi ai giudizi di separazione e divorzio ricomprende anche i provvedimenti relativi alla prole, come è dimostrato dal richiamo, nell'art. 19 della legge n. 74 del 1987, all'art. 6 della legge n. 898 del 1970, e da ciò deriva che è irragionevole la mancata estensione di tale esenzione anche ai provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 148 cod. civ., in tema di determinazione del contributo di mantenimento fissato a carico del genitore naturale obbligato ed a favore del genitore affidatario.

La mancanza del rapporto di coniugio fra le parti non può giustificare la diversità di disciplina tributaria del provvedimento di condanna, in quanto ciò che rileva è che si è in presenza di identico provvedimento di quantificazione del contributo di mantenimento a favore della prole, in relazione al quale ricorrono le stesse considerazioni che militano a favore dell'esenzione tributaria qualora lo stesso sia assunto in tema di separazione e di divorzio. La circostanza che tale provvedimento è stato adottato, in un caso, in costanza di un rapporto di coniugio esistente o esistito e, nell'altro, in mancanza di tale rapporto, non giustifica in alcun modo la diversità di disciplina fiscale.

Si deve, poi, rilevare che, in caso di divorzio e di separazione, l'esenzione è prevista anche con riferimento ai provvedimenti di revisione degli assegni e, cioè, in relazione ad ipotesi in cui il rapporto di coniugio non viene in considerazione.

L'esenzione, seppure posta a favore del destinatario delle somme, in realtà tutela il figlio minore per il cui mantenimento è disposta, con la conseguenza che la sua omessa previsione, quando si è in presenza di prole naturale, oltre ad essere irragionevole, con violazione dell'art. 3 della Costituzione, si risolve in un trattamento peggiore dei figli naturali rispetto ai figli legittimi, come esattamente rilevato dal giudice rimettente, in contrasto con l'art. 30 della Costituzione.

Né in senso contrario può invocarsi la giurisprudenza secondo cui le disposizioni legislative concernenti agevolazioni e benefici tributari di qualsiasi specie, quali che ne siano le finalità, costituiscono il frutto di scelte discrezionali del legislatore, sicché la Corte non può estenderne l'ambito di applicazione, dal momento che la stessa giurisprudenza riconosce che tale estensione è consentita quando lo esiga — come nel caso di specie — la *ratio* dei benefici stessi (v. sentenze n. 431 del 1997 e n. 86 del 1985; ordinanze n. 27 del 2001 e n. 10 del 1999).

2.2. — L'art. 8, lettera *b*), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nella parte in cui non esenta dall'imposta ivi prevista i provvedimenti emessi in applicazione dell'art. 148 cod. civ. nell'ambito dei rapporti fra genitori e figli, non può, pertanto, ritenersi conforme all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo del principio di uguaglianza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, lettera b), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui non esenta dall'imposta ivi prevista i provvedimenti emessi in applicazione dell'art. 148 cod. civ. nell'ambito dei rapporti fra genitori e figli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 2003.

Il Presidente: CHIEPPA

Il redattore: FINOCCHIARO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 giugno 2003.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 203

Sentenza 3 - 11 giugno 2003

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica - Morosità dell'assegnatario - Procedimento speciale di ingiunzione e sfratto - Lamentata disciplina ingiustificatamente deteriore, rispetto ai conduttori comuni e lesione del diritto di difesa - Non fondatezza della questione.

- R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, art. 32.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Riccardo CHIEPPA;

Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 (Approvazione del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica), promosso con ordinanza del 18 luglio 2002 emessa dal Tribunale di Modena nel procedimento civile Azienda Casa Emilia-Romagna (ACER) contro Francesco Piconese ed altri, iscritta al n. 438 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, 1^a serie speciale, dell'anno 2002.

Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 2003 il giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto in fatto

Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Modena ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 (Approvazione del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica), secondo il quale gli Istituti autonomi delle case popolari, «nelle ipotesi di mancato pagamento di rate di fitto», possono chiedere al giudice di ingiungere con decreto all'inquilino moroso di pagare entro un determinato termine, disponendo lo sfratto per il caso di inadempienza.

Dall'ordinanza risulta che l'Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Modena (ACER) aveva chiesto con separati ricorsi l'emissione di decreti per ingiunzione e sfratto contro inquilini di alloggi di proprietà del comune di Modena, morosi nel pagamento di rate dei canoni di locazione.

Il rimettente rileva che la sentenza n. 419 del 1991 di questa Corte — pur dichiarando non fondata la stessa questione oggi riproposta, essendo la differenza di trattamento normativo processuale fra inquilini privati e assegnatari fruitori di abitazioni a canoni non remunerativi giustificata dal perseguimento di scopi di pubblico interesse — aveva peraltro ritenuto la norma non perfettamente adeguata alle esigenze di tutela del diritto di abitazione ed aveva indirizzato un monito al legislatore, perché provvedesse a sostituirla con una disciplina più rispettosa del rilievo sociale del diritto di abitazione.

Poiché, dopo oltre dieci anni, il legislatore non avrebbe raccolto tale monito, il rimettente ritiene «più che mai legittimo continuare a dubitare della legittimità costituzionale della normativa *de qua*», anche perché, prima di fornire (come aveva fatto allora questa Corte) «una lettura costituzionalmente adeguata del giudizio di opposi-

zione successivo alla pronuncia del decreto d'ingiunzione e sfratto», occorrerebbe chiedersi se l'inquilino assegnatario possa proporre l'opposizione senza il rischio di veder leso il suo diritto di difesa, e di trovarsi in posizione peggiore rispetto al comune conduttore.

Il rimettente al riguardo pone in rilievo che ogni altro conduttore, prima di essere sfrattato per morosità, cioè prima della pronuncia di un'ordinanza di convalida, fruisce di congrue garanzie difensive, perché non deve opporsi ad un provvedimento pronunciato *inaudita altera parte*, può costituirsi in giudizio entro i termini di comparizione, e all'udienza può opporsi alla convalida anche comparendo personalmente senza ministero di difensore. Viceversa, l'inquilino di casa popolare può difendersi solo proponendo opposizione al decreto ingiuntivo tramite difensore tecnico, e questa previsione sarebbe poco giustificabile, per un titolare di redditi modesti, che ben difficilmente potrebbe ottenere il gratuito patrocinio nel breve termine entro il quale deve esser fatta l'opposizione.

Ne deriverebbe, ad avviso del rimettente, il rischio concreto per una categoria «protetta» di non poter esercitare il diritto costituzionale di difesa tramite l'opposizione, anche considerando che per il conduttore di edilizia residenziale pubblica (contro il quale sia azionato lo speciale procedimento di cui alla norma impugnata), a differenza che per il normale conduttore, non sarebbe prevista la possibilità dell'opposizione tardiva né potrebbe essere concessa la sanatoria della morosità *ex art. 55 della legge n. 392 del 1978*.

Questi elementi, ad avviso del rimettente, evidenzerebbero profili di significativa ed ingiustificata disparità di trattamento tra i due procedimenti. E d'altro canto i profili di pubblico interesse che la Corte, nella sentenza n. 159 del 1969, aveva considerato idonei a giustificare la particolare procedura di cui alla norma censurata non dovrebbero rilevare quando, come nella specie, l'esplicazione di potestà pubblicistiche «si risolva (o rischi di risolverci) nella lesione dei diritti soggettivi spettanti agli attuali titolari di assegnazione».

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Modena propone la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 (Approvazione del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica). La norma prevede che gli istituti per le case popolari possono richiedere al giudice di ingiungere, con decreto, all'inquilino moroso di pagare il dovuto entro un certo termine dalla notifica, trascorso il quale si procede allo sfratto; contro il decreto l'inquilino può proporre opposizione, e il giudice può in casi gravi sospendere l'esecuzione.

Il rimettente ritiene che questo procedimento violi gli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto assoggetta gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica ad una disciplina ingiustificatamente peggiore rispetto agli altri conduttori di locazioni abitative e lede il loro diritto di difesa.

Al riguardo, pone in rilievo che i conduttori comuni, in caso di morosità, possono essere chiamati in giudizio dal locatore con il procedimento per convalida di sfratto e non sono assoggettati, come gli assegnatari, ad un ordine di sfratto emesso *inaudita altera parte*; fruiscono di un termine di comparizione non concesso agli assegnatari; possono esercitare il diritto di difesa nella fase speciale del procedimento per convalida opponendosi ad essa personalmente, senza il ministero di un difensore, necessario invece per l'opposizione al decreto di cui alla norma impugnata; possono, a differenza degli assegnatari, proporre opposizione tardiva; possono sanare la morosità, fruendo del «termine di grazia» previsto dall'art. 55 della legge n. 392 del 1978, non concesso agli assegnatari.

2. — La questione non è fondata.

3. — La norma impugnata è stata già esaminata due volte da questa Corte.

La sentenza n. 159 del 1969 ha affermato che il procedimento in esame non contrasta con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, perché, unificando l'ingiunzione di pagamento e lo sfratto, mira ad assicurare agli enti gestori dell'edilizia residenziale pubblica una procedura più rapida per il recupero dei canoni scaduti ed il rilascio dell'alloggio da parte dell'inquilino inadempiente, al fine di garantire il perseguimento di scopi di pubblico interesse, e non menoma i diritti del conduttore alla difesa ed alla tutela giurisdizionale. Nel contempo, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 32 nelle parti in cui per il pagamento dei canoni scaduti e per l'opposizione al decreto fissava termini notevolmente più brevi di quelli stabiliti dall'art. 641 del codice di procedura civile per l'ordinario procedimento di ingiunzione.

A sua volta, la sentenza n. 419 del 1991 — pur accogliendo un'interpretazione adeguatrice della norma in esame, che consente al giudice, una volta proposta l'opposizione, di tutelare le ragioni del conduttore nel rispetto della rilevanza costituzionale del diritto all'abitazione — ha esplicitamente auspicato una riforma della materia in vista del suo pieno adeguamento ai principi costituzionali.

4. — Nel solco delle citate sentenze, si deve confermare che la peculiarità di disciplina sostanziale delle locazioni di edilizia residenziale pubblica comporta che anche il loro trattamento processuale può essere diverso da quello delle altre locazioni ad uso abitativo. Secondo la norma impugnata questa tutela processuale particolare si attua mediante uno speciale procedimento di natura monitoria, che inizia con il ricorso dell'ente locatore al giudice per ottenere (nei confronti del conduttore di cui sia dimostrata la morosità) un decreto contenente sia l'ingiunzione a pagare entro un certo termine, sia lo sfratto in caso di mancato pagamento, e prosegue con la notifica di tale decreto al conduttore e l'eventuale opposizione di costui.

Se, dunque, la previsione di siffatta tutela è di per sé espressione di discrezionalità legislativa, ne discende che è ininfluente, ai fini della proposta questione di legittimità costituzionale, l'enunciazione delle differenze riscontrabili tra questo procedimento e quelli cui possono ricorrere i locatori nelle comuni locazioni abitative (ma anche, in alternativa, come ammette la giurisprudenza, gli stessi enti gestori di edilizia residenziale), ossia il processo di cognizione secondo il rito dell'art. 447-*bis* cod. proc. civ. e quello per convalida di sfratto.

5. — È appunto questo il senso delle censure formulate dal giudice rimettente a proposito della situazione in cui versa il conduttore di edilizia residenziale, destinatario di un provvedimento di rilascio emesso *inaudita altera parte* (mentre il conduttore comune è citato in giudizio per l'eventuale convalida dello sfratto) e non tutelato (a differenza di questo) dal termine di comparizione di cui all'art. 660, quarto comma, del codice di procedura civile.

Questi rilievi, in realtà, si limitano a segnalare talune differenze tra il procedimento particolare per le locazioni di edilizia residenziale e quelli utilizzabili per le altre locazioni abitative. Ma sono differenze che normalmente intercorrono tra i procedimenti monitori, che iniziano con il ricorso di una parte al giudice, per ottenere un provvedimento da notificare poi all'altra parte, e quelli che iniziano invece con la notifica, ad opera dell'attore, di un atto, quale ad esempio la citazione, recante l'invito al convenuto a comparire all'udienza. Nei primi, infatti, la pronuncia del giudice inevitabilmente precede la formazione del contraddittorio, differita all'eventuale opposizione dell'intimato; nei secondi, invece, la sequenza è rovesciata, perché l'instaurazione del contraddittorio di necessità è anteriore ad ogni intervento del giudice. Tali diversità strutturali comportano, naturalmente, che i termini di comparizione vengano in rilievo in momenti diversi.

Del resto, secondo la costante giurisprudenza della Corte, il legislatore può nella sua discrezionalità prevedere differenziate tipologie di procedimenti, in ragione di esigenze che le giustificano, non essendo costituzionalmente tenuto ad una costante uniformità di disciplina.

6. — Parimenti infondata è la censura concernente la necessità per l'assegnatario di ricorrere alla difesa tecnica per opporsi al decreto d'ingiunzione e sfratto, laddove il conduttore comune può, nella prima fase del procedimento per convalida, opporsi ad essa personalmente.

L'argomento è prospettato in via di mera eventualità dallo stesso rimettente che, dovendo provvedere sulla richiesta di emissione del decreto, si trova ancora nella fase sommaria del procedimento. Esso sarebbe perciò inidoneo a porre una questione di legittimità costituzionale. Comunque la possibilità della difesa personale — ponendosi come eccezione rispetto alla regola generale del processo civile in tema di difesa tecnica — non può essere estesa a casi non previsti, se non sulla base di valutazioni discrezionali del legislatore.

Analogo carattere di eventualità ha anche il rilievo in ordine ad una pretesa difficoltà di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato.

7. — L'affermazione secondo cui contro il decreto previsto dalla norma impugnata non sarebbero proponibili le opposizioni tardive di cui agli articoli 650 e 668 del codice di procedura civile — a parte ogni rilievo sulla fase in cui la questione di legittimità costituzionale è stata sollevata — è del tutto priva di motivazione.

Ed il rimettente non esplora la possibilità di pervenire invece ad una soluzione positiva del problema, nella prospettiva dischiusa dalla sentenza n. 159 del 1969, che ha esteso al giudizio in esame la disciplina del codice di procedura civile relativa ai termini per le opposizioni ad ingiunzione.

8. — L'ordinanza ritiene poi che un'eventuale decisione di incostituzionalità dell'art. 32 del r.d. n. 1165 del 1938 renderebbe applicabile alle locazioni di edilizia residenziale pubblica il cosiddetto «termine di grazia» di cui all'art. 55 della legge n. 392 del 1978.

La tesi è infondata, in quanto l'estraneità di tale termine alle locazioni in esame deriva da norme diverse da quella impugnata.

Il ricordato art. 55 assume infatti come norma presupposto il precedente art. 5, che individua le ipotesi in cui il conduttore di immobile adibito ad uso abitativo può essere considerato moroso agli effetti della concessione di quel termine. Ma l'art. 26 della stessa legge escludeva l'applicabilità all'edilizia residenziale pubblica degli articoli concernenti le locazioni di immobili urbani ad uso di abitazione, e quindi anche dell'art. 5 e, di riflesso, dell'art. 55.

Pertanto, il principio posto dalla giurisprudenza di legittimità — per cui, nel vigore della legge n. 392 del 1978, il termine di grazia non poteva essere concesso per le locazioni abitative non soggette a quella legge — non poteva non valere anche per l'edilizia residenziale.

La situazione non è mutata nel nuovo regime delle locazioni abitative introdotto dalla legge n. 431 del 1998, che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), non si applica agli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

9. — Occorre infine considerare che sulle condizioni di esercizio del diritto di difesa nel procedimento in esame hanno significativamente inciso sia le ricordate decisioni della Corte, sia le recenti innovazioni legislative in tema di processo civile.

In particolare — valutando le ultime modifiche apportate alla disciplina del decreto ingiuntivo alla luce della sentenza n. 159 del 1969 — il termine per l'opposizione al provvedimento di cui all'impugnato art. 32 (come, del resto, avverte lo stesso rimettente) deve ritenersi ora di quaranta giorni.

Orbene, poiché la pronuncia prevista dalla norma impugnata cumula l'ordine di sfratto con quello di pagamento della somma dovuta nel termine per l'opposizione, ne deriva che il rilascio, oggetto della condanna, lungi dall'essere immediato, è condizionato al mancato pagamento in quel termine, onde l'assegnatario può, in sostanza, evitare lo sfratto sanando la morosità nei quaranta giorni dalla notifica del decreto. Questa situazione è per lui più vantaggiosa di quella in cui verserebbe se il locatore agisse per la risoluzione del contratto, con il rito ordinario o con il procedimento per convalida, perché sia nell'uno che nell'altro caso l'adempimento successivo alla domanda non impedirebbe la pronuncia di rilascio. Nell'ordinario giudizio di risoluzione infatti la rilevata inapplicabilità del termine di grazia ricondurrebbe la fattispecie all'art. 1453, ultimo comma, cod. civ., secondo cui l'adempimento tardivo non evita la risoluzione del contratto. E nel procedimento per convalida, sempre in forza di questa norma, il rilascio dovrebbe essere disposto anche dopo un tale adempimento — se non nella fase sommaria: art. 663, terzo comma, cod. proc. civ. — di sicuro con la sentenza di risoluzione pronunciata a contraddittorio pieno.

La conservazione del procedimento in esame, alla luce dell'elevazione del termine per l'opposizione, esprime quindi oggi un non irragionevole bilanciamento fra le contrapposte esigenze di assicurare all'assegnatario un regime sostanziale particolarmente favorevole (specie nell'attuale disciplina improntata alla progressiva liberalizzazione del canone locatizio) ed all'ente locatore un peculiare strumento processuale di tutela di fronte alla morosità.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 (Approvazione del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Modena, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 2003.

Il Presidente: CHIEPPA

Il redattore: BILE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 giugno 2003.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 204

Ordinanza 3 - 11 giugno 2003

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Locazione di immobili urbani - Immobili ad uso abitativo - Conviventi *more uxorio* - Successione nel contratto del detentore dell'immobile, in caso di cessazione della convivenza senza prole comune - Mancata previsione - Asse-
rita violazione del principio di eguaglianza, per disparità di trattamento rispetto ai soggetti coniugati e a quelli
già conviventi con prole comune - Disomogeneità delle situazioni comparate - Manifesta infondatezza della
questione.**

- Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 6.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente.: Riccardo CHIEPPA;

Giudici.: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI
MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO,
Romano VACCARELLA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), promosso con ordinanza del 9 aprile 2002 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile ver-
tente tra De Simone Annarita e Cirimbilla Giovanni ed altro, iscritta al n. 525 del registro ordinanze 2002 e pub-
blicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 48, 1^a serie speciale, dell'anno 2002.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 2003 il giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 9 aprile 2002, ha sollevato, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392
(Disciplina delle locazioni di immobili urbani), nella parte in cui non prevede che, in caso di cessazione della con-
vivenza *more uxorio*, al conduttore di un immobile ad uso abitativo succeda nel contratto di locazione il convi-
vente rimasto nella detenzione dell'immobile, anche in mancanza di prole comune;

che il rimettente, che ha già sollevato nel medesimo giudizio la stessa questione di legittimità costituzio-
nale, dichiarata manifestamente inammissibile con ordinanza n. 61 del 2002, per carente descrizione della con-
creta fattispecie, provvede ad integrare la motivazione, indicando compiutamente gli elementi in fatto;

che il giudice *a quo*, dopo aver richiamato le ragioni già esposte nella precedente ordinanza a sostegno
della pretesa illegittimità costituzionale, osserva come nella coscienza sociale la posizione del convivente possa
ormai essere equiparata a quella del coniuge, pur in mancanza di figli comuni, soprattutto quando la convivenza
si sia protratta per molti anni e sottolinea l'esigenza di consentire la successione nel contratto nel caso di cessa-
zione della convivenza senza prole comune come particolarmente avvertita anche in relazione alla fondamentale
importanza assunta dal bene-abitazione;

che pertanto, ad avviso del rimettente, sarebbe necessario riconoscere il diritto di abitazione al convi-
vente rimasto nella casa comune, poiché altrimenti la norma sembra ledere il principio di eguaglianza sia con
riguardo alla posizione del coniuge che a quella del convivente con prole comune;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvoca-
tura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata;

che, in particolare, ad avviso della difesa erariale, le sentenze della Corte costituzionale n. 404 del 1988 e n. 559 del 1989, che pure hanno configurato il diritto all'abitazione quale diritto fondamentale degno di adeguata tutela, non potrebbero invocarsi nella fattispecie, nella quale non ricorre l'esigenza di tutela di un nucleo familiare, per mancanza di prole comune.

Considerato che il Tribunale di Roma sollecita una pronuncia additiva con la quale si affermi il diritto del convivente *more uxorio* a succedere nel contratto di locazione, allorché sia cessata la convivenza e non vi sia prole comune;

che il giudice *a quo* considera la norma impugnata lesiva del principio di eguaglianza, sia con riguardo alla posizione del coniuge sia con riguardo a quella del già convivente con prole comune;

che, come questa Corte ha più volte affermato, la convivenza *more uxorio*, basata sull'*affectio* quotidiana, liberamente ed in ogni istante revocabile, presenta caratteristiche così profondamente diverse dal rapporto coniugale da impedire l'automatica assimilazione delle due situazioni al fine di desumerne l'esigenza costituzionale di una parificazione di trattamento (tra le tante, ordinanza n. 491 del 2000; sentenza n. 352 del 2000; ordinanza n. 313 del 2000);

che le stesse considerazioni valgono in relazione alla comparazione tra la cessazione della convivenza con prole e la cessazione di quella senza prole, trattandosi, pure in questo caso, di situazioni del tutto disomogenee, rispetto alle quali non sono invocabili né il principio di eguaglianza, né le argomentazioni contenute nella sentenza n. 404 del 1988, la cui *ratio decidendi* per la conservazione dell'abitazione alla residua comunità familiare si fondò appunto sull'esistenza di prole naturale e quindi sull'esigenza di tutelare un nucleo familiare;

che pertanto la prospettata questione deve dichiararsi manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Roma, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 2003.

Il Presidente: CHIEPPA

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in Cancelleria l'11 giugno 2003.

Il Direttore della Cancelleria: DI PAOLA

N. 205

Ordinanza 3 - 11 giugno 2003

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Imputati non abbienti - Patrocinio a spese dello Stato - Scelta del difensore di fiducia soltanto tra gli iscritti ad albo del distretto di corte d'appello nel quale ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento - Esclusione della nomina di un difensore iscritto ad albi di altri distretti con limite al rimborso delle spese sostenute - Prospettata disparità di trattamento, rispetto agli imputati abbienti - Sopravvenuta normativa in materia, con espressa abrogazione della disposizione denunciata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- Legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 9.
- Costituzione, artt. 3 e 24, secondo e terzo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente:, Riccardo CHIEPPA;

Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), promosso con ordinanza del 27 marzo 2002 dal Tribunale di Pisa nel procedimento penale a carico di Mascali Rosario, iscritta al n. 445 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, 1^a serie speciale, dell'anno 2002.

Udito nella camera di consiglio del 9 aprile 2003 il giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il Tribunale di Pisa, con ordinanza emessa il 27 marzo 2002, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), nella parte in cui prevede che la scelta del difensore di fiducia di chi è stato ammesso al patrocinio a spese dell'erario possa avvenire solo tra gli iscritti ad uno degli albi degli avvocati del distretto di corte d'appello nel quale ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento, anziché prevedere che, nel caso di nomina di un difensore iscritto ad albi di altri distretti, venga escluso il rimborso delle spese di trasferta e comunque effettuate al di fuori del distretto da parte del difensore; quali parametri il giudice rimettente indica gli artt. 3 e 24, secondo e terzo comma, della Costituzione;

che il giudice *a quo* è investito dell'esame della richiesta di liquidazione delle competenze di un difensore, iscritto all'albo del foro di Catania, che ha prestato la sua opera a favore di un imputato di rapina aggravata davanti al medesimo tribunale rimettente;

che il rimettente rileva che la nomina dovrebbe essere revocata, sussistendo il criterio limitativo di cui alla disposizione impugnata;

che, secondo il giudice *a quo*, la disposizione impugnata creerebbe una evidente disparità di trattamento fra soggetti abbienti e soggetti non abbienti, potendo i primi scegliere il difensore senza alcuna limitazione, e dovendo al contrario i secondi scegliere solo nell'ambito di un distretto che spesso è lontano dai loro luoghi di vita e di lavoro, con sacrificio del loro diritto di difesa;

che, come osserva ancora il giudice *a quo*, il giusto equilibrio tra l'esercizio del diritto di difesa e le esigenze di bilancio dello Stato — preso in considerazione dalla Corte con la sentenza n. 394 del 2000 — potrebbe essere raggiunto limitando il diritto al rimborso alle sole spese sostenute dall'avvocato nel distretto, con esclusione di quelle di trasferta, lasciando libera la scelta del difensore.

Considerato che il Tribunale di Pisa dubita delle legittimità dell'art. 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), nella parte in cui limita la possibilità di nomina del difensore di fiducia agli iscritti ad uno degli albi degli avvocati del distretto di corte d'appello nel quale ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento, anziché prevedere il solo rimborso delle spese sostenute nel distretto, per violazione degli artt. 3 e 24, secondo e terzo comma, della Costituzione;

che deve preliminarmente osservarsi che, dopo la proposizione della presente questione, è entrato in vigore il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), il cui art. 82, comma 2, prevede espressamente che, in caso di nomina di difensore iscritto ad un elenco di avvocati di un distretto diverso da quello ove ha sede il giudice che procede, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale;

che l'art. 299 del d.P.R. n. 115 del 2002 cit. ha espressamente abrogato la disposizione denunciata dal Tribunale di Pisa, unitamente all'intero testo della legge 30 luglio 1990, n. 217;

che occorre quindi restituire gli atti al giudice rimettente perché valuti, alla luce della modifica legislativa intervenuta, la perdurante rilevanza della questione sollevata nel giudizio *a quo*.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Pisa.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 2003.

Il Presidente: CHIEPPA

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in Cancelleria l'11 giugno 2003.

Il direttore della Cancelleria: Di Paola

N. 206

Ordinanza 3 - 11 giugno 2003

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati e pene - Previdenza e assistenza - Reati di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti - Sanzione penale - Prospettata, irragionevole, disparità rispetto al trattamento del reato di omesso versamento di ritenute fiscali - Manifesta infondatezza della questione.

- D.L. 12 settembre 1983, n. 463 (convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638), art. 2, comma 1-*bis*.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 1, 4, 35, 38 e 53.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente., Riccardo CHIEPPA;

Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1-*bis*, della legge 11 novembre 1983, n. 638 — *recte*: decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638 — promosso con ordinanza del 15 maggio 2002 dal Tribunale di Reggio Emilia nel procedimento penale a carico di Zambelli Paola ed altro, iscritta al n. 332 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28, 1^a serie speciale, dell'anno 2002.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 aprile 2003 il giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di due persone imputate del reato di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali il Tribunale di Reggio Emilia, compiuta l'istruzione dibattimentale, ha sollevato, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1-*bis*, della legge 11 novembre 1983, n. 638 — *recte*: del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini) convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638 — nella parte in cui punisce con sanzione penale il datore di lavoro che non effettua il prescritto versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti;

che il giudice remittente osserva che dalla relativa risoluzione dipende la scelta tra la condanna degli imputati (qualora ne sussistano i presupposti di fatto), il loro proscioglimento ed, eventualmente, la formula di proscioglimento più appropriata;

che, quanto al merito della questione, il giudice *a quo* sostiene che il reato attualmente contestato agli imputati e quello di mancato versamento delle ritenute di acconto — previsto dall'art. 2, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria) convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516 (abrogato dall'art. 25 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante «Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205») — si inserivano nello stesso modo nell'ambito del rapporto di lavoro e della sua esecuzione, poiché entrambi sanzionavano penalmente l'obbligo del datore di lavoro di provvedere ad estinguere, attraverso il versamento delle somme trattenute allo scopo sulla retribuzione, i debiti del lavoratore verso il fisco e verso l'ente previdenziale di appartenenza, secondo uno schema analogo a quello della delegazione di pagamento;

che, pertanto, ad avviso del remittente, i suddetti reati avrebbero avuto identica situazione tipica (il pagamento della retribuzione) e identica condotta (l'omissione del versamento dovuto), mentre l'unico elemento che li differenziava era il bene tutelato che, per il primo, era l'interesse degli enti previdenziali alla percezione dei contributi e, per il secondo, quello del fisco alla riscossione dei tributi;

che, secondo il Tribunale di Reggio Emilia, si tratterebbe di interessi «abbastanza omogenei» tra i quali, quindi, si può istituire un confronto al cui esito appare irragionevole che per la sola protezione del primo dei suddetti interessi sia rimasta la previsione della sanzione penale, mentre con la riforma operata dal d.lgs. n. 74 del 2000 si sia ritenuto non più meritevole di analoga sanzione l'interesse del fisco, il quale sembra essere quello di rango più elevato avendo il fisco compiti di maggiore ampiezza rispetto a quelli degli enti previdenziali;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità e, comunque, di infondatezza della questione sottolineando, in particolare, che la motivazione sulla rilevanza contenuta nell'ordinanza di rimessione non può considerarsi esauriente, non contenendo alcun riferimento alla fattispecie oggetto del giudizio *a quo*, a parte quello, del tutto insufficiente, relativo all'avvenuto compimento dell'istruttoria dibattimentale.

Considerato che il Tribunale di Reggio Emilia dubita, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

che, secondo il remittente, il reato di mancato versamento delle ritenute previdenziali da parte del datore di lavoro, previsto dalla norma censurata, presenterebbe elementi di analogia con il reato di omesso versamento delle ritenute fiscali da parte del datore di lavoro quale sostituto di imposta, reato che era previsto dall'art. 2 del decreto-legge n. 429 del 1982, convertito, con modificazioni, nella legge n. 516 del 1982, il quale è stato abrogato dall'art. 25 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;

che, sempre ad avviso del giudice *a quo*, la permanenza in vigore della norma censurata, mentre è stata abrogata quella che configurava il reato di omesso versamento delle ritenute tributarie, determinerebbe una ingiustificata diversità di trattamento di situazioni simili, in quanto l'interesse che il legislatore intende tutelare sanzionando penalmente l'omissione avente ad oggetto le ritenute previdenziali non avrebbe maggior rilevanza di quello che era protetto dalla previsione del reato di mancato versamento delle ritenute tributarie;

che l'eccezione di inammissibilità sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri non può essere accolta, in quanto il remittente ha sufficientemente motivato sulla rilevanza della questione, enunciando che il procedimento penale davanti a lui incardinato riguarda l'imputazione per il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e precisando, non implausibilmente, che la risoluzione della sollevata questione influisce quanto meno sulla formula di assoluzione;

che, secondo i principi costantemente affermati da questa Corte, uno scrutinio che investa direttamente il merito delle scelte sanzionatorie del legislatore è possibile soltanto «ove l'opzione normativa contrasti con il principio di eguaglianza, sotto il profilo dell'assoluta arbitrarietà o della manifesta irragionevolezza» (sentenze n. 287 del 2001 e n. 313 del 1995 nonché ordinanze n. 323 del 2002, n. 110 del 2002, n. 144 del 2001 e n. 58 del 1999);

che tale situazione non si può ravvisare nel caso in esame in quanto la fattispecie oggetto della norma censurata non può considerarsi omologa rispetto al *tertium comparationis* individuato dal remittente, né può ritenersi che, gli obblighi tributari e gli obblighi previdenziali di cui si tratta, pur rientrando nell'ampia categoria delle obbligazioni pubbliche, siano correlativi a interessi diversi, rispettivamente presi in considerazione dai due diversi precetti costituzionali di cui agli articoli 53 e 38 della Costituzione;

che il mancato adempimento dell'obbligo di versamento dei contributi previdenziali determina un rischio di pregiudizio del lavoro e dei lavoratori, la cui tutela è assicurata da un complesso di disposizioni costituzionali contenute nei principi fondamentali e nella parte I della Costituzione (artt. 1, 4, 35, 38 della Costituzione);

che per assicurare il rituale adempimento degli anzidetti obblighi sono prevedibili differenziati e specifici sistemi, nell'ambito di ciascuno dei quali la sanzione penale rappresenta soltanto uno dei mezzi cui il legislatore può ricorrere, sicché la valutazione della ragionevolezza delle diverse opzioni sanzionatorie prescelte va effettuata nell'ambito di ciascun sistema e comunque «rientra nella più ampia discrezionalità legislativa, non spettando alla Corte rimodulare le scelte punitive del legislatore né stabilire la misura» e la tipologia delle sanzioni;

che infine non è assolutamente configurabile una esigenza di minore protezione del lavoro, tantomeno sotto il profilo previdenziale;

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini) convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Reggio Emilia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 2003.

Il Presidente-redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 11 giugno 2003.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 207

Ordinanza 3 - 11 giugno 2003

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso in via amministrativa avverso il verbale di accertamento - Raddoppio del minimo edittale, in caso di rigetto - Prospettata violazione del principio di eguaglianza, del diritto di difesa, con pregiudizio anche della economicità dell'azione amministrativa - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 204.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 97.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Riccardo CHIEPPA;

Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Alfio FINOCCHIARO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) promosso con ordinanza del 26 settembre 2001 dal giudice di pace di Pisticci nel procedimento civile vertente tra Antonio Sebastio e la Prefettura di Matera, iscritta al n. 439 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, 1^a serie speciale, dell'anno 2002.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 aprile 2003 il giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che nel corso di giudizio civile vertente tra Sebastio Antonio e la Prefettura di Matera, il giudice di pace di Pisticci ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), per violazione degli artt. 3, 97, 24 Cost;

che il rimettente lamenta l'appesantimento *ope legis* della sanzione per chi ricorre in via amministrativa avverso un verbale di accertamento per infrazione al codice stradale, dal momento che la norma denunciata dispone che il Prefetto, ove ritenga fondato l'accertamento, ingiunge il pagamento di una somma nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, con la conseguente incentivazione del ricorso giurisdizionale, attraverso una via più complessa e dispendiosa, necessariamente mediante l'ausilio di un legale, con un discrimine tra i cittadini, idoneo a condizionare in senso sperequativo la facoltà di autodeterminazione; nonché un pesante condizionamento del diritto alla difesa, irrogando una sanzione più gravosa per chi, sentendosi lesa da una contestazione amministrativa, abbia voluto difendersi;

che, secondo il giudice *a quo*, non va poi trascurato che la norma impugnata mina la speditezza e l'economicità dell'azione amministrativa, che deve essere regolata con il minor sacrificio possibile per gli interessi dei singoli, perseguendosi, viceversa, forme di entrata patrimoniale;

che, riguardo alla rilevanza, lo stesso giudice assume che essa sussiste, «postulandosi in caso di declaratoria una prima ritenzione di illegittimità dell'ordinanza gravata, in relazione all'importo raddoppiato rispetto al verbale primario»;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio, chiedendo che la questione di costituzionalità sia dichiarata inammissibile o comunque non fondata, riservandosi di dedurre;

che, nell'imminenza dell'udienza, la difesa erariale ha depositato memoria, con la quale, richiamandosi alla giurisprudenza di questa Corte, chiede che la questione sollevata sia dichiarata manifestamente infondata.

Considerato che il giudice di pace di Pisticci ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) laddove prevede che in caso di opposizione a verbale di accertamento per infrazione stradale, il Prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, ingiunge il pagamento di una somma nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, per discriminazione idonea a condizionare la facoltà di autodeterminazione, per ostacolo alla difesa contro le contestazioni amministrative, per l'incondizionato perseguimento di forme di entrate patrimoniali;

che l'ordinanza di rimessione non contiene né una descrizione della fattispecie concreta oggetto del giudizio principale, né una motivazione sulla rilevanza della questione, essendo la stessa solo apoditticamente affermata;

che l'ordinanza non è quindi idonea a dare valido ingresso al giudizio di legittimità costituzionale (*ex plurimis*: ordinanze nn. 50 e 1 del 2003; nn. 280, 205 e 43 del 2002) e che la relativa questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dal giudice di pace di Pisticci, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 2003.

Il Presidente: CHIEPPA

Il redattore: FINOCCHIARO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 11 giugno 2003.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 208

Ordinanza 3 - 11 giugno 2003

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Imputati minorenni - Udienza preliminare - Sentenza di condanna a pena pecuniaria o a sanzione sostitutiva - Pronuncia non subordinata al consenso dell'imputato - Prospettata lesione del principio del contraddittorio tra le parti - Difetto di motivazione in ordine a diversa interpretazione conforme a Costituzione - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 32, comma 2.
- Costituzione, art. 111, commi quarto e quinto.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Riccardo CHIEPPA;

Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 2, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Catania con ordinanza del 18 marzo 2002, iscritta al n. 466 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43, 1^a serie speciale, dell'anno 2002.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 maggio 2003 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Catania ha sollevato, in riferimento all'art. 111, commi quarto e quinto, della Costituzione (commi non indicati nel dispositivo, ma espressamente menzionati in motivazione), questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 2, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), «nella parte in cui non subordina al consenso dell'imputato la sentenza di condanna a pena pecuniaria o ad una sanzione sostitutiva»;

che il rimettente premette che nel corso dell'udienza preliminare, sentito l'imputato, il pubblico ministero ne aveva chiesto la condanna a pena pecuniaria per i reati di getto pericoloso di cose e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, invitando il giudice a valutare se sollevare questione di legittimità costituzionale della norma anzidetta nei termini sopra esposti;

che il giudice *a quo* ritiene che la disposizione censurata permette di pronunciare sentenza di condanna in assenza del consenso dell'imputato alla definizione del processo nella fase dell'udienza preliminare;

che la norma si porrebbe in contrasto con i commi quarto e quinto dell'art. 111 Cost., che assicurano all'imputato il diritto ad essere giudicato sulla base di prove formatesi nel contraddittorio tra le parti, demandando alla legge di regolare i casi in cui, per consenso dell'imputato, si può derogare a tale principio;

che il rimettente rileva inoltre che nel procedimento minorile sono previste ipotesi di definizione del procedimento in udienza preliminare, quali le sentenze di concessione del perdono giudiziale o di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, che presuppongono un «giudizio di responsabilità» e che — a seguito delle modifiche recate in attuazione del nuovo art. 111 Cost. all'art. 32, comma 1, del d.P.R. n. 448 del 1988 — possono essere pronunciate soltanto se la persona imputata ha prestato il proprio consenso «ad essere giudicata allo stato degli atti»;

che «inspiegabilmente» il legislatore non ha invece esteso la necessità del consenso del minorenni al comma 2 dell'art. 32, che contempla una «ipotesi di definibilità del giudizio *in malam partem*», mantenendo inalterata la possibilità di addivenire ad una condanna a pena pecuniaria o a sanzione sostitutiva a prescindere «dalla volontà dell'imputato, se non, addirittura, col dissenso esplicito di quest'ultimo»;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata;

che ad avviso dell'Avvocatura la disposizione censurata, prevedendo, in particolare, una diminuzione della pena sino alla metà del minimo edittale, delinea, sia pure con aspetti peculiari, uno schema di definizione del procedimento analogo a quello del decreto penale di condanna, la cui applicazione è preclusa nel processo minorile (art. 25 del d.P.R. n. 448 del 1988);

che la normativa in esame si giustificerebbe perciò con l'esigenza di «non prevedere per il minorenni un trattamento peggiore rispetto al maggiorenne nel caso in cui si proceda per reati che, per il maggiorenne, consentirebbero la definizione con decreto penale di condanna».

Considerato che il rimettente dubita della legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 2, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), in riferimento all'art. 111, commi quarto e quinto, della Costituzione, nella parte in cui non richiede il consenso dell'imputato per la pronuncia della sentenza di condanna a pena pecuniaria o ad una sanzione sostitutiva; consenso richiesto, invece, dal comma 1 del medesimo art. 32 per la sentenza di non luogo a procedere;

che, per quanto interessa la questione oggetto del presente giudizio, il comma 1 dell'art. 32, come sostituito dall'art. 22 della legge 1° marzo 2001, n. 63, prevede, nel primo periodo, che nell'udienza preliminare il giudice debba chiedere all'imputato se consente alla definizione del processo in quella stessa fase e, nel secondo periodo, che, ove il consenso venga prestato, il giudice possa pronunciare sentenza di non luogo a procedere nei casi di cui all'art. 425 cod. proc. pen., ovvero per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto;

che, prima di tale modifica, l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, nel testo risultante dalla legge di conversione 25 febbraio 2000, n. 35, aveva previsto, a titolo di attuazione transitoria dell'art. 111 Cost., che «nell'udienza preliminare dei processi penali in corso nei confronti di imputato minorenni, il, se ritiene di poter decidere allo stato degli atti, informa l'imputato della possibilità di consentire che il procedimento a suo carico sia definito in quella fase»;

che la disciplina transitoria, destinata ad incidere, sia per il suo contenuto che per la sua collocazione, su qualsiasi forma di definizione dell'udienza preliminare, risulta pertanto diversa rispetto alla disciplina a regime, che sembrerebbe riguardare le sole ipotesi di sentenza di non luogo a procedere elencate nell'art. 32, comma 1;

che peraltro dai lavori preparatori della legge n. 63 del 2001 emerge la mera intenzione di «trasformare in norma a regime la norma transitoria prevista nel decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, convertito in legge dalla legge 25 febbraio 2000 n. 35, relativa al procedimento minorile» (*cf.* Camera dei deputati — XIII legislatura — Resoconto della II Commissione permanente in sede referente, seduta del 5 ottobre 2000: illustrazione dell'emendamento 18.06 al d.d.l. C. 6590);

che, a fronte dell'*iter* legislativo sommariamente richiamato, il tenore testuale del primo periodo del comma 1 dell'art. 32 del d.P.R. n. 448 del 1988, unitamente alla *ratio* della norma, indubbiamente finalizzata a riconoscere al minorenni la facoltà di non prestare il consenso alla pronuncia in udienza preliminare di sentenze che comunque presuppongono un accertamento di responsabilità (*cf.* sentenza n. 195 del 2002), permetterebbe di ritenere, secondo larga parte degli interpreti, che il consenso vada riferito in via generale alla possibilità di definire il processo nell'udienza preliminare e non ad uno specifico esito dell'udienza stessa;

che il rimettente omette qualsiasi motivazione circa l'impossibilità di seguire una interpretazione idonea ad attribuire alla norma censurata il significato che egli ritiene conforme a Costituzione;

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 2, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), sollevata, in riferimento all'art. 111, commi quarto e quinto, della Costituzione, dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Catania, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 2003.

Il Presidente: CHIEPPA

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 giugno 2003.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

03C0659

N. 209

Ordinanza 3 - 11 giugno 2003

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Processo penale - Richiesta di documenti - Opposizione del segreto di Stato - Ricorso per conflitto di attribuzione della Corte di assise d'appello di Roma, nei confronti del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e di sicurezza e per il segreto di Stato - Delibazione preliminare - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilità del ricorso.

- Nota del Presidente del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e di sicurezza 19 febbraio 2002.
- Legge 24 ottobre 1977, n. 801, art. 11; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, terzo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Riccardo CHIEPPA;

Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della nota del 19 febbraio 2002 — prot. 2002/0000136/SG-CIV — con la quale, richiamando l'art. 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, il Comitato parlamentare ha opposto il vincolo del segreto alla esibizione di atti in suo possesso, promosso dalla Corte di assise di appello di Roma, con ricorso depositato il 23 aprile 2002 ed iscritto al n. 218 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 7 maggio 2003 il giudice relatore Fernanda Conti.

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di un dipendente del Servizio per la informazione e la sicurezza democratica (SISDE) per il reato di sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato, la Corte d'assise d'appello di Roma, con ricorso depositato il 23 aprile 2002, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e di sicurezza e per il segreto di Stato, in relazione alla opposizione del segreto di Stato, comunicata con nota del Presidente del Comitato medesimo in data 19 febbraio 2002;

che la Corte ricorrente lamenta che il Presidente del Comitato parlamentare, al quale era stata richiesta l'esibizione di alcuni documenti, abbia opposto il vincolo del segreto, ai sensi dell'art. 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 (Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato), in difetto dei necessari presupposti;

che, in particolare, ad avviso della ricorrente, benché il citato art. 11 disponga che i componenti del Comitato sono vincolati al segreto relativamente alle informazioni acquisite, alle proposte e ai rilievi inerenti alle linee essenziali delle strutture e dell'attività dei Servizi, tale vincolo non si estende fino al punto di comprendere anche la documentazione che sia pervenuta al Comitato per vie non istituzionali, come si sarebbe verificato nella fattispecie;

che pertanto la ricorrente chiede a questa Corte di valutare il corretto uso del potere di decidere sulla sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 11 della legge n. 801 del 1977, così come esercitato dal Comitato parlamentare con la indicata nota del 19 febbraio 2002, non potendo procedere ulteriormente, poiché l'opposizione del segreto impedisce l'adozione di ogni decisione fondata su una prova generica.

Considerato che in questa fase del giudizio di mera delibazione senza contraddittorio appaiono sussistere i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dall'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, perché possa configurarsi un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, la cui risoluzione spetti alla competenza di questa Corte;

che, in particolare, sotto il profilo soggettivo, sussiste la legittimazione della Corte d'assise d'appello di Roma a sollevare conflitto, in quanto organo giurisdizionale competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta, in posizione di piena indipendenza garantita dalla Costituzione;

che anche il Comitato parlamentare per i servizi di informazione e di sicurezza e per il segreto di Stato è legittimato a resistere al conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente, nell'ambito delle materie di sua spettanza, la volontà del potere cui appartiene;

che, restando impregiudicata ogni ulteriore decisione anche in punto di ammissibilità, deve dichiararsi esistente la materia del conflitto, in quanto la ricorrente Corte d'assise d'appello di Roma lamenta la lesione di attribuzioni costituzionalmente garantite, in relazione alla opposizione del segreto di Stato da parte del Comitato parlamentare.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d'assise di appello di Roma nei confronti del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e di sicurezza e per il segreto di Stato, con il ricorso in epigrafe;

Dispone:

a) *che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla Corte d'assise d'appello di Roma, ricorrente;*

b) *che, a cura della ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Comitato parlamentare per i servizi di informazione e di sicurezza e per il segreto di Stato, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, in persona dei rispettivi Presidenti, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere poi depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dall'ultima notificazione, ai sensi dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 2003.

Il Presidente: CHIEPPA

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 giugno 2003.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 210

Ordinanza 3 - 11 giugno 2003

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Dichiarazioni asseritamente diffamatorie di un membro del Parlamento, rese nel corso di una trasmissione radiofonica - Procedimento penale a suo carico - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione del Tribunale di Como nei confronti della Camera dei deputati - Delibazione di ammissibilità - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilità del ricorso.

- Deliberazione della Camera dei deputati 13 giugno 2002.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, terzo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Riccardo CHIEPPA;

Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 13 giugno 2002 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Cesare Previti nei confronti di S. A., promosso dal Tribunale di Como, con ricorso depositato il 19 giugno 2002 ed iscritto al n. 225 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 7 maggio 2003 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Tribunale di Como, nel corso di un procedimento penale a carico del deputato Cesare Previti, imputato del reato di diffamazione per il contenuto di alcune affermazioni, ritenute offensive della reputazione di S. A., pronunciate durante una intervista trasmessa dalla RAI il 16 settembre 1997, ha sollevato, con ricorso depositato il 19 giugno 2002, conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera adottata dall'Assemblea nella seduta del 13 giugno 2002 (atti Camera, doc. IV-*quater*, n. 31, seduta n. 158), con la quale le affermazioni del deputato sono state dichiarate insindacabili a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che ad avviso del Tribunale ricorrente la predetta deliberazione — con la quale la Camera dei deputati ha affermato che i fatti oggetto del procedimento penale a carico del deputato Previti concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni — menomerebbe la sfera di attribuzioni dell'autorità giudiziaria investita del giudizio in quanto «basata su erronea valutazione dei presupposti della prerogativa», alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 10 e n. 11 del 2000;

che, in particolare, le dichiarazioni rese *extra moenia* sono riconducibili all'art. 68, primo comma, Cost. solo ove siano qualificabili «come esercizio di attività parlamentare, il che normalmente accade se e in quanto sussista una sostanziale corrispondenza di significato con le opinioni già espresse nell'ambito dell'esercizio delle funzioni parlamentari tipiche»;

che nel caso di specie le dichiarazioni in esame non sarebbero in alcun modo ricollegabili ad iniziative parlamentari tipiche adottate dal medesimo deputato e non potrebbero, quindi, ritenersi connesse con l'esercizio delle funzioni parlamentari;

che pertanto il Tribunale di Como propone ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, chiedendo alla Corte costituzionale di dichiarare che «non spettava alla Camera dei deputati la valutazione della condotta attribuita all'on. Cesare Previti, in quanto estranea alle previsioni dell'art. 68, primo comma, Cost.» e, conseguentemente, di annullare la deliberazione adottata dall'Assemblea.

Considerato che in questa fase la Corte è chiamata preliminarmente a decidere, senza contraddittorio tra le parti, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, se il ricorso sia ammissibile, in quanto esista materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza, in riferimento ai requisiti soggettivi e oggettivi richiamati dal primo comma dello stesso articolo, impregiudicata ogni decisione definitiva anche sull'ammissibilità;

che, quanto al requisito soggettivo, il Tribunale di Como è legittimato a sollevare il conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene nell'ambito delle funzioni giurisdizionali ad esso attribuite in relazione al giudizio penale in corso per il reato di diffamazione, in conformità al principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo il quale i singoli organi giurisdizionali, svolgendo le loro funzioni in posizione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono legittimati ad essere parte nei conflitti di attribuzione (v., da ultimo, ordinanze n. 23, n. 31, n. 35, n. 58, n. 59 e n. 86 del 2003);

che, parimenti, la Camera dei deputati è legittimata ad essere parte nel presente conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta in ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione (v., da ultimo, le ordinanze sopra citate);

che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto, il Tribunale di Como lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita, in conseguenza dell'esercizio, ritenuto illegittimo, del potere, spettante alla Camera dei deputati, di dichiarare l'insindacabilità, a norma dell'art. 68, primo comma, Cost., delle opinioni espresse dai propri membri nell'esercizio delle loro funzioni;

che dall'ordinanza possono ricavarsi le «ragioni del conflitto» e le «norme costituzionali che regolano la materia», come richiesto dall'art. 26, primo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

che in questa sede di prima deliberazione possono quindi ritenersi sussistenti i requisiti di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Como nei confronti della Camera dei deputati, con l'atto indicato in epigrafe;

Dispone:

- a) *che la cancelleria della Corte costituzionale dia comunicazione della presente ordinanza al ricorrente;*
- b) *che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 2003.

Il Presidente: CHIEPPA

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 giugno 2003.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

03C0661

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 40

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 24 aprile 2003
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Salute (Tutela della) - Norme della Regione Campania - Assistenza sanitaria mediante erogazione di prodotti dietetici - Stati morbosi per i quali è riconosciuta - Elencazione regionale riduttiva rispetto ai casi previsti dalla legge statale - Denunciata violazione della competenza dello Stato in ordine alla determinazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria - Esorbitanza dalla potestà legislativa concorrente spettante alle Regioni in materia di tutela della salute.

- Legge della Regione Campania 11 febbraio 2003, n. 2, art. 1.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. *m*), e terzo; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 1; decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001; decreto ministeriale 8 giugno 2001.

Amministrazione pubblica - Norme della Regione Campania - Obbligo per le amministrazioni che erogano il servizio di mensa di fornire pasti differenziati ai soggetti aventi problemi connessi all'alimentazione - Previsione riferita a tutte le amministrazioni operanti nella Regione, anziché soltanto a quelle regionali - Denunciata esorbitanza dall'ambito di competenza regionale - Violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione.

- Legge della Regione Campania 11 febbraio 2003, n. 2, art. 4.
- Costituzione, art. 120, comma secondo.

Ricorso per Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato, presso cui ha per legge domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12, nei confronti della Regione Campania, in persona del Presidente della regionale *pro tempore*, avverso la legge regionale n. 2 dell'11 febbraio 2003 (pubbl. nel bollettino ufficiale della regione n. 8 del 17 febbraio 2003), recante «Intolleranza alimentare ristorazione differenziata nella pubblica amministrazione istituzione osservatorio regionale» a seguito ed in forza della deliberazione del Consiglio dei ministri in data 4 aprile 2003 che ha deciso l'impugnativa della legge regionale di cui sopra (estratto dalla quale verrà depositata col presente ricorso).

Con il presente atto il Presidente del Consiglio dei ministri, come sopra rappresentato e difeso, ricorre a codesta Ecc.ma Corte costituzionale, per chiedere, ai sensi dell'art. 127, primo comma della costituzione (nuovo testo) e dell'art. 31 legge 11 marzo 1953, n. 87, la declaratoria di illegittimità costituzionale della epigrafata legge regionale, con particolare riferimento agli articoli 1 e 4; e ciò sulla base delle seguenti motivazioni.

L'art. 1, laddove riconosce l'assistenza sanitaria mediante l'erogazione di prodotti dietetici nei soli casi specificati alle lettere *a*), *b*) e *c*) del medesimo articolo, eccede dalla competenza legislativa regionale in materia per le seguenti ragioni:

1) violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera *m*) Cost. «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale». Infatti, l'art. 1 del d.lgs. n. 502 del 1992 attribuisce allo Stato l'individuazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria. Con successivi provvedimenti (d.P.C.M. 29 novembre 2001 e decreto ministeriale 8 giugno 2001) i livelli essenziali su citati sono stati infatti individuati ricomprendendo fra essi, oltre quelli indicati dalla legge regionale, anche l'erogazione di sostituti del latte materno per i nati da madri sieropositive per HIV, fino al compimento del sesto mese di età. La legge regionale, pertanto, disciplinando tale livello essenziale in senso riduttivo rispetto alla normativa statale, è da considerarsi illegittima.

2) Violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. la materia in esame rientra nella tutela della salute che la Costituzione riconosce quale legislazione concorrente della regione. La determinazione dei principi fondamentali va riservata pertanto alla legislazione dello Stato. Fra tali principi fondamentali rientrano i livelli essenziali di assistenza (art. 1 d.lgs. n. 502/1992; d.P.C.M. 29 novembre 2001; decreto ministeriale 8 giugno 2001) che pertanto non possono essere disciplinati dalla regione stessa.

3) Risulta censurabile anche l'art. 4 della legge regionale il quale, disponendo l'obbligo di fornire pasti differenziati ai soggetti aventi problemi connessi all'alimentazione in capo agli uffici della pubblica amministrazione delle università, degli istituti scolastici, delle strutture ospedaliere, operanti sul territorio campano, che erogano il servizio mensa, impone un obbligo diretto a tutte le amministrazioni pubbliche e non soltanto a quelle regionali, travalicando l'ambito di competenza riservato all'ente territoriale, in violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regione previsto dall'art. 120, secondo, secondo comma, Cost.

P. Q. M.

Chiede la Corte Ecc.ma voglia dichiarare costituzionalmente illegittima la legge della regione Campania 11 febbraio 2003, n. 2 nei suoi articoli 1 e 4.

Si depositeranno con l'originale notificato del presente ricorso:

- 1) estratto della deliberazione C.d.m. del 4 aprile 2003;*
- 2) copia della legge regionale impugnata.*

Roma, addì 14 aprile 2003

L'AVVOCATO DELLO STATO: Paolo COSENTINO

03C0464

N. 334

Ordinanza del 28 gennaio 2003 emessa dal Tribunale di Pescara nel procedimento penale a carico di D'Alessandro Luigi ed altro

Processo penale - Rimessione del processo - Rimessione per motivi di legittimo sospetto - Indeterminatezza della nozione di legittimo sospetto - Lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge.

- Codice di procedura penale, art. 45.
- Costituzione, art. 25, primo comma.

Processo penale - Rimessione del processo - Presentazione della richiesta - Effetti - Sospensione, eventuale o necessaria, del processo - Violazione del principio della ragionevole durata del processo.

- Codice di procedura penale, art. 47.
- Costituzione, art. 111.

IL TRIBUNALE

Preso atto della presentazione della richiesta di rimessione, e norma dell'art. 45 c.p.p., come modificato dalla legge n. 248/2002, da parte dell'imputato D'Alessandro Luigi e della sollevata questione di legittimità costituzionale da parte del p.m., dott. Giuseppe Bellelli;

OSSERVA

D'Alessandro Luigi, imputato nel presente procedimento pendente dinanzi a questo giudice, dopo aver avanzato, nel corso dello stesso procedimento, diverse stanze di ricusazione e di rimessione, dichiarate inammissibili, ha presentato richiesta di rimessione ai sensi dell'art. 45 c.p.p. come modificato dalla legge n. 248/2002, assumendo la sussistenza di gravi situazioni locali tali da determinare motivi di legittimo sospetto.

Alle udienze del 3 dicembre 2002, il p.m. ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 45 e 47 c.p.p., come recentemente modificati, per violazione rispettivamente degli artt. 25 e 111 della Costituzione, ritenendo che «la nozione di legittimo sospetto», non basata su criteri certi ed oggettivi, permetta, sulle basi di mere illazioni e prospettazioni, anche prive di prove idonee e dimostrare un effettivo pregiudizio per la libera determinazione delle persone che partecipano al processo», il trasferimento del processo dalla sua sede naturale, così vio-

lando il principio sancito dall'art. 25, primo comma, della Costituzione. Ha altresì evidenziato che la sospensione, eventuale o necessaria, del processo a norma dell'art. 47 c.p.p., sia in palese contrasto con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.).

Ritiene questo giudice che le questioni prospettate dalla Pubblica accusa meritino di essere sottoposte al vaglio della Corte costituzionale, in quanto fondate e rilevanti.

Invero, art. 25 Cost., in base al quale nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge garantisce copertura costituzionale — seppur implicitamente, come sottolineato dalle migliore dottrina — al principio di tassatività, elemento fondente di quello di legalità e cardine di un diritto penale moderno, principio di tassatività che prescrive il dovere del legislatore di procedere, al momento della creazione della norma, ad una precisa determinazione della fattispecie legale, nella specie della vicenda che giustifichi la *translatia iudicii*.

Al contrario la locuzione «gravi situazioni locali tali da turbare la svolgimento dei processo e non altrimenti eliminabili» che determinano motivi di legittimo sospetto contenute nell'art. 45, primo comma c.p.p., lungi dal fornire al giudice parametri ben definiti per la sua valutazione e della scoraggiare reiterate richieste puramente dilatorie, rende incontrollabile ed arbitrario l'accertamento dei presupposti dell'istituto voluto dal legislatore, per l'assenza di esatti riferimenti normativi. Non può non rilevarsi come le stesse turbative allo svolgimento, riferite alla «libertà di determinazione delle persone» o alla «sicurezza», o «incolumità pubblica», inevitabilmente cadono nel vago se assunte come fonti di legittimo sospetto. È infatti insito nella struttura della norma, così come recentemente riformulata, il rischio della circolarità: la prova di un fattore perturbante di un processo diventa, al tempo stesso, prova di legittimo sospetto e viceversa, con conseguente effettiva indeterminatezza della nozione di legittimo sospetto. Perché non venga violato l'art. 25 Cost. non è sufficiente, infatti, che sia predeterminato il nuovo giudice territorialmente competente, ma deve essere anche analiticamente individuato della legge il presupposto della rimessione, non potendosi ammettere formule vaghe od elastiche per il trasferimento del processo.

Quanto al secondo punto, da ritenersi parimenti fondata la questione di incostituzionalità dell'art. 47 c.p.p., laddove prevede la sospensione — eventuale o obbligatoria — del processo in relazione all'art. 111 Cost. che esige che la legge assicuri la ragionevole durata del processo.

Pur essendo, infatti, il legislatore libero di scandire le diverse fasi processuali, non può scegliere, tra le diverse soluzioni, quella che comporti, sia pure in casi estremi, la paralisi dell'attività processuale, perchè, impedendo sistematicamente tale attività mediante la facile riproposizione di istanze di rimessione, formalmente ineccepibili anche se in concreto prive di ogni fondamento, si finirebbe con il negare la stessa nozione del processo con rilevanti danni alla amministrazione della giustizia, si da compromettere il bene costituzionale della efficienza del processo, enucleabile dai principi costituzionali che regolano l'esercizio della funzione giurisdizionale.

Ritenendo che il presente giudizio, per la cui definizione è prevista una istruttoria particolarmente ridotta (audizione di un unico teste, già costituito parte civile) che ben può svolgersi nella stessa udienza di discussione, non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle prospettate questioni di legittimità costituzionale, come sopra esposte, va disposta l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale con conseguente sospensione del giudizio sino all'esito del giudizio di legittimità costituzionale.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 legge n. 87/53 dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio sino all'esito del giudizio di legittimità costituzionale.

Dispone che a cura della cancelleria copia della ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale venga notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Pescara, addì 28 gennaio 2003

Il giudice: SALVIA

03C0574

N. 335

*Ordinanza del 6 marzo 2003 emessa dal g.u.p. del Tribunale di Palermo
nel procedimento penale a carico di Guccione Gioacchino*

Reati e pene - False comunicazioni sociali - Nuova disciplina - Configurazione quale reato contravvenzionale - Conseguente riduzione del termine di prescrizione - Impossibilità di garantire l'effettività della sanzione (in contrasto con quanto imposto dalla direttiva comunitaria n. 68/151) - Mancata previsione di un adeguato mezzo processuale in grado di consentire la celebrazione del processo entro i termini di prescrizione stabiliti - Violazione dell'obbligo di conformare la legislazione ai principi dell'ordinamento comunitario.

- Codice civile, artt. 2621 e 2622, come modificati dal d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61.
- Costituzione, artt. 10, 11 e 117.

IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 72/1999 R.G.N.R. n. 3092/1999 R.G.G.I.P.

OSSERVA

Va preliminarmente valutata la rilevanza della questione di legittimità Costituzionale nel presente procedimento degli artt. 2621 e 2622 c.c. come novellati dalla legge n. 61/2002.

All'uopo opportuno specificare che nei confronti dell'imputato di questo procedimento il Pubblico Ministero ha chiesto il decreto che dispone il giudizio per un fatto sussunto negli artt. 110 c.p. e 2621 cod. civ. commesso in Palermo fino al 30 giugno 1999, oltre che del reato di cui all'art. 629 c.p.

L'imputato ha quindi chiesto di definire il procedimento allo stato degli atti, con le forme del rito abbreviato.

Tanto premesso, va rilevato che il Pubblico Ministero ha esercitato l'azione penale sotto la vigenza della abrogata previsione normativa del reato di false comunicazioni sociali.

Esso prevedeva all'art. 2621 cod. civ. salvo che il fatto costituisse reato più grave « ... la pena della reclusione da uno a cinque anni e la multa da lire due milioni a venti milioni».

A mente dell'art. 157 c.p. questo delitto si prescriveva in dieci anni in via ordinaria ed in quindici anni se prorogato il termine di prescrizione.

La novella sopra menzionata, la n. 61 del 2002, ha modificato la figura del reato scindendola in due diversi articoli del codice civile:

l'art. 2621 c.c. che punisce a titolo di contravvenzione il reato di false comunicazioni sociali, con pena fino ad un anno e sei mesi di arresto, se dal fatto non deriva danno a soci e creditori.

l'art. 2622 c.c. che punisce i soggetti in esso specificati, a querela del socio o creditore, laddove costoro hanno subito un danno patrimoniale dalla condotta tipica, alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

Il termine di prescrizione, pertanto, nelle ipotesi modificate è ovviamente di molto ridotto.

Tanto premesso, va rilevato che il contenuto della direttiva CEE n. 68/151, norma vincolante per gli Stati membri, impone una «adeguata sanzione nelle ipotesi di mancata pubblicazione del bilancio e del conto profitti e perdite».

Sotto questo profilo si può dubitare del fatto che le norme incriminatrici, come sopra modificate, possano essere idonee a garantire, per i tempi di prescrizione estremamente brevi, non solo l'adeguatezza, ma anche l'effettività la proporzionalità e la capacità dissuasiva della sanzione di essa (avuto riguardo anche alla complessità degli accertamenti da svolgere per accertare il delitto e la sua entità, in relazione ai parametri dagli stessi articoli dettati per la rilevanza penale della condotta — si veda Corte di giustizia sentenza del 21 settembre 1989, C-68/1988).

Sempre al fine di esprimere il giudizio sulla rilevanza delle questioni sollevate, per ordine espositivo, va ricordato che agli artt. 10 e 11 Cost. prevedono e sanciscono l'autolimitazione della sovranità nazionale in condizione di parità con gli altri Stati per assicurare la pace e la giustizia fra le nazioni, e che l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute.

La questione, così posta, in relazione ai due principi sopra formulati, non può prescindere dal dettato di cui all'art. 117 della Costituzione che, rispetto a quanto statuito dagli artt. 10 e 11 della Costituzione, sono, già nel corpo della stessa Carta Costituzionale, immediata e diretta specificazione.

Infatti la norma, siccome innovata dalla legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, all'art. 3 afferma: «la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali».

La norma fissa pertanto nella Costituzione l'obbligo per il legislatore di conformarsi, oltre che alle disposizioni della Costituzione medesima, ai principi dell'ordinamento comunitario; se il legislatore non rispetta tale obbligo nel legiferare ha già violato la relativa disposizione costituzionale.

La direttiva CEE n. 68/151 — che come di seguito si specificherà — opera nel nostro ordinamento grazie ai principi di autolimitazione della sovranità (artt. 10 - 11 nonché 117 Cost.) in materia di falso in bilancio all'art. 6 prevede che «gli Stati membri stabiliscono adeguate sanzioni per i casi di mancata pubblicità del bilancio e del conto profitti e perdite, come prescritta dall'art 2 par. 1, lettera f) mancanza nei documenti commerciali delle indicazioni obbligatorie di cui all'art. 4», e ciò per attuare e rendere efficaci e proteggere gli interessi dei soci e dei terzi, così come previsto negli Stati membri, a mente dell'art. 58 secondo comma del trattato CEE.

Ciò posto, per il giudizio di rilevanza nel presente procedimento, è da chiedersi prima se la Corte costituzionale può avere spazi decisionali allorché le si chiedi una abrogazione di norme penali più favorevoli al reo — come nel caso in specie — rispetto alla previgenza di norme della stessa natura penale, ma meno favorevoli quanto al regime sanzionatorio. Opera, infatti, il principio di cui all'art. 25 Costituzione.

In linea generale la giurisprudenza Costituzionale presenta due fondamentali arresti circa gli effetti delle proprie decisioni:

1) in caso di dichiarazione di incostituzionalità di legge abrogante, «... ridiventano operanti le norme abrogate dalle disposizioni dichiarate illegittime» (si vedano, per tutte, le sentenze 107/1974 e 108/1986). E comunque rimanendo — per il dettato dell'art. 136 Cost. — «... proibito applicare norme che siano state dichiarate costituzionalmente illegittime», atteso che le norme, che per effetto delle dichiarazioni di illegittimità hanno perso vigore e sono state eliminate dall'ordinamento, non possono di conseguenza nemmeno più trovare applicazione in sede giudiziaria (nel giudizio *a quo* come negli altri procedimenti pendenti). Corte cost. 127/66 e 48/1970.

2) Secondo altre decisioni invece si determinerebbe un vuoto normativo che il legislatore dovrebbe, a seguito della pronuncia della Suprema Corte, affrontare e risolvere in osservanza dei principi della Costituzione. Quanto alla configurabilità di una decisione, come nel caso che trattiamo, e dunque alla possibilità che a seguito della abrogazione di una norma penale, per incostituzionalità della stessa, possa rivivere altra fattispecie incriminatrice, più grave rispetto alla abrogata norma incostituzionale, la Corte, nella sentenza n. 148 del 1983 ha così statuito: «... Una è la garanzia che i principi del diritto penale costituzionale possono offrire agli imputati circoscrivendo l'efficacia spettante a dichiarazioni di illegittimità delle norme penali di favore, altro è il sindacato cui le norme stesse devono pur sempre sottostare, a pena di istituire zone franche del tutto imprevedute dalla Costituzione all'interno delle quali la legislazione stessa diverrebbe incontrollabile. In secondo luogo le norme penali di favore fanno anche esse parte del sistema al pari di qualunque altra norma costitutiva dell'ordinamento». Esse devono, pertanto, e come tutte le altre, ispirarsi al più generale e superiore principio di ragionevolezza tutelato dall'art. 3 Cost. che si vuole debba sottendere la produzione e formazione delle leggi.

Soccorre all'uopo quanto dalla stessa Corte deciso in relazione al generale ed astratto principio cui deve sempre ispirarsi l'intero nostro ordinamento giuridico:

«Nel giudizio sulla razionalità di una certa disciplina non si deve guardare soltanto alla posizione formale di chi ne è destinatario, ma anche alla funzione e allo scopo cui essa è preordinata» (sentt. 132/1984; 53/1987; 55/1989).

Pertanto, deve ritenersi inammissibile che vi siano norme emanate dal legislatore che possano sfuggire al controllo dei giudici delle leggi, per ragioni di tutela degli interessi dell'intera collettività.

Ciò posto ne discende — anche alla luce di quanto dalla stessa Corte affermato — che può essere chiesto al giudice delle leggi un intervento sulla norma penale di maggior favore per il reo, rispetto al dettato di una legge precedente meno favorevole.

Il giudice ben sa — tuttavia — che la Corte costituzionale con ordinanza n. 175/2001 ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, della legge 25 giugno 1999, n. 205, concernente l'abrogazione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale.

E che la stessa Corte così ha statuito:

« ... la questione tendente a reintrodurre una fattispecie criminosa abrogata, manifestamente eccede i compiti della Corte, poiché la qualificazione delle condotte ai fini della repressione penale è espressione di una scelta discrezionale riservata al legislatore.

Nel corpo della stessa ordinanza è dato leggere:

«che, a prescindere da ogni valutazione circa il presupposto dal quale muove il remittente, ostano ad uno scrutinio di merito della questione i limiti propri della giustizia costituzionale alla quale non compete porre una disciplina transitoria intesa a introdurre, come si vorrebbe nella specie, condizioni di procedibilità e di punibilità che, secondo la stessa prospettazione del remittente, sarebbero estranee all'ambito di operatività dell'art. 19 della legge n. 205 del 1999; che questa Corte ha infatti reiteratamente affermato esserle precluso, in materia penale, ogni intervento additivo che si risolva in un aggravamento della posizione sostanziale dell'imputato (v. ordinanze n. 317 del 2000, n. 337 del 1999, n. 413, n. 392 e n. 106 del 1998, e n. 297 e n. 178 del 1997); che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile».

Ed ancora che la Corte con sentenza n. 330 dell'11 luglio 1996 ha ribadito:

secondo la costante giurisprudenza della Corte, in forza del principio di stretta legalità dei reati e delle pene, sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost. il potere di creare fattispecie penali o di aggravare le pene è esclusivamente riservato al legislatore, sicché esula dai poteri del giudice costituzionale emanare una pronuncia dalla quale possa derivare l'introduzione, o la reintroduzione, di figure di reato o di aggravamenti di pena.

Tuttavia il caso in esame non richiede alla Corte un intervento in contrasto con l'art. 25, né un aggravamento della pena o comunque della posizione sostanziale dell'imputato, ma chiede di intervenire sulla peculiare situazione di una norma interna dello Stato in contrasto con quella sovranazionale nella misura in cui la norma interna non consente l'effettività della sanzione. Rimanendo la quantificazione di quest'ultima indubbiamente tra le facoltà del legislatore, nella entità che egli intende codificare; da irrogarsi, però, con un processo che non debba necessariamente — per i brevi termini di prescrizione e la complessità degli accertamenti da effettuare — arenarsi inevitabilmente tra la fase delle indagini preliminari e quella, al più, del giudizio di primo grado, con la conseguenziale indefettibile declaratoria di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione del reato.

In relazione a ciò è necessario, ancora, richiamare quanto più in generale affermato dalla Corte di Giustizia in una causa pendente tra la Commissione delle comunità Europee e la Repubblica Ellenica, nella sentenza del 21 settembre 1989, C 68/1988. Nella stessa è dato leggere che: «in ogni caso la sanzione alle violazioni del diritto comunitario devono avere carattere di effettività proporzionalità e capacità dissuasiva».

Ciò posto, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 113 del 19 aprile 1985, ha affermato che: «anche le statuizioni della Corte di Giustizia sono a pieno titolo diritto comunitario, al pari delle disposizioni contenute nei trattati e negli atti di diritto derivato».

Ciò basta per ritenere, allora, che i principi in tema di effettività, proporzionalità e capacità dissuasiva della pena, enucleati dalla Corte di Giustizia sono vincolanti per gli Stati membri al pari del diritto comunitario, e da essi il legislatore, in forza dell'art. 117 Cost. non può discostarsi.

In questi termini la Corte — a parere di questo giudice — in applicazione dei principi posti dagli artt. 10, 11 e 3 della Costituzione, nonché dalla direttiva n. 68/151 — può sindacare nel merito la questione decidendo l'eventuale incostituzionalità delle due disposizioni di legge nella parte in cui, attraverso i brevi termini di prescrizione previsti dalla disposizione generale di cui all'art. 157 c.p. non si rende attuabile la direttiva CEE che impone comunque l'adeguatezza della sanzione nel caso del reato di false comunicazioni sociali; *ergo*, e prima ancora nella parte in cui non consente l'effettività del processo.

Si ritiene, conseguentemente, rilevante la questione di costituzionalità degli artt. 2621 e 2622 c.c. in relazione agli artt. 10, 11 e 117 Cost.

Ciò posto, ed entrando ora nel merito della non manifesta infondatezza dell'anzidetta questione di legittimità, va osservato che secondo l'art. 117 della Costituzione: «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni, nel rispetto della Costituzione nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali».

Si è già osservato che testualmente la norma pone al legislatore un limite invalicabile, come ed al pari delle disposizioni costituzionali.

Si deve immediatamente procedere, allora, alla verifica della natura giuridica e della efficacia della direttiva prima di esaminare il merito di tale seconda questione al fine di stabilire se la direttiva rientra o meno nell'ordinamento comunitario e se è fonte di obblighi internazionali.

La giurisprudenza e la dottrina (Fiandaca- manuale di diritto penale) sono certamente concordi nel ritenere che la legislazione, «comunitaria può anche condizionare l'ambito di applicazione della fattispecie incriminatrice dell'ordinamento interno: e ciò in virtù del principio del primato del diritto comunitario, per il quale la norma comunitaria deve prevalere sulla norma penale interna».

« ... La norma penale incriminatrice può venire a contatto sia con un regolamento comunitario — con un atto, cioè, che crea rapporti giuridici anche tra singoli cittadini — sia con una direttiva — con un atto normativo, ciò che vincola gli Stati membri solo riguardo ai fini ed agli obiettivi da raggiungere —, sia con le norme dei trattati (che fissano gli obiettivi interni generali, i mezzi e le competenze e sono recepite in appositi atti normativi con peculiari procedimenti di formazione).

È ora da definire se ed in che termini la direttiva comunitaria ha efficacia normativa diretta oltre che sugli stati membri anche sui soggetti del loro ordinamento, se cioè essa può essere considerata fonte di norme comunitarie così come i regolamenti.

La Corte costituzionale, così come alcune voci in dottrina (*cf.* MUCCIARELLI, Osservazioni, 409; SGUBBI, diritto penale 1230; MONACO l'esecuzione delle direttive comunitarie nell'ordinamento Italiano in Foro Italiano, 1977 I, 2325) ha affermato che «le direttive Comunitarie a differenza dei regolamenti non hanno di regola efficacia normativa diretta, in quanto si rivolgono generalmente agli Stati membri, ai quali chiedono l'adozione, entro certi limiti, di provvedimenti legislativi, regolamentari o amministrativi, per il conseguimento di determinati obiettivi comuni. (Corte cost. 163/1977)». «In linea di principio le direttive fondano obblighi per gli stati membri e non direttamente anche per i soggetti del loro ordinamento interno». «Ciò non toglie che anche le direttive possano avere molteplici effetti a livello di fonti primarie, nell'ordinamento interno: per esempio per quanto riguarda i rapporti tra Stato e Regioni».

La Corte costituzionale ha affermato, infatti, che «le direttive solo di regola non hanno efficacia diretta come le altre fonti di diritto comunitario, poiché in alcuni casi possono contenere disposizioni precettive idonee a produrre effetti diretti nei rapporti tra gli Stati membri destinatari e i soggetti privati» (sent. n. 182/1976). L'efficacia deve essere valutata in relazione non solo alla forma, ma anche alla sostanza dell'atto ed alla sua funzione nel sistema del trattato.

La dottrina ha specificato che sono direttamente applicabili le c.d. direttive analitiche, quelle cioè che contengono precetti sufficientemente individuati e specifici. Diversamente opinando si avrebbe come «conseguenza sconcertante il far dipendere la rilevanza penale di certi comportamenti non dalla loro conformità o no alla fattispecie tipica, bensì dalla diligenza del legislatore in ordine al rispetto sul piano formale degli obblighi impostigli dalla direttiva» (Fiandaca *op.cit.*).

Venendo ora a trattare della direttiva CCE n. 68/151, questa, va rilevato, in quanto contenente un precetto che afferisce alla materia penale, per l'operare del principio di cui all'art. 25 Cost. non può, *ex se*, in caso di contrasto con il diritto interno, produrre effetti direttamente sui cittadini; non vi è dubbio che la norma comunitaria, di cui si tratta, pone degli obblighi e produce effetti diretti sugli stati membri. Essa pertanto senza esitazione può definirsi come fonte di vincoli ed obblighi per gli stati membri. (art. 117 Cost.)

In caso di contrasto, pertanto, tra la norma interna e quella comunitaria si deve prospettare il medesimo alla Corte costituzionale affinché sia questa a valutarlo come eventuale violazione da parte del legislatore interno del dettato, in primo luogo ed in via diretta, dell'art. 117 che lo vincola espressamente alla produzione normativa internazionale, in secondo luogo dei principi di cui agli artt. 10 e 11 della Carta costituzionale che hanno posto le fondamenta per la ricezione delle norme provenienti dall'ordinamento soprannazionale, e che stanno a fondamento del nuovo testo dell'art. 117 della predetta Carta.

La direttiva 68/151 CEE del 9 marzo 1968 ha come fine quello di « ... coordinare per renderle equivalente le garanzie che sono richieste negli Stati membri, alle società, a mente dell'art. 58 secondo comma del Trattato, per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi», e ciò attraverso «il coordinamento delle disposizioni nazionali concernenti la pubblicità e la validità degli obblighi ...» «soprattutto in ordine alla tutela dei terzi ... poiché esse società non offrono altra garanzia che il patrimonio sociale, considerando che la pubblicità deve consentire a terzi di conoscere gli atti essenziali della società ... *omissis* ... considerando che la tutela dei terzi deve essere assicurata mediante disposizioni che limitino per quanto possibile le cause di invalidità delle obbligazioni assunte in nome della società, considerando che necessario, per garantire la certezza del diritto nei rapporti tra le società ed i terzi, nonché nei rapporti tra soci, limitare i casi di nullità.

Pertanto, gli Stati membri stabiliscono adeguate sanzioni per i casi di — mancata pubblicità del bilancio e del conto profitti e perdite, come prescritta dall'art. 2 paragrafo 1 lettera *f*) mancanze nei documenti commerciali delle indicazioni obbligatorie di cui all'art. 4».

Mentre è evidente la *ratio* della norma contenuta nella direttiva — la tutela dei diritti terzi creditori e dei soci — va approfondita la possibilità di operare logicamente la equiparazione della condotta di omessa pubblicità del bilancio e del conto profitti e perdite e quella della condotta di falsificazione di tali documenti ed in genere delle comunicazioni sociali.

Avuto allora riguardo alla *ratio* della suddetta direttiva, e cioè la tutela dei diritti dei soci e dei terzi che, hanno come unica garanzia il patrimonio sociale, appare ragionevole concludere che, se lesione di tali diritti vi è nella condotta omissiva della pubblicazione di un documento che rappresenti la condizione economica e finanziaria di una società, ugualmente detta lesione si annida, forse più insidiosa, nella falsa rappresentazione di una scrittura come il bilancio, che è rappresentativa della detta condizione economica e finanziaria di una società in un dato arco temporale; condotta che può concretarsi anche nella omissione di una iscrizione di una voce in bilancio.

Nella condotta di false comunicazioni sociali, secondo questo giudice, è compresa, come una delle forme di manifestazione della condotta medesima, la omissione della rappresentazione della reale situazione economico-patrimoniale di una società; e del resto la condotta omissiva è pure esplicitamente prevista come forma di manifestazione della fattispecie tipica dello stesso art. 2621 c.c. e 2622 c.c. nella forma delle omissioni delle informazioni previste dalla legge.

Tanto premesso circa la omogeneità delle condotte previste dalla norma interna e dalla norma comunitaria, va valutato il dedotto contrasto tra le stesse norme, afferente alla inadeguatezza della tutela, avuto riguardo al mezzo processuale, che il legislatore italiano ha riservato al bene giuridico che viene offeso con le condotte tipizzate, dalle fattispecie interna vita alla luce di quella comunitaria.

Invero, come sopra già evidenziato, l'art. 6 della citata direttiva dispone «gli Stati membri stabiliscono adeguate sanzioni per i casi di mancata pubblicità del bilancio e del conto profitti e perdite ...».

È lecito, dunque, dubitare dell'adeguatezza della sanzione prevista dal legislatore italiano per i reati di cui si tratta.

Non può che richiamarsi qui quanto osservato allorché; si è affrontato il profilo della rilevanza della questione che ci occupa.

Il concetto di adeguatezza della sanzione, accompagnato dal carattere di effettività, proporzionalità e capacità dissuasiva di essa, appare violato dalle due disposizioni impugnate, contenute nel codice civile. Ciò malgrado il carattere precettivo della pronuncia della Corte di Giustizia che i suddetti principi ha posto, a carattere che, si ribadisce, la stessa Corte costituzionale ha riconosciuto.

Detto principio è da considerarsi eluso in radice allorché si consideri la estrema difficoltà in concreto, a seguito della modifica della disposizione di cui all'originario 2621 c.c. di pervenire, non tanto ad una adeguata sanzione penale, quanto, ed ancor prima ad una effettiva irrogazione di qualsivoglia sanzione, nella entità che il legislatore interno ritiene proporzionata all'offesa, (entro i termini di prescrizione del reato di cui alle norme impugnate).

Invero, la norma di cui all'art. 2621 c.c. e quella di cui all'art. 2622 c.c. prevedono per l'ipotesi contravvenzionale una pena fino ad un anno e sei mesi di arresto, per il delitto la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

Il primo si prescrive in tre anni ed il secondo in cinque; le proroghe consentono di giungere a quattro anni e sei mesi ed a sette anni. Entro questi termini, consideriamo quelli prorogati, deve garantirsi la definizione del processo con sentenza passata in giudicato.

L'accertamento del fatto-reato di false comunicazioni in bilancio richiede certamente numerosi complessi accertamenti tecnici su una lunga serie di dati economici emergenti dalla acquisizione lettura e comparazione di moltissimi documenti — spesso relativi a numerosi anni di esercizio.

È frequente nella istruzione di processi — come quello per il quale questo giudice procede — che già la *notitia criminis* sia datata, al momento in cui viene all'attenzione degli inquirenti. È frequente, poi, che il Pubblico Ministero, attivatosi in tempo, incontri difficoltà nell'acquisire tutti i documenti da cui trarre il dato o la prova della condotta tipica. Vi sono poi i tempi del processo, o dibattimento di primo e secondo grado, quindi il giudizio di legittimità.

Nel nostro sistema processuale, a meno che non si configuri un meccanismo processuale che in alcuni casi sospenda i termini di prescrizione, i reati di false comunicazioni in bilancio sono, dunque, destinati a rimanere impuniti.

Ciò si badi bene, non per una patologia del sistema processuale, ma — al di là di qualche raro caso in cui si deve valutare una violazione di facile lettura — per la oggettiva complessità degli accertamenti e delle valutazioni tecnico contabili che questa fattispecie richiede, in relazione alle caratteristiche strutturali sue proprie ed anche in relazione alle garanzie previste nel nostro sistema processuale.

Questa condizione di sostanziale impunità dei fatti astrattamente configurati come reato nelle fattispecie di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c., nel violare la direttiva comunitaria sopra riportata, (sulla cui capacità precettiva si è detto), nonchè nel violare il principio di effettività, adeguatezza e capacità dissuasiva della sanzione, posto dalla Corte di giustizia, da elevarsi a rango di norma comunitaria secondo la Corte costituzionale, integra — secondo questo giudicante — in sé la piena violazione dell'art. 117 della Costituzione.

È utile a questo punto fare un riferimento concreto da porre ad esempio di quanto si è appena osservato, rilevando che, ad esempio, nello stesso procedimento pendente innanzi a questo giudice e nel quale è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale sono state condotte lunghe ed articolate indagini preliminari, soprattutto per la necessità di complessi accertamenti di natura tecnica, tanto che l'avvio del procedimento risale al 1999 e la richiesta di rinvio a giudizio è stata formulata soltanto il 25 luglio 2001.

Tali tempi delle indagini preliminari, in un procedimento come quello in trattazione, sono da ritenersi fisiologici, attesa la complessità degli accertamenti necessari all'accertamento dei fatti; e deve ritenersi in generale che i processi che hanno ad oggetto condotte di false comunicazioni sociali, richiedono di regola indagini più lunghe di altre per natura stessa — particolarmente complessa — dei fatti da verificare ed ascrivere agli imputati.

Certo va sempre considerata la possibilità che la verifica processuale di una delle condotte tipizzate dalle due fattispecie possa essere celere e rispettare i tempi di prescrizione di reato; ciò a ben vedere coinciderebbe con l'accertamento di fatti di minore gravità o di più facile verifica probatoria. Si tratterebbe di processi relativi a singoli fatti di reato tempestivamente iscritti dal Pubblico Ministero nel registro degli indagati in quanto oggetto di altrettanto tempestiva *notizia criminis*, contestati ad un numero ridotto di soggetti.

Si determinerebbe, allora, nel quotidiano della applicazione delle due norme incriminatrici, la vera disparità di trattamento. Infatti i processi per reati di false comunicazioni sociali se inerenti a fatti di relativa gravità giungerebbero — con buona probabilità — a definizione con sentenza passata in giudicato. Al contrario i fatti più gravi, per i quali sono — di regola e come nel caso di specie — necessarie indagini particolarmente complesse, sotto il profilo tecnico, questi fatti, specie se reiterati nel tempo rimarrebbero costantemente impuniti.

Pertanto, tenuto conto di tutte le considerazioni svolte, la questione come sopra formulata appare non manifestamente infondata.

P. Q. M.

Visti gli artt. 2621, 2622 codice civile; 10, 11, 117 della Costituzione;

Vista la direttiva n. 68/151 CEE del 9 marzo 1968; 23 legge 11 marzo 1953 n. 87

Solleva la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2621 e 2622 c.c. come modificati dal d.lgs. n. 61/2002 per contrasto con gli artt. 10, 11 e 117 della Costituzione ed in relazione al dettato della direttiva CEE n. 68/151 nella parte in cui non consentono l'effettività, a mezzo di idoneo meccanismo processuale, della adeguata sanzione penale prevista dalla direttiva medesima e nella parte in cui non prevedono adeguato mezzo processuale in grado di consentire la celebrazione del processo penale entro i termini di prescrizione dei reati previsti dalle stesse norme, avuto riguardo alla direttiva CEE n.68/151.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale ed ordina la sospensione del procedimento.

Ordina che a cura della cancelleria, ha presente ordinanza sia notificata alle parti nonché al Pubblico Ministero, al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Palermo, addì 6 marzo 2003

Il giudice: LICATA

03C0575

N. 336

*Ordinanza del 25 febbraio 2003 emessa dal Tribunale di Como
nel procedimento penale a carico di Okundaye Itohan*

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Insussistenza dei presupposti per l'applicabilità di tale misura restrittiva - Violazione del principio di ragionevolezza - Contrasto con il principio di uguaglianza formale, per la disparità di trattamento rispetto ad analoghi ipotesi di reato.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dall'art. 13, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13.

IL TRIBUNALE

Letta l'istanza con la quale all'udienza del 4 gennaio 2003 il pubblico ministero in sede ha chiesto sollevarsi questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 comma 5-*quinquies* decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 così come modificato dall'art. 13 legge 30 luglio 2002, n. 189;

Sentite le parti;

A Scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza;

PREMESSO

che in data 2 gennaio 2003 la sedicente Okundaye Itohan stata tratta in arresto in flagranza del reato di cui all'art. 14 Comma 5-*ter* d.l.vo n. 286/1998, in conformità al disposto del comma 5-*quinquies* del medesimo articolo come modificato dall'art. 13 legge n. 189/2002, e che la stessa stata tratta a giudizio direttissimo in conformità alla medesima disposizione;

che, in sede di richiesta di convalida dell'arresto, il pubblico ministero ha sollevato dubbi di costituzionalità sulla norma indicata più sopra, sotto i profili che si specificheranno appresso;

che la norma in questione deve trovare applicazione nel giudizio in corso, costituendo la stessa il parametro al quale rapportare la legittimità dell'arresto operato dalla PG, di modo che la questione è rilevante ai fini del decidere;

che la questione non appare manifestamente infondata per i seguenti;

MOTIVI

1. — Premessa, — La novella del luglio 2002 ha ridisegnato le ipotesi criminose relative alle conseguenze per il cittadino extracomunitario che, sprovvisto di un valido titolo di permanenza nel nostro Paese, venga trovato sul territorio nazionale.

In particolare, la norma incriminatrice oggetto dell'ipotesi di reato contestata nel presente procedimento è quella dell'art. 14 comma 5-*ter* d.l.vo n. 286/1998, ai sensi del quale «Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-*bis* è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno». L'intimazione cui la norma rinvia è quella che il questore emana nei confronti del cittadino extracomunitario «quando non sia stato possibili trattener[lo] presso un centro di per-

manenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito l'espulsione o il respingimento», nel quale caso allo straniero viene intimato di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni.

Nel caso in esame, la Okundaye aveva ricevuto il provvedimento di espulsione del questore di Prato in data 11 ottobre 2002, essendo poi rivenuta sul territorio nazionale il giorno dell'arresto e quindi oltre il termine di cinque giorni imposto dall'ordine di espulsione. Sulla base di questi elementi gli agenti operanti hanno ritenuto sussistente la flagranza del reato di cui all'art. 14 comma 5-*ter* sottoponendo di conseguenza la straniera, ai sensi del successivo comma 5-*quinqüies*, all'arresto obbligatorio previsto dal tale norma.

2. — Contrasto con l'art. 13 Cost. — Questo giudice ritiene non manifestamente infondati i prospettati dubbi di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 14 comma 5-*quinqüies* d.l.vo n. 286/1998.

Sotto un primo aspetto, si ritiene che la previsione generale di un obbligo di arresto da parte della PG per il reato di cui all'art. 14 comma 5-*ter* violi il dettato dell'art. 13 Cost. L'articolo in questione, dopo aver affermato (comma 1) che la libertà personale è inviolabile ed aver specificato (comma 2) che eventuali restrizioni della libertà in questione quali detenzione, ispezione, perquisizione ed altre, possono essere disposte solo nei casi e modi previsti dalla legge e per atto motivate dell'autorità giudiziaria, detta, al comma 3, una norma derogatoria facoltizzando «in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge» l'autorità di pubblica sicurezza ad adottare «provvedimenti provvisori», immediatamente comunicati all'autorità giudiziaria e da questa convalidati entro brevissimi termini, a pena di decadenza dei provvedimenti stessi.

Tale previsione si è tradotta, nel sistema processuale penale vigente e limitandoci al profilo della limitazione della libertà personale in senso stretto, nel complesso delle disposizioni di cui agli artt. 380 e ss. c.p.p. i quali hanno legate il potere di intervento suppletivo dell'autorità di pubblica sicurezza (e, in taluni casi, dei privati) all'esistenza di uno stato di flagranza nel reato (definito all'art. 382 c.p.p.) nonché ad un complesso di condizioni positive e negative tra cui rilevano in modo particolare i limiti edittali previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p. per procedere, rispettivamente, all'arresto obbligatorio o facoltativo. L'individuazione di tali limiti è affiancata da un'elencazione di specifiche ipotesi di reato nella cui flagranza è consentita la provvisoria restrizione della libertà personale a prescindere dal trattamento sanzionatorio previsto dalle singole norme incriminatrici. Per quanto inoltre riguarda i casi di arresto facoltativo, all'esistenza delle condizioni suddette se ne affianca un'altra, prevista dall'art. 381 comma 4 allorché esso demanda all'autorità che procede all'arresto una valutazione in merito alla gravità (in concreto) del fatto od alla pericolosità del soggetto «desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto»: secondo uno schema, dunque, che ricalca il disposto dell'art. 133 c.p.

Tale valutazione, mentre nel caso dell'arresto facoltativo deve conseguire ad un giudizio caso per caso, nel caso dell'arresto obbligatorio di cui all'art. 380 consegue ad una valutazione effettuata in astratto dal legislatore.

La disciplina in questione si è arricchita, in sede sia codicistica che extracodicistica, di numerosi casi nei quali il legislatore ha ritenuto opportuno estendere il potere di arresto sia, per taluni reati, al di fuori dei casi di flagranza, sia al di fuori dei limiti edittali genericamente dettati dagli artt. 380 e 381 c.p.p.: v. ad es. l'art. 3 d.l. n. 152/1991 in tema di evasione; art. 6 legge n. 205/1993 in tema di discriminazione razziale, che prevede la facoltà di arresto in flagranza per i reati di cui all'art. 4 legge n. 110/1975. La norma di cui all'art. 14 comma 5-*quinqüies* rientra tra questi ultimi casi, prevedendo per i reati di cui ai precedenti commi 5-*ter* e 5-*quater* l'arresto obbligatorio in flagranza nonostante siano puniti con pene inferiori ai parametri generali ed addirittura — per il reato in contestazione nel presente procedimento — costituenti contravvenzione, laddove gli artt. 380 e 381 c.p.p. fanno esclusive riferimento a delitti.

La disciplina generale in tema di arresto è completata dalla previsione di cui all'art. 391 comma 5 c.p.p., che prevede la possibilità per il giudice chiamato a convalidare il provvedimento provvisorio assunto dall'autorità di pubblica sicurezza di applicare una misura cautelare coercitiva anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli art. 274 comma 1 lettera c) e 280 c.p.p., nei casi di delitti indicati nell'art. 381 comma 2 ovvero nei casi di delitti per i quali è consentito l'arresto anche al di fuori dei casi di flagranza.

Da ultimo, merita richiamare la norma di cui all'art. 121 disp. att. c.p.p. la quale obbliga il pubblico ministero, qualora non ritenga di avanzare al giudice della convalida richiesta di applicazione di misure coercitive nei confronti dell'arrestato, a provvedere con decreto motivato alla sua liberazione.

Tale essendo il quadro normativo di riferimento, si ritiene che una corretta interpretazione della norma costituzionale in tema di libertà personale non possa non tenere conto della relazione sistematica tra i commi 2 e 3 dell'art. 13: il potere attribuito all'autorità di pubblica sicurezza di cui al comma 3, infatti, deve leggersi in funzione esclusivamente derogatoria, anticipatoria e suppletiva rispetto alla generale competenza dell'autorità giudiziaria.

Confermano tale interpretazione sia la morfologia del procedimento per il successivo intervento di questa autorità, caratterizzate da termini ristrettissimi, sia l'impiego stesso dell'espressione «convalida» con riferimento all'intervento dell'autorità giudiziaria sul provvedimento provvisorio dell'autorità di pubblica sicurezza: espressione, quest'ultima, che in tutte le sue molteplici accezioni e specificazioni adottate nelle varie branche del diritto positivo sottintende sempre una imperfezione genetica dell'atto sul quale il successivo potere viene ad incidere.

Pertanto, appare corretto leggere il dettato costituzionale in questi termini: in tanto l'autorità di pubblica sicurezza può esercitare (nei casi eccezionali di necessità ed urgenza tassativamente predeterminati dal legislatore) il potere di ed al comma 3 in quanto ciò possa portare — una volta assicurata la conservazione dell'esistente mercé detto intervento suppletivo — all'esercizio del potere di limitazione della libertà personale da parte del suo legittimo titolare — l'autorità giudiziaria — nei casi e modi previsti dalla legge.

La norma dell'art. 391 comma 5 c.p.p., della quale si diceva prima, appare affatto coerente con tale interpretazione: il legislatore ha infatti volute creare un legame tra il potere di arresto da parte della PG ed il potere del giudice, chiamate a convalidare l'arresto, di disporre una misura cautelare anche al di fuori dei limiti edittali previsti dagli art. 274 e 280 c.p.p. Questa estensione è giustificata in ragione della gravità del fatto per il quale è stato disposta la misura precautelare, gravità valutata in astratto (arresto obbligatorio) e in concreto (arresto facoltativo).

La disposizione di cui al comma 1 dell'art. 121 disp. att. c.p.p. costituisce peraltro espressione del medesimo principio, imponendo l'immediata cessazione della misura precautelare qualora il pubblico ministero non ritenga di dover chiedere la sua trasformazione in una misura cautelare.

Un sostegno a tale interpretazione si rinviene anche nella stessa giurisprudenza della Corte costituzionale. Con sentenza 18-24 luglio 1996, n. 305 questa ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 189 comma 6 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sotto il profilo del contrasto con l'art. 3 Cost. nella misura in cui prevede la possibilità di arrestare (arresto facoltativo) il conducente che non abbia ottemperato all'obbligo di fermarsi in caso di incidenti con feriti da lui causati, obbligo la cui inosservanza è peraltro sanzionata con la pena della reclusione sino a quattro mesi. Nel motivare il rigetto della questione, la Corte, dopo aver osservato che la previsione di casi di arresto al di fuori delle ipotesi di flagranza ed al di fuori dei limiti edittali previsti in via generale dagli artt. 380 e 381 c.p.p. rientra «nella discrezionalità del legislatore», ha aggiunto che l'ipotesi di arresto facoltativo oggetto di denuncia da parte del giudice remittente «richiede pur sempre la sussistenza, nei singoli casi concreti, dei presupposti ai quali l'art. 381 comma 4 subordina in via generale l'adozione di tale misura: con l'ulteriore precisazione che, trattandosi di misura precautelare provvisoria facoltativa, essa può essere adottata solo sulla ragionevole prognosi di una sua trasformazione *ope iudicis* in una misura cautelare più stabile».

Alla luce di tale interpretazione del dettato costituzionale, i prospettati dubbi di legittimità costituzionale della norma non appaiono manifestamente infondati.

La natura contravvenzionale del reato di cui all'art. 14 comma 5-ter d.l.vo n. 286/1998, infatti, esclude in radice che l'autorità giudiziaria sia titolare anche solo in astratto del potere di disporre una limitazione della libertà personale in relazione alla commissione di tale reato. Restano infatti escluse le misure cautelari previste in via generale dal c.p.p., facendo riferimento le norme in materia (art. 280 c.p.p. *in primis*) ai soli delitti. Né può ritenersi applicabile la deroga di cui all'art. 391 comma 5 c.p.p., in quanto anche questa fa riferimento ai soli delitti; non vi è peraltro dubbio che la norma, disciplinando un potere di limitazione della libertà personale, sia di stretta interpretazione.

Infine, il legislatore non ha dettato per questa peculiare situazione — come invece ha fatto per altri casi di arresto, «speciale» — norme *ad hoc* che prevedano deroghe e integrazioni al sistema codicistico in tema di misure cautelari.

Appare dunque reciso, nel caso in esame, quell'indissolubile legame tra intervento dell'autorità giudiziaria e potere suppletivo ed anticipatorio dell'autorità di pubblica sicurezza che — solo — rende legittima ogni deroga al principio stabilito dall'art. 13 comma 2 Cost.: se ne desume la non manifesta infondatezza dei dubbi in merito alla legittimità costituzionale della norma sotto questo profilo.

3. — Contrasto con gli artt. 3 e 13 comma 3 Cost. — Non appare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 14 comma 5-*quinquies* d.l.vo n. 286/1998 in relazione all'art. 13 Cost. anche sotto in altro profilo.

Queste giudice non sconosce l'insegnamento della giurisprudenza costituzionale in merito alla sussistenza di un potere discrezionale del legislatore nell'individuazione dei casi di arresto in flagranza e addirittura fuori dalle state di flagranza «in considerazione della presumibile pericolosità sociale degli autori, delle caratteristiche poste in essere o della particolarità e diffusione dei fenomeni delittuosi da fronteggiare» (così sent. 18-24 luglio 1996 n. 305; *cf.* anche, per un'altra affermazione del medesimo principio, sent. 22 giugno - 6 luglio 1972, n. 126).

Si ritiene tuttavia che l'esercizio di tale potere discrezionale vada soggetto, tra gli altri, al rispetto di un generale parametro di ragionevolezza quale già da tempo è stato desunto dall'art. 3 Cost.

Il quesito che ci si pone, allora, riguarda il rispetto di tale canone di ragionevolezza da parte del legislatore allorché ha previsto l'arresto obbligatorio dello straniero colto nella flagranza del reato di cui all'art. 14 comma 5-*ter* d.l.vo n. 286/1998.

Come infatti menzionato più sopra, la possibilità di sottoporre l'autore di un fatto ad arresto implica necessariamente una valutazione della gravità del fatto stesso che, nel caso di arresto obbligatorio, viene compiuta una volta per tutte dal legislatore, mentre per i casi di arresto facoltativo viene demandata all'apprezzamento in concreto dell'autorità che procede all'arresto.

Nel caso del reato in esame non è dato comprendere sulla base di quali elementi il legislatore abbia basato l'astratta valutazione di gravità del fatto che le ha indotte a prevedere come obbligatorio l'arresto in flagranza.

Non può, infatti, configurarsi una generale pericolosità dell'autore del fatto, posto che la situazione personale dello straniero che si trovi illegalmente in Italia non lo rende di per sé soggetto pericoloso ma al più lede l'interesse dello Stato a regolamentare e controllare i flussi migratori verso il nostro Paese.

Né appare in pericolo, nell'ambito del complesso della normativa in questione, l'effettività dei provvedimenti di polizia volti all'allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato, atteso che, ai sensi dello stesso art. 14 comma 5-*quinquies* ultima parte, il questore può disporre il trattenimento dello straniero presso un centro di permanenza al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione: esistono dunque altri strumenti deputati a garantire tale effettività.

Né infine, l'obbligo di arresto è funzionale all'esperibilità del rito direttissimo per il giudizi sui fatti di cui ai commi 5-*ter* e 5-*quater*, atteso che lo stesso c.p.p. prevede ipotesi in cui tale rito prescinde dallo stato di detenzione dell'imputato. In mancanza di tali requisiti, si ritiene che la scelta del legislatore di derogare alla normativa generale in tema di misure precautelari imponendo l'arresto dello straniero che si trovi nella flagranza del reato di cui all'art. 14 comma 5-*ter* d.l.vo n. 286/1998 violi il principio di ragionevolezza, non apparendo manifestamente infondate il dubbio in merito alla compatibilità con gli artt. 3 e 13 Cost.

4. — Contrasto con l'art. 3 comma 1 Cost. — Da ultimo, non appare infondata la questione relativa al contrasto della norma in oggetto con il principio di eguaglianza formale sancito dall'art. 3 comma 1 Cost.

Il contrasto si evidenzia non tanto in relazione ad altre norme incriminatrici che prevedono sanzioni ben più gravi di quella dell'art. 14 comma 5-*ter* ma che non rientrano nei parametri stabiliti dagli artt. 380 e 381 c.p.p. per l'attribuzione alla PG del potere di arresto in flagranza, quanto dal raffronto di tale norma con quelle di cui all'art. 13 d.l.vo n. 286/1998, sempre nella versione modificata ad opera della legge n. 189/2002.

Infatti, il comma 13 del detto articolo punisce con l'arresto da sei mesi ad un anno lo straniero che trasgredendo all'ordine di espulsione emanato dal prefetto, rientro nel territorio nazionale; mentre il comma 13-*bis* prevede due distinte ipotesi delittuose, punite con la reclusione da uno a quattro anni, rispettivamente per la trasgressione all'espulsione disposta dal giudice ovvero per lo straniero già condannato per il reato di cui al comma 13 che faccia nuovamente ingresso nel territorio dello Stato.

Per tutte queste ipotesi di reato comma 13-*ter* stabilisce che «è sempre consentito l'arresto in flagranza dell'autore del fatto».

Appare evidente il discrimine rispetto alla norma qui denunciata. Non solo, infatti, l'art. 13 comma 13-*ter* prevede l'arresto facoltativo anziché obbligatorio per un reato (quello di cui al comma 13) punito con pena identica a quelle dell'art. 14 comma 5-*ter*, ma addirittura prevede la facoltatività dell'arresto per delitti puniti con pena di ben altra rilevanza, quali quelli di cui all'art. 13 comma 13-*bis*.

La disparità di trattamento appare vieppiù evidente allorché si consideri che la fattispecie di reato di cui all'art. 14 comma 5-*ter* è strutturalmente identica a quella di cui all'art. 13 comma 13 (in entrambe in casi è sanzionata come contravvenzione l'inosservanza di un ordine amministrativo di espulsione), essendo le norme in questione preposte alla tutela di un identico bene giuridico, ossia la regolamentazione dei flussi migratori verso il nostro Paese.

Non rinvenendosi una ragionevole giustificazione per tale disparità di trattamento questo giudice ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 comma 5-*quinqüies* d.l.vo n. 286/1998, anche in relazione al principio di eguaglianza dettato dall'art. 3 comma 1 Cost.

P. Q. M.

Viste l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

*Ritenute rilevanti nel giudizio in corso le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14 comma 5-*quinqüies* d.l.vo 25 luglio 1998, n. 286 così come modificate dall'art. 13 legge 30 luglio 2002, n. 189 in relazione agli artt. 3 e 13 Cost.;*

Ritenuta la non manifesta infondatezza delle questioni per le ragioni di cui in motivazione;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale degli atti del procedimento;

Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza all'imputato, al difensore, al pubblico ministero ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché la comunicazione della stessa ai Presidenti della Camera e del Senato.

Como, addì 25 febbraio 2003

Il giudice: DE MATTEIS

N. 337

*Ordinanza del 23 dicembre 2002 emessa dal T.a.r. per la Liguria
sul ricorso proposto da Sechi Ottavio ed altra presso Azienda regionale territoriale edilizia ed altro*

Edilizia residenziale pubblica - Regione Liguria - Requisiti per l'assegnazione e la decadenza dall'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale - Mancanza di titolarità di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso, abitazioni su uno o più alloggi, anche sfitti, ubicati in qualsiasi località - Reddito immobiliare rilevante ai fini, rispettivamente, dell'assegnazione e della dichiarazione di decadenza - Commisurazione al canone di locazione determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392 - Irragionevolezza della disciplina - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 176 e 299 del 2000.

- Legge della Regione Liguria 3 marzo 1994, n. 10, artt. 6, comma 1, 8, e 27, comma 2, lett. d).
- Costituzione, artt. 3 e 97.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 581/2000 R.G.R. proposto da Sechi Ottavio e Santoru Lucia, rappresentati e difesi dagli avv.ti M. Ansaldo e M. Barilati, presso, il quale è effettivamente domiciliato in Genova, Via Corsica n. 21/18, ricorrente;

Contro:

l'Azienda regionale territoriale edilizia - A.R.T.E., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. A. Amati, con domicilio eletto in Genova, Via XX Settembre 19/6 presso l'avv. F. Pellitteri;

il comune di La Spezia, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato T. Acoron ed elettivamente domiciliato presso la segreteria del T.a.r. Liguria residenti;

Per l'annullamento del decreto n. 18 del 10 novembre 1999, emesso dall'amministratore unico dell'A.R.T.E. e di ogni altro atto preparatorio, presupposto, connesso e/o consequenziale e segnatamente della nota n. 700/9 del 13 marzo 1999 e dell'atto d'intimazione del 3 marzo 2000;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 24 ottobre 2002, relatore il consigliere Sergio Fina, gli avv.ti M. Barilati, per i ricorrenti, l'avv. A. Amati per l'A.R.T.E. di La Spezia e l'avv. E. Furia, in sostituzione dell'avvocato T. Acoron per il comune di La Spezia;

Ritenuto e considerato quanto segue:

ESPOSIZIONE DEL FATTO

I ricorrenti espongono che con il decreto impugnato l'A.R.T.E., Azienda regionale territoriale per l'edilizia, ha pronunciato, nei loro confronti, la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica.

A sostegno del ricorso gli interessati deducono i seguenti motivi d'impugnazione:

1. — Incompetenza; violazione e/o falsa applicazione dagli artt. 95 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, 27 secondo comma e 28 della legge regionale 3 marzo 1994, n. 10; illogicità e contraddittorietà.

Non rientrerebbe nelle competenze dell'amministratore unico dell'A.R.T.E., bensì in quelle del comune l'esercizio delle funzioni, inerenti l'assegnazione degli alloggi, compresi l'annullamento, la revoca e la decadenza;

2. — Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6 e 27 secondo comma lettera d) della legge regionale 3 marzo 1994, n. 10, e, inoltre, dell'art. 14 della legge 9 dicembre 1998, n. 431; difetto d'istruttoria e di motivazione.

L'art. 12 della legge n. 392/1978 è stato abrogato dall'art. 14 della legge n. 431/1998 e dunque ad esso non poteva farsi valido riferimento; inoltre la determinazione del valore locativo deve essere aggiornata in base alla variazione dei prezzi al consumo calcolata attraverso gli indici ISTAT;

3. — Violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 8, primo, secondo e terzo comma e 27, secondo comma lettere *d)* ed *e)* della legge regionale n. 10/1994; illegittimità costituzionale degli articoli suindicati per violazione dei principi di ragionevolezza e di buona amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione e agli artt. 42, secondo comma e 47, secondo comma della Costituzione; violazione e falsa applicazione dell'art. 19 della legge n. 241/1990, in relazione alla legge n. 560/1993; illogicità e contraddittorietà.

La perdita dei requisiti di cui all'art. 6 lettera *d)* della legge regionale n. 10/1994 non è sufficiente ai fini della decadenza, occorrendo allo scopo anche il superamento del limite di reddito richiesta dall'art. 8 della stessa legge. I due parametri, infatti, devono essere posti in correlazione tra loro e l'uno non può essere autonomo rispetto all'altro;

4. — Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6, secondo comma legge regionale n. 27/1996, settimo e nono comma legge n. 560/1993, 10, legge n. 241/1990; difetto d'istruttoria e di motivazione; contraddittorietà; illogicità; illegittimità costituzionale come sopra delineata.

Vengono, sostanzialmente, riproposte le medesime argomentazioni sviluppate con il precedente motivo.

A seguito della produzione di nuovi documenti i ricorrenti proponevano motivi aggiunti i cui contenuti si riportano, essenzialmente, agli enunciati profili di gravame.

Si è costituita l'amministrazione resistente opponendosi al ricorso e chiedendo che il medesimo venga respinto nel merito.

Con ordinanza, depositata in data 20 aprile 2000, l'istanza cautelare è stata accolta.

Chiamata all'odierna udienza il ricorso passava in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La questione che viene sottoposta al Collegio consiste nella stabilire se sia legittimo il provvedimento con il quale l'Azienda regionale territoriale per l'edilizia A.R.T.E., in applicazione dell'art. 6 della legge regionale 3 marzo 1994, n. 10, abbia dichiarato, nei confronti del ricorrente, la decadenza dall'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica in ragione del possesso a titolo di proprietà, di quest'ultimo, nell'ambito del territorio nazionale, d'immobili il cui valore locativo è risultato superiore alla soglia fissata dalla Giunta regionale in base alle modalità di calcolo previste dalla legge n. 392/1978, legge relativa all'equo canone.

Invero tutti gli altri motivi dedotti appaiono palesemente infondati mentre, esclusivamente dalla risoluzione della indicata questione di merito dipende il giudizio di fondatezza del ricorso.

Nella situazione specifica, il ricorrente rileva come la norma regionale abbia operato un vero e proprio rinvio alla legge 27 luglio 1978, n. 392, il cui art. 12 sul valore locativo è stato abrogato dall'art. 14 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e, dunque, esso non rappresenti, come prospettato dall'amministrazione, un parametro autonomo fissato dalla disciplina regionale, ma, al contrario, la riproposizione di meccanismi espunti dalla normativa statale vigente.

Ne conseguirebbe, ad avviso del ricorrente, l'illegittimità del provvedimento assunto dall'azienda regionale per violazione dei principi d'imparzialità e di ragionevolezza di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Il Collegio osserva, anzitutto, che l'art. 6 della legge regionale Liguria 3 marzo 1994, n. 10, richiamato dall'art. 27, lettera *d)* della medesima legge ai fini della pronuncia della decadenza, prevede, tra i requisiti negativi, per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in locazione semplice, la non titolarità di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso, abitazione su uno o più alloggi, anche sfitti, ubicati in qualsiasi località, la cui quota di valore locativo complessivo, determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso.

La legge n. 392/1978 sull'equo canone, a cui la disposizione appena sopra citata fa espresso riferimento, quanto alle modalità di determinazione del valore locativo, è stata, profondamente, modificata dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431 che ha adottato una impostazione ed una disciplina convenzionale del tutto nuova, abrogando molte delle disposizioni della vecchia legge, tra cui l'art. 12 che regolava la base di calcolo del valore locativo ai fini della determinazione dell'equo canone per le locazioni abitative.

Così operando la nuova disciplina delle locazioni ha inteso attribuire, per fini di liberalizzazione del mercato immobiliare, la determinazione del canone al libero accordo delle parti, svincolandolo, pertanto, da qualsiasi prescrizione normativa o regolamentare, sicché deve ritenersi contrario al principio di ragionevolezza il mantenimento di un valore non idoneo a rappresentare il fabbisogno abitativo e che, comunque, non rispecchia più, nel quadro delle transazioni immobiliari, la realtà economica-sociale del Paese.

Peraltro l'incongruenza appare ancora più evidente ove si rilevi che i valori relativi agli immobili, eventualmente, posseduti dall'assegnatario, questa volta, sotto forma di redditi di fabbricati, concorrono alla determinazione del reddito imponibile complessivo del soggetto, misura la cui entità già può costituire, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 10/1994, motivo di esclusione, qualora essa risulti superiore, per due annualità consecutive, oltre quella di rilevamento, al limite di reddito fissato dal Consiglio regionale.

Ora da tale ragionamento non deriva che la regione non possa, con norme specificative, regolare l'accesso ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, prevedendo, tra le altre condizioni, l'esclusione per coloro i quali siano proprietari di beni immobili della stessa natura di quelli attribuiti in concessione, ma tutto ciò l'Ente deve fare, predisponendo, se non in contrasto con la disciplina ordinaria di riferimento, criteri propri di valutazione, preferibilmente, ancorati ad indici oggettivi, quali potrebbero considerarsi la superficie abitabile o il valore di mercato del bene determinato dagli uffici tecnici erariali. Nella fattispecie il riferimento al reddito dell'immobile, commisurato al valore locativo, è stato soppresso con delibera 13 marzo 1995 del C.I.P.E, Comitato interministeriale per la programmazione economica, organo a cui è attribuita per legge la fissazione dei criteri di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e, dunque tale contrasto sussiste.

Ne discende che sotto l'aspetto appena descritto l'art. 27 lettera d) della legge regionale della Liguria 3 marzo 1994, n. 10, nel richiamare e recepire l'art. 6 della medesima legge regionale, si pone in contrasto con l'art. 3 e con l'art. 97 della Costituzione.

In conclusione, della questione deve essere, pertanto, investita la Corte costituzionale affinché venga stabilito se questo tribunale amministrativo regionale possa, ai fini della decisione sul ricorso, considerare legittimo, alla stregua dei principi costituzionali sopra ricordati, il parametro di valutazione fissato dall'art. 6 della legge regionale 3 marzo 1994, n. 10, sulla base del quale è stata pronunciata la decadenza del ricorrente dall'assegnazione dell'alloggio di e.r.p.

Sulla non manifesta infondatezza della questione posta è sufficiente il richiamo alle sentenze della Corte costituzionale 5 giugno 2000, n. 176 e 19 luglio 2000, n. 299.

Il giudizio deve essere, pertanto sospeso in attesa della decisione sulla questione così sollevata.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 e segg., legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta rilevante ai fini della decisione della controversia e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 97, della Costituzione, dell'art. 6, primo comma, dell'art. 8 e dell'art. 27, secondo comma, lettera d) della legge regionale 3 marzo 1994, n. 10.

Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza venga notificata e comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del 24 ottobre 2002.

Il Presidente: AROSIO

Il consigliere estensore: FINA

N. 338

*Ordinanza del 4 febbraio 2003 emessa dal giudice di pace di Bibbiena
nel procedimento penale a carico di Baldini Giulio*

- Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Mancata previsione - Questione di legittimità costituzionale sollevata con mero rinvio all'eccezione di parte.**
- Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 2, comma 1.
 - Costituzione, artt. 3, 24 e 25.

IL GIUDICE DI PACE

Ha emesso la seguente ordinanza del 4 febbraio 2003 nel procedimento penale a carico di Baldini Giulio.

Preliminarmente l'avv. Bondoni eccepisce la incostituzionalità dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 limitatamente alla esclusione dell'applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.) davanti al giudice di pace in sede penale, in relazione e per contrasto con gli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione.

Ciò sia in relazione ad identiche fattispecie di reato commesse prima o dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo succitato, sia in relazione a fattispecie di reato più gravi o comunque di concorso di reati più gravi di quello di cui oggi è giudizio che consentono il «patteggiamento».

Il pubblico ministero prende atto di quanto esposto dall'avv. Bondoni e si rimette a giustizia.

P. Q. M.

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;

Visti gli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione;

Ritenendo non manifestamente infondata la questione di legittimità posta dal difensore dell'imputato e in considerazione dell'esigenza di chiarezza sul punto manifestata da più parti;

Rimanda alla Corte costituzionale la decisione sul punto.

Bibbiena, addì 4 febbraio 2003

Il giudice di pace: ABBAMONDI

N. 339

*Ordinanza del 20 febbraio 2003 emessa dal g.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria
sulla richiesta di convalida proposta dal p.m.*

Processo penale - Mezzi di prova - Intercettazioni di comunicazioni - Possibilità per il pubblico ministero di disporre, in via derogatoria, la utilizzazione di impianti esterni alla Procura della Repubblica - Verifica del giudice, in sede di convalida del provvedimento del pubblico ministero o di prima proroga successiva all'autorizzazione già data, al fine di valutarne la congruità - Mancata previsione - Lesione del principio di buon andamento della giustizia.

- Codice di procedura penale, art. 268, comma 3.
- Costituzione art. 97.

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Sulla richiesta di convalida di decreto di intercettazione di conversazioni telefoniche emesso dal p.m. sede, il 19 febbraio 2003,

O S S E R V A

Il p.m. chiedeva la convalida di un proprio decreto emesso di urgenza e con cui disponeva l'intercettazione di utenze nell'ambito di procedimento penale relativo a traffico di droga e nel cui ambito erano state avviate attività di ricerca di latitante — il cui nominativo si omette, per evidenti ragioni di riservatezza delle indagini, posto che l'ordinanza verrà resa pubblica e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* —, risultato costui essere collegato a coloro che sono indagati nel procedimento, per i delitti di cui agli artt. 73 e 74, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990.

Nel corpo del decreto, il p.m. giustificava le ragioni dell'urgenza nel provvedere evocando il «caso di urgenza potendo da ritardo derivare grave pregiudizio per le indagini stesse in quanto non altrimenti conseguibile la fonte di prova». Inoltre, faceva menzione dell'indisponibilità di apparecchiature idonee presso la Procura sede, trascurando di giustificare la legittimazione dell'uso di apparecchiature esterne alla Procura, in relazione alle eccezionali ragioni di urgenza, come ulteriormente richiesto dalla normativa di cui all'art. 268/3 c.p.p.

Si ritiene che il difetto dell'esposizione delle eccezionali ragioni di urgenza richieste dall'art. 268/3 c.p.p., renderà i risultati delle intercettazioni — in futura sede di deliberazione cautelare o di merito — inutilizzabili, a mente di quanto disposto dall'art. 271/1 c.p.p. Ciò senza che il giudice, in questa fase, abbia nemmeno la possibilità giuridica di intervenire al fine di porre rimedio ad una situazione che, già da ora, si può senz'altro pronosticare come pregiudizievole per il procedimento, dovendosi — in sede di futura valutazione degli esiti delle intercettazioni — prendere atto del difetto segnalato e delle sue irrimediabili conseguenze.

L'art. 268 c.p.p., prevede che il p.m., in caso di indisponibilità di impianti presso la Procura e sussistendo eccezionali ragioni di urgenza, possa disporre che le intercettazioni — anche da lui disposte d'urgenza, oltre che autorizzate dal giudice — siano eseguite presso impianti esterni alla Procura medesima, in deroga alla regola generale sul punto, imposta dall'art. 268/3, primo periodo, c.p.p.

Il provvedimento del p.m., sul punto, si pone come meramente esecutivo — di operazioni autorizzate dal giudice, o disposte d'urgenza dallo stesso p.m. —, con deliberazione autonoma, e rappresenta il titolo di legittimazione delle modalità di esecuzione delle operazioni medesime. Spesso accade, inoltre, che il provvedimento che dispone in punto di esecuzione delle operazioni di intercettazione, sia contenuto nel corpo stesso del decreto emesso d'urgenza del p.m., ma ciò non toglie che, comunque, si tratti di un provvedimento isolabile da quello principale e che mantiene una propria autonomia, pur risultando incorporato nel principale.

Ora, ciò che può essere sindacato dal giudice, al fine di verificare se sussistano o meno i presupposti di legittimità delle operazioni di intercettazione, soltanto la richiesta di autorizzazione alle operazioni, ovvero il provvedimento d'urgenza del p.m., con cui sono, sin dall'immediato, disposte le intercettazioni. Non, invece, il provvedimento relativo alle modalità di esecuzione delle operazioni, che, in ipotesi, disponesse la deroga alla regola generale di cui all'art. 268/3, primo periodo, c.p.p.. Esso è di esclusiva spettanza del p.m. ed attiene esclusivamente ai modi di esecuzione di operazioni già assentite, ovvero da convalidare.

Tuttavia, tale difetto di potere da parte del giudice finisce per rendere l'aspetto esecutivo delle operazioni di intercettazioni, così rappresentato, un momento franco da vigilanza giurisdizionale. Ciò può comportare effetti perniciosi per la stessa economia del procedimento, senza possibilità di alcun rimedio per la sorte delle prove acquisite mediante le intercettazioni.

Infatti, il p.m., per disporre legittimamente le operazioni di intercettazione con strumentazione esterna alla Procura, deve dare adeguatamente ed indefettibilmente conto, oltre che delle ragioni dell'insufficienza o indisponibilità degli impianti interni, anche delle eccezionali ragioni di urgenza, che rendono opportuno un intervento *ab externo*. Il difetto di motivazione sul punto — che può mancare in senso fisico, come in questo caso, ovvero essere apparente o, ancora, insufficiente — implica, conseguentemente, l'inutilizzabilità delle intercettazioni compiute, a norma degli artt. 268/3 e 271/1 c.p.p. — giacché quest'ultima norma commina espressamente la sanzione dell'inutilizzabilità anche per il difetto in argomento —, senza che a tale grave prospettiva sia possibile porre alcun rimedio in via preventiva, mediante un intervento correttivo o censorio del giudice, che sostituisca, ovvero allerti l'organo preposto alla rituale dazione dei provvedimenti sul punto, ad esempio, facendo cessare le operazioni medesime, che potranno poi essere ritualmente riprese.

Il rimedio a tale pernicioso vuoto normativo — almeno per il caso di mancanza assoluta e fisica della motivazione saliente, ovvero di motivazione apparente, giacché sarebbe congruo opinare che un eventuale insufficiente motivazione possa essere adeguata dall'organo giurisdizionale di controllo che intervenisse successivamente, in sede cautelare o di giudizio, in esplicazione di un potere integrativo, al pari di ciò che accade in sede di giudizio rescissorio — potrebbe essere quello del controllo preventivo della congruità delle motivazioni del provvedimento del p.m. sul punto, affidato al giudice, in sede di richiesta di convalida del provvedimento d'urgenza del p.m., ovvero in sede di prima proroga seguente alla autorizzazione alle operazioni richieste dal p.m.

La mancata previsione di un intervento del genere — che consente, oltretutto, un immediato controllo della legittimità dell'intervento del p.m. in sede di modalità esecutive delle operazioni di intercettazioni, proprio in funzione di garanzia nello svolgimento delle medesime, secondo quella stessa ratio che, per regola generale, le impone come da eseguire presso i locali della Procura procedente —, determina, certamente, un detrimento per la corretta ed economica amministrazione della giustizia, inteso quest'ultimo aggettivo come esigenza di esercizio del relativo potere pubblico con la capacità di coniugare il risultato ottimale da perseguire con il minor costo, in termini di dispersione di energie ed attività lavorative, nonché di esiti di indagine, oltre che prettamente economiche. Nella specie, il buon andamento dell'amministrazione della giustizia è obiettivo da perseguire evitando di porre in essere attività di indagine che, già in origine, potrebbero essere stimate del tutto inutilizzabili, perciò processualmente inutili ed economicamente improduttive.

Ciò accade, infatti, per il caso in cui il p.m. errasse nel confezionamento materiale del proprio provvedimento, nei termini prospettati, come nel nostro caso. Il giudice non sarebbe, allo stato della legislazione, legittimato a sindacarne il contenuto. Le intercettazioni compiute potrebbero essere, poi, dichiarate inutilizzabili dal

giudice che dovesse valutarle ai fini cautelari, ovvero ai fini del giudizio di merito. Con la conseguenza che l'attività saliente — spesso lungamente protrattasi nel tempo e molto dispendiosa, oltre che foriera di decisivi apporti probatori —, potrebbe essere posta nel nulla senza che in sede giurisdizionale sia possibile un qualche rimedio a tale situazione, irragionevolmente preclusa al sindacato preventivo del giudice.

Lo stato della legislazione evidenzia un difetto che la giurisprudenza tende a rimediare con ardite interpretazioni, da stimare scarsamente compatibili con i principi generali, come quella secondo cui il p.m. stesso, anche in un momento successivo, purchè anteriore al vaglio del giudice, potrebbe integrare gli elementi mancanti nella motivazione del provvedimento con cui si dispongono delle modalità esecutive delle intercettazioni *ab extra* («i presupposti di legittimità del ricorso ad apparati diversi da quelli installati presso la Procura consistono in situazioni oggettive delle quali il decreto attuativo opera una mera ricognizione; ciò significa che se è inderogabilmente richiesto che esse sussistano nel momento in cui le operazioni vengono eseguite con modalità straordinarie, è tuttavia consentito che della loro esistenza il p.m. possa dare atto durante la (o anche successivamente alla conclusione della) fase esecutiva delle stesse, purchè ovviamente, in un momento anteriore a quello dell'utilizzazione degli esiti dell'intercettazione», in Cass. Sez II, 6 novembre 2002, n. 42161, ric. Osala, che, per vero, aveva trattato un'ipotesi di difetto di indicazione dell'indisponibilità degli impianti in Procura). Opinione che — se può essere accolta per la mancata indicazione dell'indisponibilità dei mezzi idonei in Procura, non consentendo il requisito apprezzamenti discrezionali, trattandosi di circostanza di mero fatto circa l'esistenza o inesistenza degli impianti — risulta di dubbia ragionevolezza con riferimento al difetto della motivazione sulle eccezionali ragioni di urgenza. Essa pone nel nulla l'esigenza di un provvedimento rituale preventivo, suscettivo di controllo ed inteso ad evitare possibili abusi e strumentali interventi tardivi, in funzione del salvataggio di difetti pregressi. Infatti, così ragionando, ogni provvedimento preventivo — che legittimi operazioni ed attività il cui presupposto sia una situazione oggettiva, di fatto, ma suscettiva di un qualche apprezzamento discrezionale — potrebbe essere surrogato da altro, di volta in volta da collocare in un tempo qualificabile come ragionevolmente tardivo, ma artificiosamente emesso al solo fine di salvaguardare gli effetti di un'attività non ritualmente compiuta, poichè non preventivamente assentita in maniera legale.

Tanto è discutibile il principio espresso dalla giurisprudenza citata, che si richiama anche ad altre pronunce di analogo tenore, che la stessa Corte di cassazione citata qualifica come, «atipica prassi» quella dell'intervento *ex post* del p.m. sul punto, laddove non appare chiarissimo lo scrimine tra l'atipicità dell'atto, la mera irregolarità della fattispecie complessa che ne sortisce e la sanzione di inutilizzabilità incombente sulla stessa.

Sicchè, si lamenta l'incostituzionalità della normativa di cui all'art. 268 c.p.p., nella parte in cui non prevede che, una volta emesso il provvedimento con cui il p.m. — nel corpo del provvedimento di urgenza, ovvero separatamente — abbia disposto l'esecuzione delle operazioni di intercettazioni *extra moenia*, tale provvedimento possa essere verificato dal giudice chiamato a vagliare le operazioni di intercettazioni, al fine di valutarne la congruità rispetto ai parametri legali. Ciò non solo in sede di richiesta di convalida del provvedimento di urgenza del p.m., ma anche in sede di autorizzazione alle intercettazioni, allorchè il provvedimento esecutivo del p.m. segua — in tal caso — quello del giudice, potendosi compiere il sindacato giurisdizionale alla prima occasione utile, vale a dire in sede di prima richiesta di proroga delle intercettazioni.

Le argomentazioni esposte evidenziano la non manifesta infondatezza del dubbio di costituzionalità in argomento, rispetto al parametro costituzionale della garanzia e della tutela del buon andamento della pubblica amministrazione, inteso, nello specifico, come buon governo dell'amministrazione della giustizia, imposto dall'art. 97 Cost.

La rilevanza della questione sta nella considerazione secondo cui l'impossibilità di eseguire il controllo *ex ante* in questione, da parte del giudice richiesta di convalidare il provvedimento di urgenza del p.m., renderebbe, nel caso di specie, inutilizzabili le future intercettazioni svolte, giacchè risulta priva di adeguata motivazione il provvedimento del p.m. che dispone sulle modalità esecutive delle operazioni al di fuori dei locali di Procura, quanto alla sussistenza delle eccezionali ragioni di urgenza che le renderebbero opportune.

L'inutilizzabilità degli esiti delle operazioni eseguite dovrebbe essere dichiarata, inevitabilmente, nella prima occasione — cautelare o di merito — in cui il giudice si trovasse a dover fruire del materiale relativo, verificando allora, *ex post*, il difetto di uno dei presupposti di cui all'art. 268/3 c.p.p. per l'esecuzione di intercettazioni fuori Procura.

P. Q. M.

Visti gli artt. 268, 271 c.p.p., 97 Cost. e 23 legge n. 87/1953,

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 268/3 c.p.p., nella parte in cui non prevede che, una volta emesso il provvedimento con cui il p.m. — nel corpo del provvedimento di urgenza, ovvero separatamente — abbia disposto l'esecuzione delle operazioni di intercettazioni con impianti esterni alla Procura della Repubblica, tale provvedimento possa essere verificato dal giudice — chiamato a vagliare le operazioni di intercettazione in sede di convalida di provvedimento del p.m., ovvero di prima proroga successiva all'autorizzazione già data —, al fine di valutarne la congruità rispetto ai requisiti legali indicati dalla medesima norma, venendo consentite operazioni di indagine che saranno, successivamente, con certezza dichiarate inutilizzabili, con pregiudizio del buon andamento dell'amministrazione della giustizia, in violazione dell'art. 97 Cost.

Sospende la decisione sulla richiesta di convalida del provvedimento di urgenza del p.m.;

Dispone la trasmissione degli atti del procedimento incidentale alla Corte costituzionale, limitatamente al decreto del PM ed a questo provvedimento;

Dispone che il presente provvedimento sia notificato, a cura della cancelleria al p.m., nonchè al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicato ai Presidenti delle due Camere.

Reggio Calabria, addì 20 febbraio 2003

Il giudice: BONINSEGNA

03C0579

N. 340

*Ordinanza dell'8 gennaio 2003 emessa dalla Corte di appello di Bologna
nel procedimento civile vertente tra Istituto Postelegrafonici e Zucchini Edi*

Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti postelegrafonici - Indennità di buonuscita - Liquidazione in base alla quota di indennità integrativa speciale al 48 per cento anziché al 60 per cento - Dedotta violazione del principio di retribuzione proporzionata ed adeguata - Incidenza sulla garanzia previdenziale.

- Legge 29 gennaio 1994, n. 87, art. 1, comma 1.
- Costituzione, artt. 36 e 38.

LA CORTE D'APPELLO

A scioglimento della riserva, formulata nell'udienza del 19 dicembre 2002, ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento iscritto al n. 979/2001 R.G. Lavoro promosso da: I.P.O.S.T. (Istituto postelegrafonici) in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avvocatura dello Stato di Bologna, presso cui, *ope legis*, è domiciliato;

Contro Zucchini Edi, contumace.

Premesso che:

Zucchini Edi ha convenuto in giudizio l'I.P.O.S.T. (Istituto postelegrafonici), dinanzi al tribunale di Bologna in funzione di giudice del lavoro, deducendo:

che era stato dipendente dell'Ente Poste Italiane, poi divenuto Poste Italiane S.p.a., e di essere stato posto in quiescenza in data 25 settembre 1995;

che l'I.P.O.S.T., ai fini del conteggio dell'indennità di buonuscita dovuta, aveva calcolato l'indennità integrativa speciale, nella misura del 48% anziché del 60%.

Tanto premesso, Zucchini Edi ha chiesto la condanna della società convenuta a ricalcolare l'indennità di buonuscita, sulla base del conteggio del 60% dell'indennità integrativa speciale, anziché del 48%.

Si è costituito in giudizio l'I.P.O.S.T. sostenendo che l'art. 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, lega l'indennità di buonuscita alla base contributiva di cui all'art. 38 e che per effetto del combinato disposto delle norme anzidette, la base contributiva costituita dall'80% dell'ultimo stipendio e di una serie di assegni accessori espressamente indicati, con esclusione dell'indennità integrativa speciale.

Ha poi aggiunto che, nella vigenza di tale sistema, era intervenuta la sentenza n. 243/1993 della Corte costituzionale, che aveva dichiarato l'illegittimità delle norme che escludevano l'indennità integrativa speciale dal calcolo dell'indennità di buonuscita, rimettendo alla discrezionalità del legislatore, la definizione dei meccanismi atti a realizzare l'equivalenza tra i diversi trattamenti di fine rapporto.

Ha poi rilevato che il legislatore aveva recepito le indicazioni della sentenza costituzionale, con legge 29 gennaio 1994, n. 87, che, all'art. 1, comma 1, prevede che l'indennità integrativa speciale venga computata, dal 1° dicembre 1994, nella base di calcolo della indennità di buonuscita, nella misura del 60% dell'indennità integrativa speciale, in godimento alla data della cessazione dal servizio, sottolineando che sulla base di tale quadro normativo, esso istituito aveva inserito il 60% della indennità integrativa speciale nella base di calcolo, ed aveva poi calcolato l'80% dell'importo risultante, determinando in tal modo la base contributiva.

Con sentenza n. 981/2000, il giudice del lavoro del Tribunale di Bologna ha accolto la domanda di Zucchini Edi, ed ha affermato che, in applicazione dell'art. 1, legge n. 87/1994, interpretato alla luce della sentenza n. 243/1993 della Corte costituzionale, la base contributiva doveva essere determinata aggiungendo direttamente il 60% della indennità integrativa speciale, alla base contributiva determinata secondo il meccanismo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1032/1973, e non poteva invece essere inserita nella base di calcolo della base contributiva di cui allo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 103/1973.

Ha pertanto condannato I.P.O.S.T. alla corresponsione delle differenze dovute. Con ricorso depositato in data 8 agosto 2001, I.P.O.S.T. ha appellato la detta sentenza, deducendo che per costante orientamento della Suprema Corte di cassazione, «l'art. 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, nello stabilire l'inclusione della indennità integrativa speciale nella base di computo dell'indennità di buonuscita, e nel limitare contestualmente tale inclusione, ad una determinata percentuale, ha perseguito esclusivamente lo scopo di fissare la misura nella quale il primo di tali elementi da comprendere nel coacervo di quelli destinati a confluire nella base contributiva necessaria alla liquidazione del secondo, non anche di impedire che la determinazione della consistenza di quest'ultima avvenga mediante applicazione generalizzata a tutte le componenti della base di computo e quindi alla suddetta percentuale dell'indennità integrativa speciale, della falcidia imposta per giungere alla quantificazione della frazione di indennità di buonuscita riferibile a ciascun anno di servizio (Cass. n. 13634/2000).

Tale principio è stato ribadito anche dalla sentenza n. 13499/2000, sicché esso costituisce ormai, «diritto vivente».

Ha chiesto pertanto la riforma della appellata sentenza.

La Corte di appello di Bologna, all'esito della discussione orale rileva:

1) Il principio stabilito dalle sentenze n. 13499/2000 e 13634/2000 della Suprema Corte di cassazione, ha trovato riscontro e conferma nella successiva giurisprudenza, di guisa che può ritenersi diritto vivente.

2) Tale interpretazione appare a questa Corte in contrasto con gli indirizzi espressi dalla sentenza n. 243/1993 della Corte costituzionale, ed in contrasto con gli artt. 36 e 38 della Costituzione. Si prospetta, quindi, un conflitto tra le norme ordinate e quelle costituzionali, che può essere risolto soltanto dal Giudice delle Leggi.

3) Va premesso che la questione è rilevante per la definizione del presente giudizio. Occorre infatti osservare che, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 243/1993, ha stabilito la natura retributiva e non previdenziale della indennità di buonuscita, ed ha altresì stabilito il principio che le compressioni nel computo della stessa, ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita, non debbano pregiudicare il principio costituzionale della sufficienza della retribuzione, soprattutto per le fasce salariali meno retribuite, ed il principio costituzionale della proporzionalità della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro prestato.

Alla luce di tali principi, la scelta del legislatore di includere l'indennità integrativa speciale nella base contributiva, nella misura del solo 60% della quota annua, può trovare giustificazione costituzionale nelle esigenze di bilancio, solo ove tale percentuale sia interpretata come percentuale da inserire direttamente nella base contributiva, e conseguentemente con salvaguardia integrale della percentuale stessa.

Ove invece la percentuale del 60% della indennità integrativa speciale, sia interpretata come percentuale da inserire nella base di calcolo, ai fini della successiva determinazione della base retributiva, e sulla stessa sia poi operata la riduzione all'80%, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1032/1973, deriva che la percentuale realmente ed in concreto applicata, è determinata nella misura del 48%, senza più alcuna giustificazione sotto il profilo della ragionevolezza, di una siffatta compressione.

Non è poi razionalmente e giuridicamente comprensibile la ragione del trattamento penalizzante e deteriore riservato alla indennità integrativa speciale, rispetto alle altre voci stipendiali, utili per la determinazione della indennità di buonuscita. L'applicazione in concreto della percentuale del solo 48%, realizza pertanto, un'aperta lesione del principio di adeguatezza e proporzionalità della retribuzione garantito dall'art. 36 della Costituzione, poichè determina un computo in misura addirittura inferiore al 50%, misura palesemente non adeguata alla natura retributiva dell'indennità in questione, specie per le retribuzioni più basse, ed in aperto contrasto altresì con l'art. 38, primo e secondo comma della Costituzione, nella parte in cui prevede il diritto dei lavoratori a mezzi adeguati alle loro esigenze di vita, nel caso di vecchiaia.

L'indennità in questione, infatti interviene normalmente in un periodo che coincide con la cessazione del lavoro per raggiunti limiti di età, e con la conseguente diminuzione, anche significativa del reddito percepito, posto che il trattamento di pensione non copre mai integralmente il reddito percepito in costanza di lavoro.

In tale contesto, l'indennità di buonuscita, nella sua natura di retribuzione differita, svolge tale funzione di concorrere ad assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita dei lavoratori, nel corso della vecchiaia.

Per gli stessi motivi, l'applicazione in concreto di una percentuale del solo 48%, contrasta con le indicazioni contenute nella sentenza n. 243/1993 della Corte costituzionale. È pertanto rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1 della legge n. 87 del 29 gennaio 1994, nell'interpretazione seguita uniformemente dalla Suprema Corte di cassazione e costituente ormai diritto vivente, in relazione agli artt. 36 e 38 della Costituzione.

La questione è altresì rilevante nel giudizio in corso, poichè l'accoglimento della medesima determinerebbe un aumento della indennità di buonuscita dovuta a Zucchini Edi, che passerebbe da L. 20.949.256 a L. 22.570.370 lorde, pari rispettivamente ad € 10.819,39 e ad € 11.656,62.

Il presente giudizio deve pertanto essere sospeso, con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, al Presidente del Consiglio dei ministri, e con comunicazione della presente ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

P. Q. M.

Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, legge n. 87 del 29 gennaio 1994, nell'interpretazione seguita uniformemente dalla Suprema Corte di cassazione e costituente ormai diritto vivente, in relazione agli articoli 36 e 38 della Costituzione.

Ordina la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, al Presidente del Consiglio dei ministri, e la comunicazione della presente ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Bologna, addì 7 gennaio 2003

Il Presidente: CASTIGLIONE

Il consigliere relatore: MARCHESINI

N. 341

Ordinanza del 13 marzo 2002 (pervenuta alla Corte costituzionale il 28 aprile 2003) emessa dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere nel procedimento penale a carico di Di Caprio Nicola

Processo penale - Giudizio immediato - Richiesta del pubblico ministero - Obbligatorietà della notifica al difensore al fine di consentire il deposito di memorie scritte prima della decisione - Mancata previsione - Lesione del principio del contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità.

- Codice di procedura penale (nuovo), art. 455.
- Costituzione, artt. 24 e 111.

IL TRIBUNALE

A scioglimento della riserva formulata:

O S S E R V A

In data 19 novembre 2001, il g.i.p. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta del p.m. sede del 16 novembre 2001, emetteva decreto di giudizio immediato nei confronti di Di Caprio Nicola (Casapulla 25 novembre 1964), sottoposto al divieto di dimora nel cofine di Casapulla, in relazione ai contestati reati di cui agli artt. 609 bis c.p., 572 c.p., 570 I e II comma c.p. All'udienza del 12 febbraio 2002 preliminarmente il difensore ha sollevato alcune eccezioni in relazione al decreto di giudizio immediato.

In primo luogo ha eccepito la nullità del decreto per il mancato rispetto del termine di 90 giorni tra l'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. e la trasmissione del p.m. della richiesta di giudizio immediato al g.i.p. (Iscrizione avvenuta in data 11 luglio 2001 - Richiesta di giudizio immediata avvenuta in data 16 novembre 2001);

In secondo luogo ha eccepito la nullità del decreto di giudizio immediato per la mancata effettuazione dell'interrogatorio ex art. 453 c.p.p. da parte del p.m., ritenendo che l'interrogatorio disposto dal g.i.p. ex art. 294 c.p.p. in seguito alla sottoposizione del Di Caprio alla misura del divieto di dimora, non può considerarsi equipollente rispetto all'interrogatorio richiesto dal p.m.

Ha inoltre eccepito la nullità del decreto di giudizio immediato per omesso deposito e notifica alla persona sottoposta alle indagini dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari ex art. 415- bis c.p.p. e, nell'ipotesi in cui il Tribunale non ritenesse sussistente siffatta nullità, ha eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 415- bis c.p.p. nella parte in cui non prevede specificamente che l'avviso della conclusione delle indagini vada notificato anche nell'ipotesi di giudizio immediato per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Il p.m. ha ritenuto infondate le eccezioni di nullità relative all'omesso interrogatorio ed all'omesso avviso di cui all'art. 415- bis c.p.p.

Le questioni prospettate dalla difesa e che coinvolgono, a diverso titolo, l'intera disciplina normativa del giudizio immediato «tipico» (in quanto instaurato con richiesta del p.m.), ad avviso del Collegio non possono trovare accoglimento.

Tuttavia il Tribunale ritiene di individuare *ex officio* un dubbio di costituzionalità, relativamente alla assenza di contraddittorio (sia pure nella sua forma di prospettazione «cartolare» di una ipotesi alternativa) nel momento procedimentale che intercorre tra la richiesta del Pubblico Ministero ex art. 454 e la decisione assunta dal g.i.p. ex art. 455, per contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 24 e 111 della Costituzione (questione analoga è stata sollevata dal Tribunale di Avellino con ordinanza del 6 novembre 2001).

Ma conviene esaminare, preliminarmente, le questioni sollevate dalla difesa.

1. — È stato infatti in primo luogo sostenuto che il decreto di giudizio immediato è affetto da nullità, per il mancato rispetto del termine di novanta giorni tra l'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. e la trasmissione del p.m. della richiesta di giudizio immediato al g.i.p. L'eccezione, a parere del Tribunale, va disattesa in quanto il termine di novanta giorni ha natura tassativa per quanto riguarda il completamento delle indagini, ma ha natura puramente ordinatoria per quanto attiene alla materiale presentazione della richiesta di giudizio immediato (Cass. 12 gennaio 1996 n. 273, imp. Pellegrino).

2. — La difesa ha altresì eccepito la nullità del decreto in quanto l'atto di interrogatorio (presupposto indefettibile per l'adozione del rito speciale) risulta compiuto non già dal p.m. ex art. 453 c.p.p., quanto dal g.i.p., in sede di sub-procedimento cautelare ex art. 294 c.p.p.

La difesa, tuttavia, non contesta l'esistenza di difformità di carattere contenutistico tra la contestazione in fatto operata dal g.i.p. in sede di interrogatorio ex art. 294 c.p.p. ed il successivo atto di esercizio dell'azione penale, ma sottolinea la violazione della norma (art. 453) 'attributiva del potere' (in capo al p.m.) di procedere all'interrogatorio, finalizzato alla corretta instaurazione del rito in questione. Ritiene, infatti, che non si possa ravvisare equipollenza tra i due interrogatori, quello del p.m. volto all'accertamento dell'evidenza della prova, quello del GIP finalizzato all'accertamento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Sul punto, osserva il Tribunale che non può dirsi sussistente alcuna nullità del decreto e ciò in relazione al generale principio di sanatoria di cui all'articolo 183 comma 1 lettera b) c.p.p. (sanatoria per avvenuto esercizio della facoltà cui l'atto omesso era preordinato). Ed invero, seppure la norma di cui all'art. 453 c.p.p. non fa espressa menzione dell'interrogatorio operato dal g.i.p. quale presupposto (sia pure alternativo) per l'adozione del rito speciale, va osservato che ciò che rileva è l'esistenza di un contesto all'interno dell'iter procedimentale, sia pure diverso, in cui sia stata offerta all'imputato la facoltà di conoscere l'addebito e le relative fonti di accusa, per poter orientare le successive scelte ed esercitare pienamente il diritto di difesa.

Pertanto, purché non vi sia difformità di contenuti tra la contestazione effettuata in tale sede ed il successivo atto di esercizio dell'azione penale, può sostenersi — aderendo all'orientamento della giurisprudenza di legittimità — che l'interrogatorio del g.i.p. sia 'equipollente' a quello espressamente richiesto ai sensi dell'art. 453 c.p.p.

Ciò, come si diceva, in aderenza all'orientamento espresso dalla S.C., tra cui — da ultimo, Sez. III, 17 gennaio 2000, imp. Fusco: In tema di giudizio immediato, quando il giudice per le indagini preliminari abbia proceduto all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, secondo le prescrizioni di cui agli artt. 60 e 61 cod. proc. pen., coinvolgendo aspetti della prova sul reato in contestazione, tale atto è idoneo a supplire l'interrogatorio di cui all'art. 453 c.p.p. ad opera del p.m.

Dunque, l'eccezione di nullità va rigettata.

3. — La difesa ha inoltre sostenuto che:

a) il decreto di giudizio immediato è affetto da nullità in quanto l'atto di esercizio dell'azione non è preceduto dagli adempimenti richiesti dall'art. 415-bis c.p.p.;

b) in ipotesi di rigetto di tale questione, la disciplina normativa (per l'assenza della applicabilità dell'art. 415 bis) è affetta da vizio di costituzionalità, per preteso contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.

Sul punto, osserva il Tribunale che non può prescindere, nell'esaminare tali questioni, dalla ricostruzione dei caratteri di specialità del giudizio immediato 'tipico' in relazione al contenuto di garanzia come offerto dall'art. 111 Cost., al fine di comprendere la effettiva disciplina vigente e la sua rispondenza ai principi costituzionali.

Ed invero, attraverso un'interpretazione logico-sistematica dell'attuale disciplina positiva normativa che richieda, nell'ambito del procedimento speciale in questione, il rispetto dell'avviso di cui all'articolo 415 bis c.p.p.

L'art. 415 bis c.p.p. è infatti collocato immediatamente prima del Titolo IX dell'udienza preliminare e precede l'art. 416 c.p.p. relativo alla richiesta di rinvio a giudizio del p.m. al g.i.p., laddove il giudizio immediato è collocato in altro libro e non opera alcun richiamo all'art. 415-bis c.p.p.

Ciò deriva dalla natura 'acceleratoria' del rito, fondata da un lato sulla esistenza di un momento di contraddittorio interno e peculiare al rito stesso, quale l'interrogatorio ex art. 453, dall'altro su un potere di controllo particolarmente intenso e penetrante da parte del g.i.p. che è chiamato a verificare la sussistenza dell'evidenza probatoria (dato che permette di superare, in questo caso su richiesta dell'organo dell'accusa, l'udienza preliminare).

Siffatta situazione processuale, peraltro, non può essere comparata al giudizio immediato atipico di cui all'art. 419 comma 5 c.p.p. (su richiesta dell'imputato), preceduto dall'ordinaria richiesta di rinvio a giudizio (con i necessari adempimenti di cui all'art. 415-bis). Si assiste, in tal caso, ad una vera e propria 'rinunzia' dell'imputato al momento di controllo costituito dall'udienza preliminare. Il passaggio diretto alla fase successiva è determinato da un atto di volontà della parte 'debole' del processo, e poiché siffatta rinunzia avviene solo in seguito alla fissazione dell'udienza preliminare e dunque in un momento successivo all'ordinaria richiesta di rinvio a giudizio, non può non essere preceduto dall'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p. È proprio la differenza strutturale tra i due giudizi (tipico/atipico) a giustificare la diversa disciplina positiva, senza comportare alcuna violazione dell'art. 3 Cost.

Dunque, può dirsi che la 'specialità' del giudizio immediato tipico sta proprio nella esistenza di un 'meccanismo di accelerazione' che fonda la sua legittimazione, da un lato nel necessario 'coinvolgimento' dell'indagato (interrogatorio o invito a Presentarsi rimasto senza effetto), dall'altro nel rafforzamento dei poteri valutativi del g.i.p.

Siffatta caratteristica è ben evidenziata dalla Suprema Corte nella sentenza del 31 gennaio 1998, imp. Cusani: In tema di giudizio immediato, il presupposto di ammissibilità del rito costituito dall'evidenza della prova deve essere inteso nel senso che; sulla base di tutte le risultanze delle indagini preliminari, debba escludersi che il contraddittorio tra le parti possa condurre alla pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere nell'udienza preliminare.

Tuttavia la specialità del rito, se da un lato esclude che l'art. 415 bis c.p.p. possa trovare applicazione (essendo previsto un momento interno al rito stesso di conoscenza e contestazione attraverso il presupposto tipico dell'interrogatorio), dall'altro crea un dubbio di illegittimità costituzionale dell'art. 455 c.p.p., in rapporto alla necessità di assoluto rispetto del principio del contraddittorio, così come espresso dall'art. 111 Cost.

Se è vero, infatti che il decreto di giudizio immediato è, comunque, preceduto da una 'forma' di contraddittorio (rappresentata dall'avvenuto interrogatorio), la decisione che il gip è chiamato a prendere ex art. 455 avviene senza alcuna possibilità di 'ascolto' delle ragioni del soggetto imputato, nei cui confronti la decisione è destinata a produrre effetti;

Ciò determina la necessità di interrogarsi sul rispetto dell'art. 111 Cost. (in rapporto all'art. 24 Cost.), nella parte in cui detta norma, al comma 2, impone la regolamentazione normativa della partecipazione al procedimento in 'condizioni di parità'.

Ed invero una lettura costituzionalmente orientata delle norme ci porta a ritenere che il contraddittorio, momento ineliminabile del nostro sistema processuale, assume rilievo in relazione a diversi profili:

a) con riguardo alla 'conoscenza' dell'addebito ed in tal caso è assicurato nel giudizio immediato dal previo interrogatorio ex art. 453 c.p.p.;

b) con riguardo al momento di formazione della prova, ipotesi non in rilievo per questa fase del giudizio immediato, in quanto è momento non pregiudicato dalla 'semplice' decisione sul rinvio a giudizio);

c) con riguardo alla possibilità per la difesa dell'imputato di 'prospettare una ipotesi alternativa' rispetto a quella formulata dall'organo dell'accusa (nel rispetto del principio del 'previo ascolto' delle ragioni della parte interessata), ed in tale ultimo aspetto è individuabile, ad avviso del Tribunale, il dubbio di costituzionalità della disciplina oggetto della presente ordinanza.

Non può non rilevarsi, infatti, che — pur non aderendo alle argomentazioni difensive basate sulla pretesa applicabilità dell'art. 415-bis c.p.p. -, l'attuale disciplina normativa non offre adeguata tutela a tale specifico aspetto del contraddittorio, in quanto la decisione presa dal g.i.p. ex art. 455 non è preceduta da alcun momento di 'ascolto' delle ragioni dell'imputato sullo specifico 'tema' della evidenza probatoria, ed in ciò va ipotizzata la violazione dei parametri costituzionali di cui agli artt. 24 e 111 Cost. (per constata alterazione della 'parità di condizioni'). La decisione della Suprema Corte di Cassazione (Cass. 20 giugno 1991, PERNICE), che aveva dichiarato

la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 455 c.p.p in relazione all'art. 24 Cost. in quanto nessun pregiudizio poteva derivare dal decreto di giudizio immediato in quanto provvedimento di carattere endoprocessuale assolutamente privo di rilevanza ai fini dell'eventuale condanna, appare in contrasto con il nuovo significato riservato al principio del contraddittorio dall'art. 111 Cost. Siffatto articolo ha fissato il principio di carattere generale in base al quale il processo si svolge nel contraddittorio delle parti in condizione di parità e ha poi ulteriormente ribadito la sussistenza del principio del contraddittorio nella formazione della prova. Ciò significa che la posizione di parità delle parti deve essere assicurata e garantita non solo nella fase processuale vera e propria e dunque nel momento della formazione della prova, ma sin dalla fase delle indagini preliminari.

Ed è proprio il 'previo ascolto' della difesa dell'imputato, in regime di perfetta parità, con conseguente arricchimento ed integrazione del fascicolo, su suggerimento delle parti, che può stimolare l'imputato all'accesso ai riti alternativi.

In altre parole, ad avviso del Tribunale, la mancanza di garanzia, in rapporto al contenuto dell'art. 111 comma 2 Cost., va individuato nel 'momento procedimentale' successivo alla richiesta di emissione del decreto formulata dal p.m. ed antecedente alla decisione del g.i.p. ex art. 455, nella parte in cui detta nonna non prevede (analogamente a quanto avviene, ad esempio, in tema di proroga della custodia cautelare ex art. 305 c.p.p., come ipotesi di contraddittorio 'cartolare') che la richiesta del P.m. vada notificata al difensore dell'imputato, al fine di consentire, in un congruo termine, il deposito di deduzioni contrarie all'accoglimento della stessa.

In ciò consiste, infatti, il contraddittorio inteso come 'prospettazione alternativa' difesa della dell'imputato e che l'attuale disciplina non assicura, ed in tal senso — non potendosi definire il presente giudizio senza la previa soluzione del dubbio di — costituzionalità — va prospettata la questione relativa all'articolo 455 c.p.p.

La questione appare, alla luce delle considerazioni ora svolte, non manifestamente infondata,; appare altresì rilevante nel presente procedimento posto che, nell'ipotesi di accoglimento della stessa, deriverebbe la nullità di ordine generale di cui all'art. 178 primo comma) c.p.p del decreto di giudizio immediato e la conseguente regressione del procedimento.

P. Q. M.

Rigetta le questioni proposte dalla difesa, di cui al verbale di udienza del 12 febbraio 2002.

Solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'articolo 455 c.p.p., nella parte in cui detta norma non prevede l'obbligatorietà della notifica al difensore dell'imputato della richiesta di emissione del decreto di giudizio immediato, al fine di consentire il deposito di memorie scritte prima della decisione, per contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost.

Sospende il procedimento sino alla definizione dell'incidente di costituzionalità e dispone la notifica della presente ordinanza, di cui è data lettura in udienza al Presidente del Consiglio dei ministri nonché la comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati.

Manda la Cancelleria per i conseguenti adempimenti.

Santa Maria Capua Vetere, addì 12 marzo 2002

Il Presidente: FOSCHINI

Il Giudice estensore: PILLA

N. 342

*Ordinanza del 6 marzo 2003 emessa dal magistrato di sorveglianza
di Reggio Emilia atti relativi a Aani Hicham*

Straniero e apolide - Straniero detenuto condannato a pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni - Espulsione disposta dal magistrato di sorveglianza a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione - Afflittività della misura - Automatismo della stessa - Violazione del principio della finalità rieducativa della pena - Irragionevolezza sotto diversi profili - Disparità di trattamento tra detenuti extracomunitari - Lesione dei diritti inviolabili dell'uomo - Contrasto con il principio di irretroattività della legge penale.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 13, 16 e 19, come modificati dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione artt. 2, 3, 25, comma secondo, e 27, comma terzo.

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Visti gli atti relativi al procedimento di espulsione dal territorio dello Stato ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, come modificato dall'art. 15 della legge 30 luglio 2002, n. 189, nei confronti di Aani Hicham, nato in Marocco il 15 novembre 1976, attualmente detenuto nella Casa circondariale di Piacenza, in relazione alla pena residua di anni 4 di reclusione di cui alla sentenza del Tribunale di Milano del 28 giugno 2000, con fine pena al 11 agosto 2003, attualmente in regime di semilibertà come da ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bologna del 12 dicembre 2002,

O S S E R V A

Il presente procedimento scaturisce dalla comunicazione della Direzione della Casa circondariale di Piacenza, su richiesta di questo Ufficio, del nominativo del detenuto attesa la condizione soggettiva di persona extracomunitaria in espiazione di una pena detentiva, anche residua, inferiore ad anni due, come indicato dall'art. 15 della legge 30 luglio 2002, n. 189.

Dall'istruttoria esperita risulta che il detenuto è stato compiutamente identificato dal Consolato del Marocco di Bologna e che lo stesso è titolare di un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Milano, scaduto in data 22 giugno 2001 (vedi nota informativa della Questura di Piacenza).

Ciò posto si devono ritenere integrati i presupposti di cui all'art. 16 d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dall'art. 15 della legge n. 189 del 2002, tenuto conto che il detenuto non sta espianando un titolo preclusivo all'espulsione in oggetto (delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p. e delitti previsti dal Testo Unico sull'immigrazione) e non sussiste alcuna ipotesi ostativa ai sensi dell'art. 19 del T.U. (divieti di espulsione).

A parere di questo Giudicante la fattispecie in oggetto presenta profili di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 2, 3, 27, comma 3 e 25, comma 2 della Costituzione come nel prosieguo esplicitati.

1. — Violazione dell'art. 27, terzo comma Cost.

L'art. 15 citato ha introdotto la fattispecie dell'espulsione «a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione» ed ha attribuito la competenza a disporre quest'ultima misura, sulla base della sussistenza dei requisiti di cui sopra, al Magistrato di Sorveglianza.

Preliminarmente s'impongono talune brevi riflessioni in materia di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato al fine di cercare di individuarne la natura giuridica e conseguentemente formulare alcune considerazioni in ordine alla recente disciplina giuridica. L'espulsione dello straniero dallo Stato era originariamente disci-

plinata dal codice penale, quale misura di sicurezza e dal Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, quale misura amministrativa di competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza. Con la legge 28 febbraio 1990, n. 39 che ha abrogato le norme del T.U.L.P.S., l'istituto dell'espulsione amministrativa ha avuto una nuova disciplina, fermo restando la previsione dell'espulsione come misura di sicurezza; inoltre è stata introdotta una nuova figura di espulsione, da adottarsi previo specifico procedimento, e su richiesta dello straniero o del suo difensore (art. 7, comma 12-*bis*, espulsione cd. a richiesta di parte).

La normativa del 1990 è stata novellata dal d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 che ha regolamentato l'espulsione come misura amministrativa e come misura di sicurezza subordinando quest'ultima all'accertamento in concreto della pericolosità sociale, conformemente a quanto disposto dalla Corte costituzionale in materia di misure di sicurezza (v. sent. Corte cost. 24 febbraio 1995, n. 58 in relazione all'espulsione prevista dal Testo Unico in materia di stupefacenti). Inoltre, la novella del 1998 ha abrogato espressamente la normativa in materia di espulsione a richiesta di parte ed ha introdotto l'espulsione a «titolo di sanzione sostitutiva».

Infine, la legge n. 189 del 2002 ha mantenuto la distinzione, a cui consegue una diversa disciplina normativa, fra espulsione amministrativa, di competenza prefettizia o ministeriale, ed espulsione disposta dal giudice quale misura di sicurezza ovvero quale «sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione».

Già sotto la vigenza della precedente normativa la giurisprudenza aveva evidenziato la difficoltà a ridurre l'istituto dell'espulsione, di competenza del giudice, ad una unitaria categoria giuridica, anche in ragione del presupposto imprescindibile della sola misura di sicurezza costituito dall'accertamento in concreto della pericolosità sociale dello straniero, di competenza della Magistratura di Sorveglianza.

La Corte Costituzionale ha riconosciuto alla espulsione cd. a richiesta, natura atipica, a cui la legge ha attribuito l'effetto di «sospendere l'esecuzione della custodia cautelare in carcere ovvero l'espiazione della pena», così realizzando essenzialmente l'interesse pubblico di «ridurre l'enorme affollamento carcerario di per sé difficilmente compatibile con un efficace perseguimento della funzione rieducativa della pena» (*cf.* sentenze Corte cost. 24 febbraio 1994, n. 62 e 6 luglio 1994, n. 283).

Se da un lato la *ratio* della fattispecie della espulsione quale «sanzione alternativa alla detenzione», introdotta con la novella del 2002, appare la stessa (ridurre l'enorme affollamento carcerario) non altrettanto può dirsi in merito alla sua natura giuridica, che come individuata dalla Corte costituzionale porta ad escludere ogni finalità rieducativa (Corte cost. nn. 62/1994, 283/1994).

Che si tratti di una sanzione — sia pure alternativa — e non anche di una mera sospensione della esecuzione della pena, a parere di questo remittente, risulta da una pluralità di considerazioni.

Innanzitutto, la sua collocazione all'interno della norma che disciplina l'espulsione come sanzione sostitutiva della detenzione, misura avente sicuramente natura giuridica di sanzione penale. Trattasi, infatti, di una conseguenza affettiva che il giudice applica, in esito ad un processo penale, una volta riconosciuta la responsabilità dell'imputato, in sostituzione di una pena detentiva (reclusione o arresto) non superiore ai due anni. E l'ipotesi prevista dal successivo comma 5 differisce da quella appena descritta solamente per la fase in cui è emessa (e cioè successivamente al passaggio in giudicato della sentenza) e per l'organo giudiziario competente (nonché, di riflesso, per il tipo di procedimento e di provvedimento che dispone la sanzione), ma non per contenuto e funzione, e pertanto la natura giuridica di queste è la medesima.

Inoltre, il *nomen iuris* di sanzione usata nella rubrica della norma (con l'aggiunta «in alternativa alla pena»), ma anche la natura indubbiamente afflittiva della misura ed, infine, l'attribuzione della competenza ad irrogarla, non più al giudice dell'esecuzione, bensì al Magistrato di Sorveglianza.

Il nostro sistema giuridico-penale è un sistema dualistico: della pena e della misura di sicurezza. Entrambe mirano a prevenire la commissione di reati; e se la prima presenta ad un tempo finalità di prevenzione generale e di prevenzione speciale (assolve ad una funzione retributiva ed intimidatoria in una prospettiva di rieducazione), la seconda assolve unicamente finalità di prevenzione speciale. Peraltro il sistema di cui sopra, cd. a doppio binario, trova l'avvallo costituzionale nell'art. 25 Cost., norma che esprime oltre al principio di legalità della pena anche quello della tassatività nel senso di predeterminazione dei tipi e della misura edittale della pena in rapporto alle singole fattispecie penali (anche con riferimento a detto principio e più precisamente sotto il profilo del divieto di irretroattività, la fattispecie in questione presenta profili di incostituzionalità, come si preciserà nel prosieguo).

Nessun dubbio, e non merita soffermarsi sul punto, che non siamo di fronte ad una misura di sicurezza sia perché l'applicazione non è subordinata ad alcun accertamento sulla pericolosità sociale, sia perché si arriverebbe all'assurdo di procedere a detto accertamento solo in presenza di gravi delitti e viceversa a imporre l'espulsione nei casi di delitti di minore gravità ma anche e soprattutto perché il legislatore non ha modificato il comma 1 dell'art. 15 del d.lgs. n. 286/1998 che prevede, come si è già detto, l'espulsione come misura di sicurezza subordinata al previo accertamento della pericolosità sociale.

È vero che il nostro ordinamento conosce — oltre a misure sostitutive della pena da irrogare ed a misure alternative alla pena già irrogata — misure che hanno l'effetto di sospendere la pena, nella fase esecutiva (si pensi al differimento della pena ex artt. 146-7 c.p. ovvero alla sospensione ex art. 90 D.P.R. n. 309/1990), ma trattasi di ipotesi, espressamente disciplinate dal legislatore, che implicano una richiesta o un'iniziativa di parte o comunque intervengono su una situazione — valutata legislativamente — di assoluta incompatibilità con il regime detentivo — e come tali non hanno certo un carattere afflittivo (del resto nessuno dubita, con riferimento alla sospensione ex art. 90 citato, del carattere terapeutico ma anche risocializzante della stessa). Inoltre, proprio perché determinano una sospensione dell'esecuzione della pena sono circoscritte nel tempo, presuppongono la sussistenza di determinati presupposti, la cui valutazione è comunque rimessa al Tribunale di Sorveglianza, a cui non è mai imposta l'adozione di una determinata misura, e che anzi ben può ritenere maggiormente idonea altra misura (peraltro con riferimento al rinvio obbligatorio ex art. 146 c.p. la fattispecie va letta in combinazione con l'art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dalla legge n. 165 del 1998, che ha disciplinato la cd. detenzione domiciliare a termine). Discorso a sé meriterebbe la sospensione condizionale della pena ex artt. 163 e ss. c.p. ma che non pare di particolare rilievo, nel caso che ci occupa, tenuto conto che si tratta certamente di un beneficio di legge che consente, in presenza di determinati presupposti, di non eseguire l'esecuzione della pena fin dal suo inizio e non anche di sospendere l'esecuzione di una pena detentiva già in espiazione.

Detta considerazione ci riporta al binomio iniziale: pena e misura di sicurezza. Scartata quest'ultima occorre soffermarsi ancora sulla prima.

Nella sanzione alternativa introdotta dalla legge n. 189 del 2002, rinveniamo una misura che ha certamente carattere afflittivo.

Innanzitutto, preme evidenziare a tal proposito, che il procedimento è avviato d'ufficio, dal Magistrato competente. Ciò non significa escludere un'iniziativa di parte, sempre possibile, ma significa evidenziare come nel disegno legislativo il procedimento deve essere avviato anche, in assenza di una richiesta o iniziativa di parte, come avveniva invece per la cd. espulsione a richiesta. Sul punto la Corte costituzionale ha statuito che la richiesta dell'interessato costituisce un «requisito diretto ad armonizzare la condizione dello straniero ai valori costituzionali cui il legislatore deve riferirsi nel prevedere una misura pur sempre incidente sulla libertà personale cioè su un diritto inviolabile dell'uomo» (cfr. sentenza n. 62 del 1994).

Il carattere afflittivo della misura deriva, altresì, dalla mancata previsione dell'adesione del condannato (cosa che avviene per le misure alternative) o più in generale della possibilità da parte dello stesso di rinunciare (il condannato può solo presentare nei termini di legge opposizione avanti al Tribunale di Sorveglianza al quale spetterà di verificare la sussistenza dei requisiti di legge).

Il carattere afflittivo dell'allontanamento dal territorio nazionale dipende anche dalla possibilità che detto provvedimento determini una interruzione del trattamento risocializzante (come meglio si dirà in seguito) ovvero la recisione dei legami famigliari non rilevanti ai sensi del divieto posto dall'art. 19 del T.U., ad esempio il matrimonio senza prole con un cittadino extracomunitario ovvero una convivenza *more uxorio* con un cittadino italiano.

Ulteriore elemento che depone a favore della natura giuridica di sanzione è l'attribuzione della competenza, non più al giudice dell'esecuzione, bensì al Magistrato di Sorveglianza. L'automatismo della decisione, in assenza di ogni valutazione della storia del detenuto, dei risultati dell'osservazione personologica, del trattamento svolto e dell'adesione mostrata dal condannato pare del tutto in contrasto non solo con i principi cardini del nostro ordinamento penitenziario (art. 1, Legge penitenziaria «trattamento e rieducazione») ma anche e soprattutto con il finalismo rieducativo, posto dall'art. 27, comma 3, secondo cui «le pene... devono tendere alla rieducazione del condannato», che costituisce il principio, di rango costituzionale, che ha ispirato la legislazione in materia penitenziaria e che impone al legislatore di modulare l'esecuzione delle pene a precisi fini di risocializzazione. Preclu-

dere o addirittura interrompere detto processo, in assenza di una richiesta del detenuto, di un comportamento colpevole dello stesso e soprattutto senza che al giudice competente sia riconosciuta una sfera di discrezionalità nell'applicare la misura, appare in contrasto con le finalità rieducative e risocializzanti della pena.

La preclusione di ogni valutazione da parte del Magistrato di Sorveglianza in ordine alla personalità e alla storia del condannato e la conseguente violazione del finalismo rieducativo è particolarmente evidente ogni qualvolta la misura dell'espulsione riguarda — come nel caso di specie — un soggetto che ha aderito positivamente al trattamento penitenziario svolto nei suoi confronti e addirittura ha fruito positivamente di benefici premiali dimostrando in modo concreto di avere avviato un processo rieducativo e di risocializzazione (nel caso di specie il condannato dopo avere fruito in modo regolare di permessi è stato ammesso alla semilibertà, grazie alla sussistenza di una opportunità lavorativa in una cooperativa presso la quale già lavorava durante la detenzione ed attualmente fruisce in modo regolare di licenze in Milano dove risiede la propria convivente).

Del resto non si può sottacere che il vaglio di costituzionalità della espulsione cd. a richiesta teneva anche conto che l'art. 7, comma 12-ter, ora abrogato, non imponeva inderogabilmente al giudice competente di ordinare l'espulsione — peraltro si ricordi richiesta dall'interessato — ma gli attribuiva il potere di decidere «acquisite le informative degli organi di polizia, accertato il possesso del passaporto o di altro documento equipollente, sentito il pubblico ministero e le altre parti» (sent. Corte cost. n. 62 del 1994).

Se ciò veniva riconosciuto al giudice dell'esecuzione, a maggior ragione deve essere riconosciuto al Magistrato di Sorveglianza, organo deputato a svolgere una funzione di sorveglianza sugli istituti di pena ma anche a pronunciarsi su misure (in via provvisoria e poi in via definitiva come componente del Tribunale di Sorveglianza) attraverso un procedimento giurisdizionalizzato, che vede l'attenzione spostata sempre di più sulla personalità del condannato come desunta anche dai dati dell'osservazione personologica. Dette decisioni non possono avere carattere automatico o vincolato ma devono presupporre una valutazione da parte del giudice di ogni risultato dell'istruttoria esperita, proprio per evitare che la scelta discrezionale del legislatore in materia di espulsioni appaia irragionevole (sentenza n. 62 del 1994 citata).

Peraltro, il nostro ordinamento laddove aveva previsto delle situazioni di ostatività alla concessione di misure alternative (si badi bene preclusioni alla concessione e non anche, come nel caso di specie, misure alternative imposte senza alcun consenso) con riferimento a taluni gravissimi reati, previsti dall'art. 4-bis, comma 1, prima fascia della legge penitenziaria, la Corte costituzionale è intervenuta circoscrivendo la portata del divieto formulato dal legislatore in termini assoluti e aprendo la strada a valutazioni di competenza della Magistratura di Sorveglianza in tema di collaborazione (si veda ora la nuova formulazione dell'art. 4-bis O.P. come novellato dalla legge 23 dicembre 2002, n. 279 che ha recepito taluni principi già elaborati dalla Corte costituzionale in tema, per esempio, di collaborazione cd. impossibile).

Del resto, il profilo della non irragionevolezza della nuova disciplina non pare assicurato non solo dall'automatismo della decisione del giudice, come sopra indicato, ma neppure dal circoscrivere l'adozione del provvedimento *de quo* ai soli condannati per determinati reati (delitti non ricompresi nell'elencazione di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p. ovvero quelli previsti dal Testo Unico sull'immigrazione). Infatti, il riferimento alla natura del reato non pare del tutto rassicurante: un condannato che commette più delitti può mostrare una maggiore capacità a delinquere e quindi maggiore probabilità recidivante rispetto ad un delinquente primario che, pur avendo commesso un reato di maggiore gravità, ha stabili ed idonei riferimenti all'esterno o che comunque ha mostrato segni di ravvedimento anche avviando un processo risocializzante.

Altro profilo di irragionevolezza della recente normativa è costituita dal mancato raccordo fra la nuova misura attribuita al Magistrato di Sorveglianza e le misure alternative di competenza del Tribunale di Sorveglianza (art. 70 legge penitenziaria) e, più in generale, le ulteriori competenze della Magistratura di Sorveglianza. Nulla dispone la nuova disciplina in materia di misure alternative, già disciplinate dalla legge e di competenza del Tribunale di Sorveglianza, e ciò consente di ritenere che dette competenze dell'Organo collegiale — ma anche quelle dell'Organo monocratico con riferimento ad altri benefici (ad es. lavoro all'esterno, permessi premio) — non siano in alcun modo pregiudicate dalla normativa sull'espulsione. Tale interpretazione deve ritenersi avallata anche dall'art. 1, comma 3, ultima parte del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (disposizione non modificata dalla recente legge 189) in cui si legge testualmente «sono fatte salve le disposizioni interne, comunitarie e internazionali più favorevoli comunque vigenti nel territorio dello Stato».

È fuori dubbio che la normativa in materia di misure alternative alla detenzione, previste e disciplinate dalla legge penitenziaria ma anche da altre leggi (ad esempio il testo unico in materia di stupefacenti ovvero le disposizioni in materia di differimento della pena ex artt. 146 e 147 c.p.), presenti i connotati di una disciplina più favorevole per il condannato. E allora, si può configurare un quadro normativo secondo cui il Magistrato di Sorveglianza competente emette, a un tempo, provvedimenti favorevoli al condannato, tenendo conto di una positiva ed effettiva progressione nel trattamento (ad esempio permessi premio) e provvedimenti di espulsione connotati da obbligatorietà nei confronti del medesimo condannato, in applicazione di una normativa che prescinde *in toto* da ogni dato relativo al trattamento. E se ciò non bastasse il Tribunale di Sorveglianza, composto dallo stesso Magistrato di Sorveglianza, ai sensi dell'art. 70, comma 6 legge penitenziaria, può accogliere l'istanza di semilibertà o addirittura quella più ampia dell'affidamento in prova al servizio sociale. Quindi, in estrema sintesi un sistema giuridico che presenta connotati di ambiguità e quindi di irragionevolezza: in modo del tutto simultaneo lo stesso detenuto extracomunitario può ricevere comunicazione di un permesso premio (esperienza che costituisce parte integrante del programma di trattamento, a mente dell'art. 30-ter O.P.), notifica di un provvedimento — di cui è estensore lo stesso Magistrato di Sorveglianza competente in materia di permessi premio — di semilibertà o di affidamento in prova al servizio sociale che dà atto dei «progressi compiuti nel corso del trattamento» o dei «risultati dell'osservazione della personalità» e sulla cui base si fonda il giudizio prognostico ex art. 47, comma 2 O.P. ovvero la comunicazione del decreto di espulsione ex art. 15, legge n. 189 del 2002. Quest'ultimo provvedimento è appunto l'unico che non solo prescinde dai dati dell'osservazione e del trattamento ma che addirittura ne può provocare l'interruzione.

Infine, un'ultima considerazione in merito.

La disciplina sull'ingresso ed il soggiorno dei cittadini extracomunitari nel territorio nazionale, ben può prevedere anche l'espulsione dello straniero, misura che trova la sua rado nella «ponderazione di interessi pubblici, quali ad esempio la sicurezza e la sanità pubblica, l'ordine pubblico, i vincoli di carattere internazionale e la politica nazionale in tema di immigrazione» (sent. Corte cost. n. 62 citata). La Suprema Corte ha evidenziato come la normativa sull'espulsione a richiesta, ora abrogata, fosse rivolta «a tutelare interessi pubblici — attenuando mediante l'allontanamento di soggetti pericolosi gli oneri della collettività ed i rischi per la sicurezza, sia all'interno degli istituti penitenziari che, in genere, nel territorio nazionale» (*cf.* sen. Cass. 22 dicembre 1998-17 aprile 1999, n. 6595).

A parte il rilievo che le esigenze di sicurezza e di ordine pubblico vengono adeguatamente assicurate con l'espulsione come misura amministrativa e come misura di sicurezza, l'espulsione disposta dal giudice — secondo l'attuale disciplina normativa — non può assicurare un effetto di sfollamento delle carceri senza violare il principio del finalismo rieducativo non solo perché gli interessi pubblici di cui sopra non assurgono, in materia di pene, valore di principi costituzionali ma anche e soprattutto perché l'espulsione come attualmente disciplinata finisce per premiare coloro che hanno commesso gravi reati, che non verranno espulsi dal Magistrato di Sorveglianza con la misura in oggetto e potranno fruire ancora del trattamento e dei benefici di legge in spregio dei soggetti, certamente meno pericolosi, pericolosità desunta non solo dal delitto commesso ma soprattutto dal percorso risocializzante intrapreso. E allora, delle due l'una, o la normativa vuole avere un'efficacia deflattiva di fronte al fenomeno del sovraffollamento carcerario e con riferimento ai detenuti extracomunitari introduce una misura di allontanamento dal territorio dello Stato dei soggetti meno pericolosi ma così non garantisce le esigenze di sicurezza, di cui sopra, e certamente viola il finalismo rieducativo della pena o piuttosto introduce una misura di allontanamento che colpisca i soggetti più pericolosi, pericolosità desumibile da vari indici e quindi non solo dal reato ma anche e soprattutto dai risultati dell'osservazione e del trattamento in Istituto, riconoscendo al Magistrato di Sorveglianza spazi di discrezionalità, così salvaguardando le finalità proprie della pena in armonia con il dettato costituzionale.

2. — Violazione dell'art. 3 Cost.

L'applicazione della normativa in oggetto presenta, a parere di questo remittente, profili di illegittimità costituzionale anche con riferimento all'art. 3 Cost. per violazione del principio di eguaglianza.

Nessun dubbio in ordine all'estensione del principio *de quo* anche ai cittadini extracomunitari: il principio di eguaglianza non tollera discriminazioni fra il cittadino italiano e lo straniero specie se riferito ad un diritto inviolabile, quale è la libertà personale dell'individuo, ma è altrettanto evidente che occorre confrontare fra di loro unicamente situazioni paritetiche. Il principio di eguaglianza non mira a realizzare sempre e comunque un medesimo trattamento giuridico bensì ad impedire discriminazioni arbitrarie di fronte a situazioni paritetiche. Sulla base di queste considerazioni, il giudice delle leggi aveva escluso profili di incostituzionalità nella citata normativa, ora-

mai abrogata, con riferimento alla disparità di trattamento fra il detenuto straniero, che su sua istanza poteva ottenere una sospensione della pena, e il cittadino italiano al quale la legge non aveva attribuito un analogo strumento (sent. n. 62 citata).

La fattispecie in oggetto, invece, presenta profili di disparità di trattamento fra detenuti extracomunitari, quindi fra situazioni tra di loro assimilabili. Se si ribadisce il carattere affittivo della nuova misura pare del tutto irragionevole, ed in violazione del principio costituzionale di uguaglianza, che il provvedimento debba riguardare solo determinati detenuti stranieri e soprattutto coloro che hanno commesso reati meno gravi, hanno dato prova di aver partecipato efficacemente al trattamento e hanno concrete prospettive di risocializzazione, in conformità al principio del finalismo rieducativo sancito dall'art. 27 della Costituzione.

Nessun dubbio sussiste in ordine all'estensione anche ai detenuti extracomunitari del diritto al trattamento, sancito dall'art. 1 della legge penitenziaria: la stessa disposizione, al comma 2, statuisce espressamente che «il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza...opinioni religiose». Peraltro, il nuovo regolamento di esecuzione, emanato con il D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, ha introdotto varie disposizioni a tutela dei detenuti stranieri (ad es. l'art. 35 detenuti ed internati stranieri e l'art. 58 manifestazioni della libertà religiosa).

Un provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato che tiene conto della sola natura del reato e dell'entità della pena residua e che invece prescinde da ogni valutazione della personalità del soggetto e dei risultati del trattamento, finisce inevitabilmente per colpire anche detenuti meritevoli di intraprendere un percorso risocializzativo o che addirittura lo hanno da tempo intrapreso positivamente e come tale non pare conforme al principio *del quo*. Non solo, ma la disparità di trattamento emerge anche laddove si considera che l'espulsione colpisce i soli detenuti identificati — e non potrebbe essere diversamente — così favorendo coloro che sono entrati nel territorio italiano in condizione di clandestinità ma soprattutto incentivando, fra i soggetti stranieri detenuti, il mantenimento di detta condizione rispetto a procedure di identificazione che ben potrebbero interrompere i progetti risocializzanti, come sopra detto.

Violazione dell'art. 2 Cost.

L'istituto *de quo*, per le considerazioni sopra espresse, non risulta in perfetta armonia neppure con il disposto costituzionale di cui all'art. 2 laddove riconosce e tutela i diritti inviolabili dell'uomo (e quindi la libertà personale) e richiede l'adempimento dei doveri di solidarietà.

L'espulsione di soggetti detenuti secondo un procedimento di natura automatica — sulla base di requisiti che determinano di fatto disparità di trattamento ovvero un trattamento del tutto irragionevole fra detenuti stranieri — finisce per privilegiare soggetti che hanno commesso gravi reati e che non hanno mai aderito al trattamento proposto.

Coloro che subiscono il provvedimento di espulsione (certamente non un beneficio visto che non è stato da loro richiesto, né vi possono rinunciare) sono proprio i soggetti nei cui confronti il precetto costituzionale dovrebbe trovare attuazione.

3. - Violazione dell'art. 25, secondo comma Cost.

La fattispecie di cui all'art. 15 citato presenta infine profili di incostituzionalità per violazione del divieto di irretroattività della pena.

L'art. 25, comma 2, che stabilisce che «nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso» costituzionalizza il principio enunciato dall'art. 1 del c.p. secondo cui «nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge né con pene che non siano previste dalla legge». Si ritiene che la norma costituzionalizzi non solo il principio di legalità del reato ma altresì della pena (*nulla poena sine lege*). Del resto difficilmente sostenibile appare la tesi contraria tenuto conto della espressa estensione del principio con riferimento alle misure di sicurezza ai sensi dell'art. 25, ultimo comma.

Il principio della legalità si articola nei principi della riserva di legge, della tassatività ed infine della irretroattività. In materia penale il divieto di irretroattività della legge ha portata relativa e riguarda la sola irretroattività della legge sfavorevole (art. 2, terzo comma c.p.). Orbene, la natura di sanzione, come sopra esplicitato, della misura introdotta dalla novella 189 del 2002, depono per l'incostituzionalità di una normativa che introduce un trattamento sanzionatorio sfavorevole per il condannato — in stato di detenzione — laddove né impone l'applicazione in modo retroattivo.

Ciò posto, si deve ritenere che l'art. 15 della legge 30 luglio 2002, n. 189, che ha modificato l'art. 16 del d.lgs. 25 luglio 1998, laddove ha introdotto «l'espulsione a titolo di sanzione alternativa alla detenzione» risulti incompatibile con gli artt. 2, 3 e 27, terzo comma e 25 secondo comma della Costituzione.

Poiché trattasi di norma sulla cui applicazione verte il presente procedimento, la questione è rilevante ai fini del presente giudizio, non potendo essere definito se non l'applicazione della norma citata.

Per le ragioni più sopra esposte gli atti devono essere inviati alla Corte costituzionale e il procedimento deve essere sospeso in attesa delle determinazioni del giudice delle leggi.

P. Q. M.

Visti gli articoli 23 ss. legge 11 marzo 1953, n. 87, 13, 16 e 19 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, 2, 3, 27, terzo comma Cost.

Ordina la trasmissione degli atti del presente procedimento alla Corte costituzionale, disponendone la sospensione in attesa della decisione della Corte.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza e, in particolare, per la notifica all'interessato, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché per la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Reggio Emilia, addì 4 marzo 2003

Il Magistrato di Sorveglianza: BUTTELLI

03C0582

N. 343

*Ordinanza del 3 aprile 2002 (pervenuta alla Corte costituzionale il 28 aprile 2003)
emessa dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere nel procedimento penale a carico di Costanzo Giovanni*

Processo penale - Giudizio immediato - Richiesta del pubblico ministero - Obbligatorietà della notifica al difensore al fine di consentire il deposito di memorie scritte prima della decisione - Mancata previsione - Lesione del principio del contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità.

- Codice di procedura penale (nuovo), art. 455.
- Costituzione, artt. 24 e 111.

IL TRIBUNALE

A scioglimento della riserva formulata:

O S S E R V A

In data 10 dicembre 2001, il g.i.p. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta del p.m. sede del 6 dicembre 2001, emetteva decreto di giudizio immediato nei confronti di Costanzo Giovanni (Frattamaggiore 28 ottobre 1958), detenuto ristretto al regime degli arresti domiciliari con provvedimento del g.i.p. sede del 31 ottobre 2001, in relazione ai contestati reati di cui agli artt. 110, 56, 629 in rel. all'art. 628, comma 3, n. 1 c.p. e 110, 648, 61, n. 2 c.p., in concorso con Foggia Tommaso. All'udienza odierna, previa separazione della posizione del Foggia avvenuta in data 12 febbraio 2002, preliminarmente il difensore ha sollevato eccezione di nullità del decreto di giudizio immediato in relazione all'art. 429 c.p.p., eccezione rigettata con ordinanza dal collegio.

Ha inoltre eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 415-*bis* c.p.p. nella parte in cui non prevede specificamente che l'avviso della conclusione delle indagini vada notificato anche nell'ipotesi di giudizio immediato per violazione degli artt. 3 e 24 e 111 della Costituzione.

Il p.m. ha ritenuto infondate le eccezioni come sollevate.

Le questioni prospettate dalla difesa e che coinvolgono, a diverso titolo, l'intera disciplina normativa del giudizio immediato «tipico» (in quanto instaurato con richiesta del p.m.), ad avviso del collegio non possono trovare accoglimento.

Tuttavia il Tribunale ritiene di individuare *ex officio* un dubbio di costituzionalità, relativamente alla assenza di contraddittorio (sia pure nella sua forma di prospettazione «cartolare» di una ipotesi alternativa) nel momento procedimentale che intercorre tra la richiesta del pubblico ministero *ex art.* 454 e la decisione assunta dal g.i.p. *ex art.* 455, per contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 24 e 111 della Costituzione (questione analoga è stata sollevata dal Tribunale di Avellino con ordinanza del 6 novembre 2001 e da questo stesso collegio con ordinanza in data 12 marzo 2002 nel procedimento a carico di Di Caprio Nicola, proc. 1377/01 mod16).

Ma conviene esaminare, preliminarmente, la questione sollevata dalla difesa.

La difesa ha sostenuto che la disciplina normativa (per l'assenza della applicabilità dell'art. 415-*bis*) è affetta da vizio di costituzionalità, per preteso contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost.

Sul punto, osserva il Tribunale che non può prescindere, nell'esaminare tali questioni, dalla ricostruzione dei caratteri di specialità del giudizio immediato «tipico» in relazione al contenuto di garanzia come offerto dall'art. 111 Cost., al fine di comprendere la effettiva disciplina vigente e la sua rispondenza ai principi costituzionali.

Ed invero, attraverso, un'interpretazione logico-sistematica dell'attuale disciplina positiva, non vi è norma che richieda, nell'ambito del procedimento speciale in questione, il rispetto dell'avviso di cui all'art. 415-*bis* c.p.p.

L'art. 415-*bis* c.p.p. è infatti collocato immediatamente prima del Titolo IX dell'udienza preliminare e precede l'art. 416 c.p.p. relativo alla richiesta di rinvio a giudizio del p.m. al g.i.p., laddove il giudizio immediato è collocato in altro libro e non opera alcun richiamo all'art. 415-*bis* c.p.p.

Ciò deriva dalla natura «acceleratoria» del rito, fondata da un lato sulla esistenza di un momento di contraddittorio interno e peculiare al rito stesso, quale l'interrogatorio *ex art.* 453, dall'altro su un potere di controllo particolarmente intenso e penetrante da parte del g.i.p. che è chiamato a verificare la sussistenza dell'evidenza probatoria (dato che permette di superare, in questo caso su richiesta dell'organo dell'accusa, l'udienza preliminare).

Siffatta situazione processuale, peraltro, non può essere comparata al giudizio immediato atipico di cui all'art. 419, comma 5 c.p.p. (su richiesta dell'imputato), preceduto dall'ordinaria richiesta di rinvio a giudizio (con i necessari adempimenti di cui all'art. 415-*bis*). Si assiste, in tal caso, ad una vera e propria «rinunzia» dell'imputato al momento di controllo costituito dall'udienza preliminare. Il passaggio diretto alla fase successiva è determinato da un atto di volontà della parte «debole» del processo, e poiché siffatta rinunzia avviene solo in seguito alla fissazione dell'udienza preliminare e dunque in un momento successivo all'ordinaria richiesta di rinvio a giudizio, non può non essere preceduto dall'avviso di cui all'art. 415-*bis* c.p.p. È proprio la differenza strutturale tra i due giudizi (tipico/atipico) a giustificare la diversa disciplina positiva, senza comportare alcuna violazione dell'art. 3 Cost.

Dunque, può dirsi che la «specialità» del giudizio immediato tipico sta proprio nella esistenza di un «meccanismo di accelerazione» che fonda la sua legittimazione, da un lato nel necessario «coinvolgimento» dell'indagato (interrogatorio o invito a presentarsi rimasto senza effetto), dall'altro nel rafforzamento dei poteri valutativi del g.i.p.

Siffatta caratteristica è ben evidenziata dalla suprema Corte nella sentenza del 31 gennaio 1998, imp. Cusani: In tema di giudizio immediato, il presupposto di ammissibilità del rito costituito dall'evidenza della prova deve essere inteso nel senso che, sulla base di tutte le risultanze delle indagini preliminari, debba escludersi che il contraddittorio tra le parti possa condurre alla pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere nell'udienza preliminare.

Tuttavia la specialità del rito, se da un lato esclude che l'art. 415-*bis* c.p.p. possa trovare applicazione (essendo previsto un momento interno al rito stesso di conoscenza e contestazione attraverso il presupposto tipico dell'interrogatorio), dall'altro crea un dubbio di illegittimità costituzionale dell'art. 455 c.p.p. in rapporto alla necessità di assoluto rispetto del principio del contraddittorio, così come espresso dall'art. 111 Cost.

Se è vero, infatti che il decreto di giudizio immediato è, comunque, preceduto da una «forma» di contraddittorio (rappresentata dall'avvenuto interrogatorio), la decisione che il g.i.p. è chiamato a prendere *ex art. 455* avviene senza alcuna possibilità di «ascolto» delle ragioni del soggetto imputato, nei cui confronti la decisione è destinata a produrre effetti;

Ciò determina la necessità di interrogarsi sul rispetto dell'art. 111 Cost. (in rapporto all'art. 24 Cost.), nella parte in cui detta norma, al comma 2, impone la regolamentazione normativa della partecipazione al procedimento in «condizioni di parità».

Ed invero una lettura costituzionalmente orientata delle norme ci porta a ritenere che il contraddittorio, momento ineliminabile del nostro sistema processuale, assume rilievo in relazione a diversi profili:

a) con riguardo alla «conoscenza» dell'addebito ed in tal caso è assicurato nel giudizio immediato dal previo interrogatorio *ex art. 453 c.p.p.*;

b) con riguardo al momento di formazione della prova, ipotesi non in rilievo per questa fase del giudizio immediato, in quanto è momento non pregiudicato dalla «semplice» decisione sul rinvio a giudizio;

c) con riguardo alla possibilità per la difesa dell'imputato di «prospettare una ipotesi alternativa» rispetto a quella formulata dall'organo dell'accusa (nel rispetto del principio del «previo ascolto» delle ragioni della parte interessata), ed in tale ultimo aspetto è individuabile, ad avviso del Tribunale, il dubbio di costituzionalità della disciplina oggetto della presente ordinanza.

Non può non rilevarsi, infatti, che — pur non aderendo alle argomentazioni difensive basate sulla pretesa applicabilità dell'art. 415-*bis* c.p.p. —, l'attuale disciplina normativa non offre adeguata tutela a tale specifico aspetto del contraddittorio, in quanto la decisione presa dal g.i.p. *ex art. 455* non è preceduta da alcun momento di «ascolto» delle ragioni dell'imputato sullo specifico «tema» della evidenza probatoria, ed in ciò va ipotizzata la violazione dei parametri costituzionali di cui agli artt. 24 e 111 Cost. (per constata alterazione della «parità di condizioni»). La decisione della suprema Corte di cassazione (Cass. 20 giugno 1991, Pernice), che aveva dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 455 c.p.p. in relazione all'art. 24 Cost. in quanto nessun pregiudizio poteva derivare dal decreto di giudizio immediato in quanto provvedimento di carattere endoprocessuale assolutamente privo di rilevanza ai fini dell'eventuale condanna, appare in contrasto con il nuovo significato riservato al principio del contraddittorio dall'art. 111 Cost. Siffatto articolo ha fissato il principio di carattere generale in base al quale il processo si svolge nel contraddittorio delle parti in condizione di parità e ha poi ulteriormente ribadito la sussistenza del principio del contraddittorio nella formazione della prova. Ciò significa che la posizione di parità delle parti deve essere assicurata e garantita non solo nella fase processuale vera e propria e dunque nel momento della formazione della prova, ma sin dalla fase delle indagini preliminari.

Ed è proprio il «previo ascolto» della difesa dell'imputato, in regime di perfetta parità, con conseguente arricchimento ed integrazione del fascicolo, su suggerimento delle parti, che può stimolare l'imputato all'accesso ai riti alternativi.

In altre parole, ad avviso del Tribunale, la mancanza di garanzia, in rapporto al contenuto dell'art. 111, comma 2, Cost., va individuato nel «momento procedimentale» successivo alla richiesta di emissione del decreto formulata dal p.m. ed antecedente alla decisione del g.i.p. *ex art. 455*, nella parte in cui detta norma non prevede (analogamente a quanto avviene, ad esempio, in tema di proroga della custodia cautelare *ex art. 305 c.p.p.*, come ipotesi di contraddittorio «cartolare») che la richiesta del p.m. vada notificata al difensore dell'imputato, al fine di consentire, in un congruo termine, il deposito di deduzioni contrarie all'accoglimento della stessa.

In ciò consiste, infatti, il contraddittorio inteso come «prospettazione alternativa» della difesa dell'imputato e che l'attuale disciplina non assicura, ed in tal senso — non potendosi definire il presente giudizio senza la previa soluzione del dubbio di costituzionalità — va prospettata la questione relativa all'art. 455 c.p.p.

La questione appare, alla luce delle considerazioni ora svolte, non manifestamente infondata; appare altresì rilevante nel presente procedimento posto che, nell'ipotesi di accoglimento della stessa, deriverebbe la nullità di ordine generale di cui all'art. 178, lettera c), c.p.p. del decreto di giudizio immediato e la conseguente regressione del procedimento.

P. Q. M.

Rigetta la questione proposta dalla difesa, di cui al verbale di udienza odierna del 28 marzo 2002.

Solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 455 c.p.p., nella parte in cui detta norma non prevede l'obbligatorietà della notifica al difensore dell'imputato della richiesta di emissione del decreto di giudizio immediato, al fine di consentire il deposito di memorie scritte prima della decisione, per contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost.

Sospende il procedimento sino alla definizione dell'incidente di costituzionalità e dispone la notifica della presente ordinanza, di cui è data lettura in udienza al Presidente del Consiglio dei ministri;

Nonché la comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati;

Manda alla cancelleria per i conseguenti adempimenti.

Santa Maria Capua Vetere, addì 28 marzo 2003

Il Presidente: FOSCHINI

Il giudice estensore: PILLA

03C0583

N. 344

*Ordinanza del 3 dicembre 2002 emessa dal giudice di pace di Milano
nel procedimento civile vertente tra Fischetti Sebastiano e comune di Milano*

Amministrazione pubblica - Atti amministrativi informatizzati - Sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile - Previsione esorbitante dalla delega concessa al Governo con la legge n. 421/1992.

- Decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39, art. 3, comma 2.
- Costituzione art. 76 (in relazione all'art. 2, comma 1, lett. *mm*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

IL GIUDICE DI PACE

Premesso che presso questo giudice pende la causa R.G. 18253/01 promossa dall'avv. Sebastiano Fischetti del Foro di Milano, in proprio, contro il comune di Milano in persona del sindaco *pro tempore* dott. Gabriele Albertini, avente per oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione, *ex art.* 22, legge 24 novembre 1981, n. 689;

che l'opponente, nelle proprie conclusioni precisate con note difensive del 29 giugno 2002, ha eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. 12 dicembre 1993, n. 39, nella parte in cui prevede per gli atti amministrativi informatizzati la sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile;

che la citata norma è stata emanata in violazione dell'art. 76 della Costituzione per carenza di delega del Governo sul punto, avendo lo stesso disposto in modo difforme dalla delega concessa dal Parlamento con la legge 23 ottobre 1992, art. 2, comma 1, lettera *mm*), eccedendo da essa;

che, pertanto, l'art. 3 del d.lgs. 12 dicembre 1993, n. 39, deve ritenersi viziato da illegittimità costituzionale per i seguenti

M O T I V I

Il carattere estremamente ristretto della delega conferita al Governo dall'art. 2, comma 1, lettera *mm*) della legge 23 ottobre 1992, n. 421 fa propendere per una interpretazione restrittiva della norma, da ritenersi riferibile ai soli atti amministrativi suscettibili di completa ed automatica elaborazione informatica, mentre essa non può

ritenersi riferibile a provvedimenti amministrativi in generale che, dovendo essere specificatamente motivati (*ex art. 3, legge n. 241/1990*) in relazione al singolo caso concreto, non sono suscettibili di informatizzazione automatica, in relazione ai quali la legge di delega non avrebbe potuto prescindere (come, invece, prescinde) dalla formulazione di specifici principi e criteri direttivi (art. 76 Costituzione) con riferimento alle caratteristiche di tali atti, riguardo alle procedure, a limiti e ad effetti della loro informatizzazione, così come la norma di delegata non avrebbe potuto esimersi dal dettare una particolare disciplina in proposito.

Ma vi è un argomento oggettivo che sovrasta tutti gli altri.

La legge di delega 23 ottobre 1992, n. 421, art. 2, comma 1, lettera *mm*), essendo antecedente non poteva abrogare una legge successiva, se mai il contrario.

Infatti la legge successiva è l'art. 383, comma 4, del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione al c.d.s.), richiamato dall'art. 385 dello stesso regolamento, ove è detto che il verbale anche quando è redatto con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati deve essere conforme al mod. VI - 1, allegato al regolamento, di cui fa parte integrante.

E detto modello VI - 1 porta nella parte inferiore destra la sottoscrizione degli accertatori (ovviamente in originale!).

Pertanto l'eccezione di illegittimità costituzionale del più volte citato art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993 promana *in primis* da un principio di logica ed in secondo luogo da un principio cronologico, secondo cui una legge anteriore non può abrogare una legge successiva, anche perché non ne conosce l'esistenza.

Premesso ancora che l'eccezione sollevata dall'opponente investendo altra competenza non è risolubile dal giudice *a quo*, per cui tra detto giudizio ed il giudizio richiesto esiste un rapporto di pregiudizialità costituzionale;

che detta pregiudizialità è attuale;

che detta legge di cui è eccepita l'illegittimità costituzionale sia necessariamente da applicare nel giudizio *de quo*;

che la questione sollevata ha concreta rilevanza, in quanto la norma eccepita influisce sulla decisione del giudizio e questo giudice potrà avvalersi della nuova situazione ipotizzata dopo la dichiarazione di incostituzionalità;

che la risoluzione di detta questione ha utilità concreta nel regolare il modo di giudicare nei numerosissimi giudizi analoghi;

che questo giudice ritiene non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. 12 dicembre 1993, n. 39, per carenza di delega del Governo nell'emanarlo;

P. Q. M.

Dispone la rimessione degli atti di causa alla Corte costituzionale per il giudizio di illegittimità costituzionale del citato art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 39/1993 e, pertanto,

Sospende il giudizio in corso da riassumere nel termine assegnato dopo la pronuncia della Corte costituzionale, nonché l'esecuzione delle cartelle esattoriali impugnate;

Da lettura in udienza della presente ordinanza;

Manda la Cancelleria:

1) *a notificare immediatamente la presente ordinanza all'on.le Presidente del Consiglio dei ministri;*

2) *a comunicare immediatamente la stessa all'on.le Presidente della Camera dei deputati e all'on.le Presidente del Senato della Repubblica;*

3) *al ricevimento della notizia di effettuata notifica e comunicazioni di cui sopra trasmettere immediatamente la presente ordinanza alla Corte costituzionale, unitamente agli atti del processo ed alla prova della eseguita notifica e comunicazioni.*

Milano, addì 3 dicembre 2002

Il giudice di pace: BASILE

N. 345

*Ordinanza del 4 marzo 2003 emessa dal Tribunale di Firenze
nel procedimento penale a carico di El Mansouri Essaid*

Straniero - Espulsione amministrativa - Reati di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Lesione del principio di inviolabilità della libertà personale - Violazione del principio di non colpevolezza - Contrasto con i principi di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quiquies*, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3, 13, 27 e 97.

IL TRIBUNALE

Letti gli atti relativi all'arresto di El Mansouri Essaid, nato in Marocco il 1° maggio 1975, compiutamente identificato a mezzo rilievi dattiloscopici di polizia, osserva

IN FATTO

Alle ore 23,50 del 3 marzo 2003 una pattuglia della Polizia, durante un normale controllo del territorio, avvicinava il prevenuto allo scopo di identificarlo. Effettuata interrogazione al C.E.D., si appurava che a suo carico esisteva un ordine del questore di Firenze del 31 gennaio 2003 di lasciare lo Stato, ai sensi dell'art. 14 comma 5-*bis* d.lgs. n. 286/1998, a seguito di decreto di espulsione del Prefetto di Firenze in pari data, e per tali motivi veniva tratto in arresto.

Dell'avvenuto arresto veniva notiziato il p.m. di turno, il quale ne richiedeva nel termine di legge la convalida in relazione al reato contravvenzionale di cui all'art. 14 comma 5-*ter* del d.lgs. n. 286/1998 — tale essendo in fatto l'addebito contestato, pur essendo erroneamente riportato in imputazione l'art. 14, comma 5-*bis*, legge 189/02 — a questo giudice, competente inoltre per il giudizio direttissimo previsto *ex lege*.

L'udienza di convalida veniva iniziata in data 4 marzo 2003 avanti a questo giudice alla presenza dell'arrestato e si concludeva con la richiesta della difesa di verificare la sussistenza dei presupposti per sollevare questione di legittimità costituzionale della norma in base alla quale si è proceduto all'arresto di El Mansouri Essaid. Valutata la questione di conformità costituzionale del dettato normativo processuale posto a fondamento dei provvedimenti restrittivi della libertà personale adottati in danno dell'imputato, preliminarmente alla decisione sulla convalida dell'arresto il giudice ritiene rilevante e non manifestamente infondato il dubbio di conformità al dettato costituzionale della previsione normativa di cui all'art. 14, comma 5-*quiquies*, del decreto legislativo n. 286/1998, nel testo risultante dalla modifica introdotta dalla legge 30 luglio 2002 n. 189, nella parte in cui prevede l'obbligatorietà dell'arresto per il reato previsto dall'art. 14, comma 5-*ter*, stessa legge per i seguenti motivi.

IN DIRITTO

Osserva il giudicante come la questione di conformità al dettato costituzionale della disposizione processuale precedentemente richiamata debba essere valutata da questo giudice sia sotto il profilo della effettiva rilevanza in relazione alla fase procedimentale oggetto di giudizio, sia sotto il profilo della non manifesta infondatezza.

In punto di rilevanza

Nel caso in esame nessun dubbio può sussistere sulla corrispondenza tra l'autore del reato e la persona fisica tratta in arresto, né può sussistere dubbio sulla circostanza che l'arresto è stato eseguito in un caso espressamente previsto dalle norme processuali, introdotte nell'ordinamento con la legge 30 luglio 2002 n. 189; infine nessuna violazione delle disposizioni di cui agli art. 386, comma 7, e 390, comma 3, c.p.p è stata perpetrata dalla polizia giudiziaria operante l'arresto, la quale ha tempestivamente messo a disposizione del pubblico ministero l'arrestato, con conseguente richiesta di convalida al giudice competente nei termini previsti dalla legge.

Nella attuale fase procedimentale, caratterizzata da una cognizione sommaria del fatto finalizzata dalla legge al mero controllo di legittimità dei poteri coercitivi utilizzati dalla polizia giudiziaria, in presenza delle condizioni legittimanti l'arresto così come precedentemente evidenziate, questo giudice dovrebbe convalidare il provvedimento adottato dalla polizia giudiziaria.

Da tali considerazioni a parere del giudicante emerge la rilevanza della eccezione di costituzionalità delle norme processuali denunciate nel procedimento in corso, e segnatamente ai fini della decisione da adottare sulla convalida o meno dell'arresto eseguito.

In punto di non manifesta infondatezza

Il tema della privazione della libertà personale è regolato nel nostro ordinamento dall'art. 13 della Costituzione il quale, al primo comma, statuisce una riserva di giurisdizione.

Nondimeno, avuto riguardo alle concrete esigenze di necessità ed urgenza, tale riserva di giurisdizione subisce deroga in favore di provvedimenti adottati dalla autorità di polizia, deroga introdotta e disciplinata dal comma secondo del medesimo articolo.

Il provvedimento dell'arresto è peraltro soltanto uno dei provvedimenti adottabili dalla autorità di polizia e finalisticamente assunto a produrre limitazione alla libertà personale, poiché molti possono essere quei provvedimenti, ancorché di diversa natura e finalità, in concreto idonei a realizzare la privazione o limitazione del diritto costituzionalmente protetto (vedasi in tal senso l'esauriente dibattito in sede prima sottocommissione della Assemblea costituente tenutosi nella seduta antimeridiana del 12 settembre 1946 — in La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea Costituente, Camera dei Deputati — Segretariato generale, vol. VI pag. 343 e segg.). La stessa legge n. 286/1998, nel testo vigente attualmente, allorquando prevede la possibilità di accompagnamento coatto dello straniero alla frontiera su provvedimento emesso da Autorità amministrativa, disciplina in concreto un provvedimento idoneo a limitare la libertà personale dello straniero per finalità di ordine pubblico interno.

L'istituto dell'arresto — così come il fermo di polizia giudiziaria — ha però, a differenza di altri provvedimenti amministrativi potenzialmente lesivi della libertà personale del cittadino, caratteristiche proprie e peculiari, trattandosi da un lato di istituto interamente ed analiticamente disciplinato dalla legge processuale, e dall'altro di istituto finalizzato proprio a realizzare la completa privazione della libertà personale del cittadino in forma anticipata e prodromica alla applicazione nei suoi confronti di una misura coercitiva.

Su tale ultima caratteristica del provvedimento dell'arresto non è mai sussistito il benché minimo dubbio, né nella giurisprudenza di legittimità, né nella unanimità della dottrina. Secondo una definizione unanime della dottrina processualistica infatti l'arresto, in senso lato, costituisce un mezzo di coazione preordinato a preparare le condizioni e i presupposti per l'attuazione della carcerazione preventiva (oggi custodia cautelare), della pena e della misura di sicurezza.

Ma a ben vedere anche la normativa processuale regolatrice dell'istituto evidenzia senza ombra di dubbio la stretta interconnessione dei due istituti: l'arresto e la custodia cautelare.

Ed infatti la disciplina processuale dei casi di arresto la si rinviene negli artt. 380 e 381 del codice di rito.

Entrambe le disposizioni, relativa l'una all'arresto obbligatorio e la seconda all'arresto facoltativo, sono state redatte con la medesima tecnica legislativa: il primo comma prevede una disposizione di carattere generale, che

fissa i limiti minimi di pena edittale in relazione ai quali il provvedimento restrittivo è imposto ovvero autorizzato. Il secondo comma di entrambe le norme esemplifica una serie di reati, individuati con numero di articolo e *nomen iuris*, i quali fuoriescono per difetto dai limiti di pena edittale indicati nel comma primo, ed in relazione ai quali, per ragioni di politica criminale riservate alla discrezionalità del legislatore, il provvedimento restrittivo è comunque imposto o consentito.

La richiamata elencazione ha peraltro carattere di tassatività e non è suscettibile di estensibilità analogica, essendo ricompresa nella deroga alla riserva di giurisdizione in tema di privazione della libertà personale fissata dall'art. 13 della Carta costituzionale (in tal senso vedasi Corte cost. 7 giugno 1996 n. 188).

È subito da osservare che, per quanto attiene ai reati di cui al secondo comma dell'art. 381 del codice di rito, la pena massima edittale prevista per ciascuno di essi esclude, in base alla disposizione generale di cui all'art. 280 comma primo c.p.p., la applicazione di misure coercitive; tanto che la medesima disposizione prevede una espressa riserva in relazione al disposto dell'art. 391 del codice di rito, ove si disciplina espressamente, nella seconda parte del quinto comma, che «quando l'arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati nell'art. 381, comma 2, ovvero per uno dei delitti per i quali è consentito anche fuori dai casi di flagranza, l'applicazione della misura è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli artt. 274, comma 1, lett. c), e 280.»

Tale ultima norma, eccezionale rispetto ai principi generali in tema di applicabilità di misure coercitive, se da un lato rende armonico il sistema disegnato dal legislatore in tema di arresto in flagranza, rendendo effettiva la scelta di politica criminale del legislatore, dall'altro evidenzia normativamente quanto abbiamo affermato in precedenza, ovverosia la stretta dipendenza funzionale che esiste tra l'istituto dell'arresto e quello della applicazione di misure privative o limitative della libertà personale da parte della Autorità giudiziaria, nel senso che l'istituto dell'arresto si pone quale anticipazione motivata da ragioni contingenti di necessità ed urgenza della misura coercitiva, la cui eventuale applicazione è demandata al provvedimento motivato dell'Autorità giudiziaria.

Ma al carattere di eccezionalità della previsione di cui all'art. 391 comma quinto seconda parte c.p.p. consegue inoltre che la disposizione processuale di cui all'art. 14, comma 5-*quinqües* del d.lgs n. 286/1998 fuoriesce dalla medesima previsione normativa, non potendo essere ricompresa né nei reati di cui al comma secondo dell'art. 381 c.p.p., né tantomeno nei delitti per i quali è consentito l'arresto anche fuori dai casi di flagranza.

La esclusione deriva dalla semplice lettura della disposizione, e comunque sarebbe sufficiente il rilievo che le deroghe previste dalla norma afferiscono tutte espressamente a delitti, mentre la previsione della normativa processuale introdotta dalla legge 30 luglio 2002 n. 189 sopra richiamata fa riferimento a reati contravvenzionali.

La sommaria ricostruzione dell'istituto effettuata consente di poter affermare che l'arresto obbligatorio previsto dall'art. 14 comma quinto/*quinqües* del D.L.vo n. 286/1998 si qualifica come provvedimento restrittivo della libertà personale tipico e disciplinato dalla normativa generale codicistica in tema di arresto, ma non finalizzato alla applicazione anticipata di misura coercitiva, poiché quest'ultima, in base alla normativa generale di riferimento, non è applicabile per difetto dei presupposti di legge.

Trattasi pertanto di restrizione della libertà personale priva di finalità né di cautela processuale, né di prevenzione speciale, ma, a ben considerare priva di alcuna finalità.

Ed infatti, ancorché si volesse sostenere che l'arresto, destinato inevitabilmente alla perenzione nel termine massimo di quarantotto ore, è comunque finalizzato a consentire l'immediata espulsione del cittadino straniero il quale rimarrebbe comunque nella disponibilità fisica delle Forze di polizia, tale affermazione urterebbe con il chiaro dettato della legge n. 286/1998.

Infatti, nel caso di consumazione del reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, le stesse disposizioni prevedono l'accompagnamento immediato alla frontiera. Inoltre, il successivo comma 5/*quinqües*, oltre all'arresto obbligatorio, prevede espressamente che «al fine di assicurare l'esecuzione della espulsione il questore può disporre i provvedimenti di cui al comma primo del presente articolo».

Dall'esame attento delle disposizioni in esame emerge quindi che il legislatore ha affidato ad altri istituti rispetto all'arresto la effettività della espulsione dello straniero. E non potrebbe essere altrimenti, poiché l'arresto, nel caso di specie, non potrebbe essere utilizzato neppure ai fini sopra richiamati, ancorché certamente estranei alle finalità dell'istituto.

Stante la inapplicabilità di misure coercitive in relazione ai reati contestabili al trasgressore, il pubblico ministero, il quale deve essere notiziato dalla polizia giudiziaria immediatamente a norma del primo comma dell'art. 386 c.p.p., altrettanto immediatamente dovrebbe ordinare la liberazione dell'arrestato a norma dell'art. 121 disp. att. c.p.p., con il risultato concreto che la persona arrestata si troverebbe nella disponibilità della autorità di pubblica sicurezza per un lasso di tempo eccessivamente breve per poter consentire alla predetta di apprestare la espulsione coatta.

Devesi pertanto concludere che l'arresto, nella forma obbligatoria prevista dalle norme processuali introdotte dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, è provvedimento restrittivo della libertà personale privo di giustificazione e di finalità, sia processuali che estraprocessuali, qualificandosi quindi espressamente come previsione normativa meramente vessatoria e costituente inammissibile anticipazione di applicazione di una pena detentiva in relazione ad una ipotesi di reato contravvenzionale tutta da accertare, e comunque ad opera della Autorità amministrativa in aperta violazione del dettato degli articoli 3, 13 comma primo e 27, comma secondo, della Costituzione.

Ritiene il giudicante che la disposizione denunciata violi anche i principi costituzionali di ragionevolezza e di buon andamento della Pubblica Amministrazione, per come i predetti sono stati fissati in numerose pronunce della Corte Costituzionale e segnatamente nelle sentenze nn. 531/2000 e 4/1994.

Non può sussistere dubbio infatti che la adozione di una misura restrittiva della libertà personale senza giustificazione e finalità costituisce ad un tempo inaccettabile strumento di coercizione personale per qualunque cittadino, ed al contempo inutile dispendio di energie e mezzi da parte della pubblica amministrazione con grave pregiudizio del principio costituzionale di buona amministrazione della cosa pubblica.

La necessità di sospensione del procedimento impone comunque l'immediata rimessione in libertà dell'arrestato in mancanza di adeguato titolo detentivo.

P.Q.M.

Visti gli artt. 134 Cost. e 23, legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286/1998 nel testo modificato dalla legge 189/2002, nella parte in cui prevede, per il reato previsto al comma 5-ter l'arresto obbligatorio, per violazione degli artt. 3, 13, 27 e 97 Costituzione. Dispone l'immediata rimessione in libertà dell'arrestato.

Sospende il presente procedimento e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

Ordina altresì che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata all'arrestato, al difensore, al p.m. in sede, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e che la stessa venga inoltre comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso, in Firenze il 4 marzo 2003

Il giudice: BIGNOLI

NN. da 346 a 349

Ordinanza di contenuto sostanzialmente identico - emesse il 10 febbraio 2003 dal Tribunale di Firenze nei procedimenti penali rispettivamente a carico di: Touhami Ben Arbi (R.O. 346/2003; Louyah Abdelali (R.O. 347/2003); Mohamed Ben Kmais (R.O. 348/2003); Males Ruiz Richard Segundo (R.O. 349/2003).

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Violazione del principio di ragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto ad altri reati contravvenzionali - Lesione del principio di inviolabilità della libertà personale.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione artt. 3, 13, primo comma e 27, comma secondo.

IL TRIBUNALE

Vista la richiesta di convalida dell'arresto operato nei confronti di Touhami Ben Arbi, nato il 2 aprile 1971 in Marocco, imputato per il reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter* d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 ed altro;

Rilevato:

che in data 9 febbraio 2003 veniva effettuato l'arresto dell'imputato in relazione al reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter* d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

che in data 10 febbraio 2003 il p.m., ritenuta la legittimità dell'arresto nella nuova ipotesi di cui all'art. 14, comma 5-*quinquies*, d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 189/2002, dal momento che il Touhami si tratteneva senza giustificato motivo nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartitogli dal questore di Firenze ai sensi dell'art. 14, comma 5-*bis*, d.lgs. n. 286/1998, ordine notificato all'imputato in data 16 ottobre 2002, chiedeva la convalida dell'arresto e procedersi per rito direttissimo;

Il che il p.m., all'odierna udienza, si riportava alle conclusioni scritte;

che l'imputato veniva interrogato;

che il difensore si opponeva alla convalida, formulando eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinquies* nel testo novellato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, osservando che la previsione ivi contenuta, imponendo l'arresto obbligatorio per un'ipotesi di reato contravvenzionale in ragione del quale non può richiedersi misura cautelare coercitiva, risulterebbe in contrasto con gli artt. 2, 3, 10, 13, primo comma, 27, secondo comma, e 101 Cost.;

che questo giudice si riservava sulla questione sollevata.

Ciò posto, ritenuto che l'eccezione di costituzionalità formulata dal difensore debba essere esaminata preliminarmente alla decisione sulla convalida dell'arresto, questo giudice, condividendo la prospettazione del difensore, solleva dinanzi alla Corte costituzionale questione di costituzionalità della norma di cui all'art. 14, comma 5-*quinquies*, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nel testo novellato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 sulla base delle seguenti motivazioni in merito alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza.

Sul carattere di pregiudizialità e rilevanza della questione.

A norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il giudice *a quo* è chiamato, in primo luogo, a verificare la rilevanza della questione che intende sottoporre al vaglio della Corte costituzionale, al fine di accertare il carattere di pregiudizialità rispetto alla decisione di merito di cui trovasi ad essere investito.

In tanto una questione di costituzionalità potrà reputarsi rilevante nel giudizio *a quo* in quanto dalla sua risoluzione possano scaturire effetti per la decisione di merito. La verifica della rilevanza impone pertanto al giudice a qua l'esigenza di operare una valutazione di prevedibile applicabilità della norma impugnata.

Ebbene, nel caso in esame il giudice ritiene di dover convalidare l'arresto, emergendo dagli atti che il medesimo è avvenuto in presenza dei presupposti contemplati dal disposto di cui all'art. 14, comma 5-*quies*, d.lgs. n. 286/1998, nel testo novellato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189. Non può pertanto dubitarsi della rilevanza della questione di costituzionalità della norma citata.

Sulla non manifesta infondatezza della questione.

Come noto, la possibilità di attivare il giudizio incidentale sulla costituzionalità di una norma è condizionato alla previa verifica della non manifesta infondatezza della medesima, ossia da una preventiva e forzatamente sommaria delibazione, all'esito della quale emergano profili di contrasto con norme di rango costituzionale.

Operato tale sommario vaglio, questo giudice reputa sussistenti profili di dubbia costituzionalità dell'art. 14, comma 5-*quies*, d.lgs. n. 286/1998, nel testo novellato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 alla stregua degli artt. 3, 13, primo comma, 27, secondo comma, della Cost.

Occorre premettere che la disposizione citata prevede l'arresto obbligatorio nonché la necessità di procedere con rito direttissimo nei confronti degli autori dei reati rispettivamente previsti dall'art. 14, comma 5-*ter* e dall'art. 14, comma 5-*quater* d.lgs. n. 286/1998, nel testo novellato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.

La prima fattispecie incriminatrice — contestata nel caso che ci occupa — punisce con la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno la condotta dello straniero che si trattenga senza giustificato motivo nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine del questore impartitogli ai sensi dell'art. 14, comma 5-*bis*.

Preme osservare che in questa ipotesi contravvenzionale il legislatore ha stabilito che deve altresì procedersi a nuova espulsione, tramite accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

Per completezza deve soggiungersi che la seconda fattispecie (quella contemplata dall'art. 14, comma 5-*quater*) descrive un'ipotesi delittuosa, punendo con la pena della reclusione da uno a quattro anni il comportamento dello straniero, che colpito da provvedimento di espulsione ai sensi dell'art. 14, comma 5-*ter*, venga trovato nel territorio dello Stato.

Ciò posto e considerato, la circostanza che il legislatore abbia inteso prevedere un'ipotesi di arresto obbligatorio per una fattispecie di reato contravvenzionale, quale quella contestata all'imputato, solleva *ictu oculi* soverchie perplessità sotto il profilo del fondamentale canone della ragionevolezza ex art. 3 Cost., cui deve informarsi l'attività del legislatore nell'esercizio delle sue prerogative istituzionali.

Occorre, a tal proposito, evidenziare come nel codice di procedura penale l'arresto in flagranza — misura fortemente restrittiva della libertà personale — in generale, e salvi i casi tassativamente previsti dal secondo comma dell'art. 381, non sia consentito per i delitti puniti con la pena della reclusione pari o inferiore, nel massimo, a tre anni.

Ancor più ristretti sono i casi di arresto obbligatorio previsti dall'art. 380 c.p.p., con i quali occorre istituire il raffronto in questo caso, dato che, come s'è già detto, la novella prevede tale categoria di arresto.

Il sistema penale, in altri termini, prescrive l'obbligatorietà della misura restrittiva della libertà personale solo per reali, obiettive situazioni di singolare gravità.

Orbene, in deroga ai criteri generali, nel caso in esame, viene introdotta nell'ordinamento un'ipotesi di arresto obbligatorio per una contravvenzione neppure particolarmente grave, soprattutto ove la si raffronti con ipotesi delittuose per le quali è consentito l'arresto in flagranza al di sotto dei limiti sanciti dall'art. 380 c.p.p. (si pensi al delitto di furto, in relazione al quale il legislatore ha previsto la misura limitativa della libertà personale sulla base dell'apprezzamento della spiccata pericolosità sociale del fatto).

Nè può sottacersi che il nostro ordinamento, mentre, da un lato, introduce l'arresto obbligatorio per l'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 14, comma 5-ter, dall'altro, lo esclude per altre fattispecie contravvenzionali, punite con altrettanta, quando non maggiore, severità. Si pensi, a tal proposito, alla fattispecie di cui all'art. 678 c.p. che incrimina la fabbricazione o il commercio abusivo di materie esplodenti, punendola con la pena dell'arresto fino a diciotto mesi oltre all'ammenda, per tacere del reato di porto di armi per cui non è ammessa la licenza (art. 699, secondo comma, c.p.), reato sanzionato con la pena dell'arresto da diciotto mesi a tre anni.

Quanto evidenziato vale a palesare chiari sintomi di irragionevolezza nella scelta del legislatore, al punto da configurarla come prodotto di logiche non del tutto in armonia con il principio di ragionevolezza costituzionalmente codificato.

Ciò posto, se è innegabile che, in un ordinamento che accoglie il principio della separazione dei poteri, compete al legislatore qualsiasi scelta di politica criminale, con la conseguenza che rientra nell'ambito di discrezionalità propria del legislatore ogni opzione in ordine alla determinazione della quantità e della qualità della sanzione, non può però trascurarsi che spetta alla Corte costituzionale il ruolo di giudicare in concreto l'esercizio di detta discrezionalità, allo scopo di verificarne la conformità o meno ai parametri costituzionali. Si richiama, a tal proposito, quanto ebbe ad enunciare la Corte costituzionale nella sentenza n. 408 del 1989, laddove si sostiene che «il principio di uguaglianza di cui all'art. 3, primo comma, Cost. esige che la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia nel contempo alla funzione di difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni individuali; ... le valutazioni all'uopo necessarie rientrano nell'ambito del potere discrezionale del legislatore, il cui esercizio può essere censurato, sotto il profilo della legittimità costituzionale, soltanto nei casi in cui non sia stato rispettato il limite della ragionevolezza».

L'art. 13 Cost. proclama l'inviolabilità della libertà personale, ammettendone la limitazione per atto motivato dell'autorità giudiziaria nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, la polizia giudiziaria, per finalità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori che limitino la libertà personale da sottoporre, entro breve tempo predeterminato, a convalida dell'autorità giudiziaria.

L'intento del legislatore costituzionale traspare nitidamente: la libertà personale — massima espressione della libertà individuale — può cedere solo di fronte a particolari esigenze di rilevanza costituzionale non altrimenti tutelabili, e pur sempre, nel pieno rispetto di procedure costituzionalmente garantite.

Ciò premesso, occorre verificare quali possano risultare nell'ipotesi di cui all'art. 14, comma 5-ter le situazioni «eccezionali di necessità ed urgenza» idonee a giustificare l'adozione della misura restrittiva della libertà personale.

A parere del giudice, tali situazioni non ricorrono nella fattispecie.

Quanto al requisito della necessità, è sufficiente porre in rilievo che, ad avviso unanime di dottrina e giurisprudenza, l'arresto costituisce mezzo di coazione preordinato a preparare le condizioni per l'attuazione di misura custodiale preventiva.

Laddove, peraltro, come nel caso in esame, il reato per cui si procede all'esecuzione del provvedimento restrittivo della libertà personale non consenta al p.m. di chiedere al giudice della convalida l'applicazione di una misura custodiale coercitiva, obbligandolo quindi, in forza del disposto dell'art. 121 disp. att., a rimettere l'arrestato immediatamente in libertà, risulta di tutta evidenza l'assenza di qualunque esigenza di necessità.

Anche il requisito dell'urgenza pare non ricorrere nella fattispecie. Non sembra certo possibile identificare l'urgenza nell'esigenza di provvedere ad un'immediata espulsione dello straniero, eventualità quest'ultima consentita di per sé già in via amministrativa, ancor prima del configurarsi dell'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 14, comma 5-ter, di permanenza sul territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartita dal questore ex art. 14, comma 5-bis.

In ultima analisi, per le ragioni sopra esposte, deve ritenersi contrario al principio della libertà personale l'arresto obbligatorio in questione.

Evidente, a giudizio di questo giudice, risulta infine la violazione dell'art. 27 Cost.

È sufficiente porre in luce l'intrinseca irragionevolezza della disciplina dettata dall'art. 14, comma 5-ter, laddove si prevede l'immediata espulsione dello straniero contravventore, rendendo in tal modo praticamente inesigibile — almeno nell'immediatezza — la pena irrogata e negando, al contempo, la funzione ontologicamente assegnata alla pena quale strumento volto alla rieducazione del condannato.

Conclusivamente, evidenziati i suddetti profili di incostituzionalità, non sembra superfluo sottolineare che l'arresto di cui si tratta dovrebbe essere convalidato in forza di una norma che si ritiene sospetta di incostituzionalità e che, dopo la convalida, si dovrebbe procedere ad un giudizio direttissimo contrassegnato da alcuni aspetti di anomalia. Conseguentemente, l'incidente di costituzionalità dev'essere sollevato già in questa fase, come richiesto dal difensore, con la sospensione dello stesso giudizio di convalida.

Ne deriva che non può farsi luogo al giudizio direttissimo, la cui celebrazione presuppone l'avvenuta convalida dell'arresto, che in questo caso difetta, in forza della sospensione.

Va altresì disposta l'immediata liberazione dell'imputato, se non detenuto per altra causa.

P. Q. M.

Il giudice, visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87, ritenuta rilevante per la decisione di questo giudizio di convalida e del giudizio direttissimo da iniziare, solleva questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (testo unico delle norme sull'immigrazione e la condizione giuridica degli stranieri), come modificato dalla legge 13 luglio 2002 n. 189, nelle parti menzionate in motivazione, per contrasto con gli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, Cost.

Sospende il giudizio di convalida sino all'esito del giudizio incidentale ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina la notifica, a cura della cancelleria, di questa ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Ordina l'immediata liberazione dell'imputato se non detenuto o ristretto per altra causa.

Firenze, addì 10 febbraio 2003

Il giudice: PIOLI

N. 350

*Ordinanza del 31 marzo 2003 emessa dal Tribunale di Bologna
nel procedimento penale a carico di Belroussu Abdellah ed altro*

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Lesione del principio di ragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi di reato analoghe o più gravi - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, terzo comma.

IL TRIBUNALE

Sulla richiesta del p.m. di convalida dell'arresto di Belroussu Abdellah ed Ahmed Mohamed, tratti in arresto a Bologna il 29 marzo 2003 ai sensi dell'art. 14, comma 5-*quinquies*, d.lgs. n. 286/198, come modificato dalla legge n. 189/2002, per la contravvenzione prevista dall'art. 14, comma 5-*ter*, stessa legge.

1. — Premesso che con decreti dell'8 marzo 2003 per il primo e 20 marzo 2003 per il secondo, il Prefetto di Bologna aveva disposto l'espulsione dell'arresto e che, con decreto emesso e notificato nella stessa data il questore di Bologna gli aveva ordinato di allontanarsi dal territorio dello Stato entro cinque giorni ai sensi dell'art. 14, comma 5-*bis* del testo unico n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002.

Premesso inoltre che l'arrestato è privo di documenti d'identità ed è stato sottoposto a rilievi dattiloscopici per la sua identificazione, non è mai stato condannato, non risulta che abbia pendenze giudiziarie e non è mai stato segnalato dalla polizia come autore dei reati.

Osserva che sussistono dubbi sulla legittimità costituzionale della norma dell'art. 14, comma 5-*quinquies*, d.lgs. n. 286/1998 con riferimento alle norme degli artt. 3 e 13, comma 3 della Costituzione. Poiché non appare manifestamente infondata, la questione deve essere sollevata anche d'ufficio.

2. — Con riferimento all'art. 13, comma 3 della Costituzione, la norma indicata appare illegittima per le seguenti ragioni.

L'art. 13 della Costituzione prevede che «la libertà personale è inviolabile» (comma 1), che la libertà personale può essere limitata soltanto con atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge (comma 2) e che soltanto «in casi eccezionali di necessità ed urgenza indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di p.s. può adottare provvedimenti provvisori», che devono essere convalidati in tempi brevissimi dall'autorità giudiziaria (comma 3).

Il legislatore ordinario può quindi determinare i casi in cui la libertà personale può essere provvisoriamente limitata alla p.s., ma la scelta è limitata ai «casi eccezionali di necessità ed urgenza». Poiché l'art. 14, comma 5-*quinquies*, prevede l'obbligatorietà dell'arresto quando sia accertata la flagranza della contravvenzione dell'art. 14, comma 5-*ter*, le condizioni di eccezionale gravità ed urgenza che possono giustificare la limitazione provvisoria della libertà personale da parte della p.s. non possono essere valutate in concreto ma soltanto in astratto in relazione al reato a cui è collegata la previsione dell'arresto obbligatorio.

La contravvenzione in esame per la quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza è un reato di mera condotta. L'elemento materiale del reato è il fatto che dello straniero che, già espulso dal territorio dello Stato in quanto clandestino non abbia osservato l'ordine di allontanamento del questore.

La struttura del reato non prevede quindi né la lesione o la messa in pericolo di un bene costituzionalmente protetto, né una condizione soggettiva di pericolosità specifica dell'autore, che, mai condannato né giudicato per altri reati, non può essere giudicato socialmente pericoloso (*cf.* sentenze nn. 126/1972 e 64/1977 della Corte costituzionale nelle quali la legittimità dell'arresto era collegata al preesistente accertamento giudiziale delle condizioni di pericolosità sociale).

La permanenza clandestina dello straniero in Italia è una condizione che legittima l'espulsione ma non costituisce alcun reato e che, dipendendo dalla formale assenza di documenti d'identità, non può essere indice di per se stessa di una specifica pericolosità del soggetto.

Né la condotta punita né le condizioni dell'agente assumono quindi, nel nostro caso, quei connotati di eccezionale necessità ed urgenza che giustificano il potere della p.s. di limitare la libertà personale ai sensi dell'art. 13, comma 3 della Costituzione.

Si deve anche osservare che l'arresto obbligatorio è previsto in questo caso per una contravvenzione. Il sistema processuale vigente non prevede per le contravvenzioni l'applicazione di misure cautelari (artt. 280 e 287 c.p.p.). In nostro caso non fa eccezione e dunque anche nel nostro caso l'arresto non ha una funzione precautelare. Esistono altri casi in cui l'arresto è consentito a prescindere dalla successiva applicazione di misure cautelari ma si tratta di casi molto diversi dal nostro.

Un primo caso è quello previsto per il delitto di cui all'art. 189 del codice della strada (la pena edittale è inferiore ai limiti che consentono l'applicazione di misure cautelari).

Altri casi sono quelli previsti per le contravvenzioni previste dall'art. 4, commi 1 e 2, 4 e 5, legge n. 110/1975 se sussiste l'aggravante della finalità di discriminazione o odio etnico, razziale, ecc.

Ma è evidente nel primo di questi casi (a prescindere dal fatto che si tratta di delitto e non di contravvenzione) la necessità di un intervento immediato diretto a limitare la libertà di chi si sia dato alla fuga, abbandonando la vittima di un incidente stradale da lui cagionato e abbia messo in pericolo la sicurezza individuale e collettiva (*cf.* in proposito Corte cost. n. 305/1996) e negli altri casi la necessità di limitare la libertà personale di persone che portino senza licenza armi proprie o improprie o, anche provvisti di licenza, in riunioni pubbliche, quando sussista l'aggravante della destinazione ad atti violenti per finalità di discriminazione o di odio razziale.

La necessità dell'arresto in flagranza privo di finalità precautelari dipende, in questi casi, dal fatto che si tratta di condotte attive (lesioni personali con conseguente fuga e abbandono della vittima e porto d'armi in occasioni o con finalità non consentite) che pongono concretamente in pericolo la sicurezza individuale e collettiva e sono necessariamente dolose. L'arresto previsto dall'art. 14, comma 5-*quinq.* riguarda invece una condotta meramente omissiva, che non pone in pericolo l'incolumità altrui e può essere anche colposa.

È il caso di aggiungere che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 305/1996 ha confermato la legittimità della previsione dell'arresto per il delitto di cui all'art. 189 codice della strada ma in quanto l'arresto per il delitto di cui all'art. 189 codice della strada ma in quanto l'arresto è previsto come facoltativo e quindi «richiede pur sempre la sussistenza, nei singoli casi concreti, dei presupposti ai quali l'art. 381, comma 4, subordina in via generale l'adozione di tale misura».

Nel caso in esame invece l'obbligatorietà dell'arresto esclude ogni valutazione sulla concreta pericolosità della condotta, con la conseguenza che la previsione dell'arresto potrebbe essere conforme alla norma dell'art. 13, comma 3 della Costituzione, soltanto se si ritenesse eccezionalmente necessario ed urgente limitare la libertà di uno straniero tutte le volte in cui abbia violato l'ordine di allontanamento del questore successivo alla sua espulsione dal territorio nazionale. Ma l'ipotesi rende evidente il contrasto con il principio dell'inviolabilità della libertà personale previsto appunto dall'art. 13 della Costituzione.

L'arresto obbligatorio non potrebbe neppure trovare una giustificazione nell'eccezionale necessità ed urgenza di procedere al rito direttissimo imposto dallo stesso art. 14, comma 5-*quinq.* per l'accertamento della contravvenzione dell'art. 14, comma 5-*ter.* Il rito direttissimo nel nostro ordinamento non è infatti vincolato alla necessaria presenza dell'imputato in udienza, come appare dall'art. 449 c.p.p. che lo prevede in tutti i casi in cui l'imputato — non arrestato né detenuto — abbia reso confessione nei casi previsti dall'art. 250, comma 2 c.p.p. che espressamente dispone le regole processuali per l'ipotesi di citazione a giudizio dell'imputato a piede libero, oltre che nei casi previsti dallo stesso d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/1992, che all'art. 13, comma 13-*ter.* prevede ipotesi di arresto facoltativo disponendo che in ogni caso — e quindi anche quando la facoltatività dell'arresto non sia stata esercitata e perciò l'imputato resti libero — si proceda contro l'autore con rito direttissimo.

Né infine l'eccezionale necessità ed urgenza dell'arresto può essere collegata alla necessità di eseguire l'espulsione immediata dell'arrestato che può essere effettuata anche con accompagnamento alla frontiera e in modo del tutto autonomo e indipendente dall'arresto, ai sensi dell'art. 13, comma 4, d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002.

3. — Con riferimento all'art. 3 della Costituzione che impone al legislatore il rispetto del limite della ragionevolezza come qualificato nelle sentenze della Corte costituzionale nn. 26/1979, 103/1982, 409/1989, 394/1994¹⁾ la previsione dell'arresto obbligatorio parrebbe essere incostituzionale per le seguenti ragioni.

1) Vedi anche Corte costituzionale n. 53/1958 dove si legge «non si controlla l'uso del potere discrezionale del legislatore se si dichiara che il principio dell'uguaglianza è violato quando il legislatore assoggetta ad un'indiscriminata disciplina situazioni che esso stesso considera diverse».

L'art. 13, comma 13 del d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002 prevede il fatto che lo straniero che, espulso e materialmente accompagnato alla frontiera, rientri nel territorio nazionale e punisce questa condotta con l'arresto da sei mesi ad un anno, cioè con una pena identica a quella prevista per la contravvenzione prevista dall'art. 14, comma 5-ter, per il caso dello straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore.

In realtà la condotta descritta all'art. 14, comma 5-ter, appare meno grave di quella di cui all'art. 13, comma 13; in quest'ultimo caso lo straniero che, accompagnato coattivamente alla frontiera a mezzo della forza pubblica e fisicamente espulso dal territorio dello Stato, vi rientra, pone in essere una condotta attiva di trasgressione non solo ad un ordine legalmente dato ma anche ad attività che hanno impegnato lo Stato con risorse umane e materiali e ha quindi mostrato un atteggiamento volitivo particolarmente forte mentre la condotta di cui all'art. 14, comma 5-ter, è meramente omissiva poiché lo straniero «intimato» si limita a non adempiere l'ordine e a non presentarsi alla frontiera nel termine indicato, tiene cioè una condotta compatibile anche con la semplice colpa.

Se dunque è corretto ritenere che la contravvenzione di cui all'art. 14, comma 5-ter, è di gravità pari o addirittura minore rispetto a quella di cui all'art. 13, comma 13, la previsione di un arresto obbligatorio nel primo caso e facoltativo nel secondo non appare ragionevole.

Ma c'è di più. L'art. 13, comma 13-ter, del t.u. in esame prevede come facoltativo l'arresto anche in caso di commissione di uno dei delitti previsti dal precedente comma 13-bis e, fra essi, oltre a quello dello straniero già denunciato per la contravvenzione di cui al comma 13 e nuovamente espulso con accompagnamento alla frontiera, c'è, anche quello di violazione dell'espulsione disposta dal giudice che, ai sensi dell'art. 16 del decreto, può essere disposta con la sentenza come sanzione sostitutiva di una condanna per reato non colposo ad una pena detentiva entro il limite di due anni e quindi anche in relazione a soggetti che hanno dimostrato già, in concreto, di essere pericolosi. È indubbio che tali soggetti devono essere ritenuti più pericolosi e il loro reingresso nello Stato più allarmante della semplice permanenza di uno straniero che non abbia obbedito all'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni.

Il legislatore ha perciò trattato in maniera difforme situazioni almeno uguali (prevedendo l'arresto obbligatorio per la contravvenzione di cui all'art. 14, comma 5-ter, e quello facoltativo per la contravvenzione di cui all'art. 13, comma 13) e in maniera più grave reati di minore gravità (la contravvenzione di cui all'art. 14 comma 5-ter) rispetto ai delitti di cui all'art. 13, comma 13-bis.

D'altra parte, la norma di cui all'art. 14, comma 5-ter, è diretta a sanzionare la condotta omissiva dello straniero che si sottrae all'esecuzione volontaria di un ordine dell'autorità, essendo stato questo ordine emanato perché lo straniero si trova in una particolare condizione soggettiva (privo di documenti di identificazione e dunque non passibile di espulsione coatta verso un determinato Stato) ma in sé non illecita.

L'essere clandestino e non identificabile non integra infatti alcuna ipotesi di reato.

Scegliendo inoltre il reato di natura contravvenzionale (anche per conformità con ipotesi simili come quella dell'art. 650 c.p. e dell'art. 2, legge n. 1423/1956) lo stesso legislatore ha qualificato la condotta in termini di minore gravità escludendo anche la possibilità di applicare misure cautelari.

La previsione dell'arresto obbligatorio per l'ipotesi in esame, in contrasto con la previsione della mera facoltatività dell'arresto per fattispecie di reato di uguale o addirittura di minore gravità, è perciò censurabile per il mancato rispetto del principio della ragionevolezza.

È appena il caso di ricordare, per concludere, che il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., benché testualmente riferito ai «cittadini» deve ritenersi esteso agli stranieri, trattandosi di norma diretta alla tutela dei diritti inviolabili dell'uomo (Corte cost. sent. n. 104/1969).

4. — La questione sollevata è rilevante poiché l'arrestato è stato privato della libertà personale e obbligatoriamente tratto in arresto, senza alcun giudizio di pericolosità, per la violazione dell'art. 14, comma 5-ter, e condotto davanti al giudice per la convalida dell'arresto e il giudizio direttissimo ai sensi dell'art. 558 c.p.p.

La circostanza che la mancata convalida dell'arresto determinerà la caducazione della misura non può influire sulla rilevanza della questione di legittimità. In proposito è sufficiente richiamare la sentenza n. 54/1993 della Corte costituzionale con la quale è stato, fra l'altro, affermato testualmente che nel giudizio di convalida: «la rilevanza della questione permane, trattandosi di stabilire se la liberazione dell'arrestato debba considerarsi conseguente all'applicazione dell'art. 391, settimo comma, ovvero più radicalmente, alla caducazione con effetto retroattivo della disposizione in base alla quale gli arresti furono eseguiti».

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge n. 87/1953;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 189/2002 per contrasto con gli articoli 3 e 13, comma 3, della Costituzione:

Sospende il giudizio in corso;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Bologna, addì 31 marzo 2003

Il giudice: LENZI

03C0587

N. 351

*Ordinanza del 13 marzo 2003 emessa dal Tribunale di Bologna
nel procedimento penale a carico di Sedcackova Jana*

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi di reato analoghe o più gravi.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-quinquies, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Sulla richiesta del p.m. di convalida dell'arresto di Sedcackova Jana nata a Ostrova (Repubblica Ceca) il 30 giugno 1970, arrestata a Bologna ai sensi dell'art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 189/02, per la contravvenzione prevista e punita dall'art. 14, comma 5-ter, stessa legge;

Premesso che l'arrestata è stata colpita da provvedimento di espulsione del Prefetto di Bologna in data 27 febbraio 2003 e in data 27 febbraio 2003 il Questore di Bologna le ha ordinato di allontanarsi dal territorio dello Stato entro cinque giorni, ai sensi dell'art. 14, comma 5-bis, d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 189/02;

Dato atto che l'arrestata è priva di documenti di identificazione validi ed è stata sottoposta a rilievi dattiloscopici per la sua identificazione, in base ai quali si è accertato che la stessa non è mai stata arrestata né denunciata per reati ma solo sottoposta a controlli per identificazione in altre cinque occasioni, oltre alla presente;

Osservato che:

il decreto legislativo n. 286/1998 come recentemente modificato dalla legge n. 189/2002 prevede l'espulsione dello straniero che sia entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera o vi si sia trattato senza permesso di soggiorno valido (art. 13, comma 2, lettera A-B);

l'espulsione è disposta dal prefetto ed è sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica (art. 13, comma 4), salvo nei casi concernenti lo straniero il cui permesso di

soggiorno sia scaduto da più di sessanta giorni e non ne sia stato chiesto il rinnovo, per il quale l'espulsione eseguita mediante accompagnamento alla frontiera viene sostituita dall'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni (art. 13, comma 5);

la regola fissata dal comma 4, dell'art. 13, può essere derogata quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, perché occorre procedere al soccorso dello straniero, accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo (art. 14, comma 1);

in tal caso il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino;

come rimedio ulteriore ed estremo, qualora non sia stato possibile trattenere lo straniero nel centro, o trattenerlo ulteriormente (essendo decorso il termine massimo di giorni 30 + 30 di cui al comma 5, dell'art. 14), il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello stato entro cinque giorni (art. 14, comma 5-bis);

orbene, implicitamente confermando che la clandestinità in sé non è reato ma solo l'inottemperanza al relativo provvedimento di espulsione, il legislatore ha contemplato diverse ipotesi sanzionatorie per l'inosservanza dei diversi tipi di espulsione;

la disobbedienza che si realizzi per la prima volta, di regola, e un illecito contravvenzionale (l'eccezione è costituita dalla trasgressione all'espulsione disposta dal giudice a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione; art. 16, commi 1 e 5); le condotte sanzionate sono il rientro nel territorio dello Stato senza speciale autorizzazione del Ministero dell'interno (art. 13, comma 13) e il trattenimento ingiustificato nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi dell'art. 14, comma 5-bis; per entrambe le contravvenzioni la pena prevista è l'arresto da sei mesi ad un anno ed è previsto che si proceda a nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera (art. 13, comma 13, in fine e art. 14, comma 5-ter, in fine);

la reiterazione della condotta disobbediente (ovverosia il rientro dello straniero già denunciato per il reato di cui all'art. 13, comma 13 o il rinvenimento nel territorio dello Stato dello straniero espulso ai sensi dell'art. 14, comma 5-ter) realizza un delitto, punito con la reclusione da uno a quattro anni (art. 13, comma 13-bis, in fine e art. 14, comma 5-quater);

quanto agli aspetti processuali, gli art. 13 e 14 prevedono per i reati in ciascuno di essi contemplati rispettivamente l'arresto facoltativo in flagranza (art. 13, comma 13-ter; per le violazioni dell'art. 13-bis è consentito anche il fermo fuori dei casi di flagranza) e l'arresto obbligatorio (art. 14, comma 5-quinquies) e sempre il rito direttissimo;

Ritenuto che:

la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, nella parte in cui prevede come obbligatorio l'arresto per il reato di cui al comma 5-ter appare non manifestamente infondata e rilevante e va sollevata d'ufficio per le ragioni che seguono, con riferimento ai parametri costituzionali di cui all'art. 3 Cost.;

i reati contravvenzionali previsti dagli art. 13 e 14 rivestono quanto meno pari gravità; infatti sono sanzionati con la medesima pena edittale, prevedono identiche conseguenze sul piano amministrativo (nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera) e penale (lo straniero che, dopo essere stato denunciato per la contravvenzione, viene nuovamente colto nel territorio dello Stato commette un delitto punito con la reclusione da uno a quattro anni) in caso di reiterazione della condotta;

in realtà, a ben vedere, la condotta descritta all'art. 14, comma 5-ter, appare meno grave di quella di cui all'art. 13, comma 13; in quest'ultimo caso lo straniero che, dopo essere stato accompagnato coattivamente alla frontiera a mezzo della forza pubblica e fisicamente espulso dal territorio dello Stato, vi rientra, pone in essere una condotta attiva di trasgressione non solo ad un ordine legalmente dato ma anche ad attività che hanno impegnato lo Stato con risorse umane e materiali, e ha quindi mostrato un atteggiamento volitivo particolarmente forte; la condotta di cui all'art. 14, comma 5-ter, è invece meramente omissiva, nel senso che lo straniero «intimato» si limita a non adempiere l'ordine e a non presentarsi alla frontiera nel termine indicato, atteggiamento che è compatibile anche con la semplice colpa;

se è dunque corretto ritenere che la contravvenzione di cui all'art. 14, comma 5-ter, è di gravità pari o addirittura minore rispetto a quella di cui all'art. 13, comma 13, non vi è alcuna ragione che giustifichi la previsione di in arresto obbligatorio nel primo caso e facoltativo nel secondo;

ma v'è di più; l'art. 13, comma 13-ter, prevede come facoltativo l'arresto anche in caso di commissione di uno dei delitti previsti dal precedente comma 13-bis, e fra essi, oltre, a quello dello straniero che, già denunciato per la contravvenzione di cui al comma 13 e nuovamente espulso con nuovo accompagnamento alla frontiera, sia rientrato nel territorio dello Stato, vi è anche quello di violazione dell'espulsione disposta dal giudice; orbene, tale espulsione ai sensi dell'art. 16 del decreto può essere disposta con la sentenza, come sanzione sostitutiva di condanna per reato non colposo ad una pena detentiva entro il limite di due anni, e quindi anche in relazione a soggetti che hanno dimostrato già, in concreto, di essere pericolosi, tenuto conto dell'entità della condanna loro inflitta; non vi è alcun dubbio che tali soggetti debbano essere ritenuti più pericolosi e il loro reingresso nel territorio dello Stato più allarmante del semplice permanere di uno straniero la cui unica «colpa» è quella di avere trasgredito ad un ordine del questore che gli intimava di uscire dallo Stato entro cinque giorni;

sembra pertanto indiscutibile che nel sistema degli art. 13 e 14 il legislatore abbia trattato in maniera difforme situazioni quanto meno uguali (prevedendo l'arresto obbligatorio per la contravvenzione di cui all'art. 14, comma 5-ter, e quello facoltativo per la contravvenzione di cui all'art. 13, comma 13) e maniera più grave reati di minore gravità (la contravvenzione di cui all'art. 14, comma 5-ter, rispetto ai delitti di cui all'art. 13, comma 3-bis);

peraltro l'arresto obbligatorio è istituito riservato, nell'attuale ordinamento, solo ai delitti e fra essi a quelli particolarmente gravi indicati nell'art. 380 c.p.p.; nessuna contravvenzione prevede l'arresto obbligatorio e solo una (art. 6 decreto-legge n. 122/1993 convertito in legge n. 205/1993) lo consente come facoltà; anche in tale ultima ipotesi, inoltre, la condotta che viene sanzionata in via preprocessuale con l'arresto in flagranza appare di notevole pericolosità sociale (porto nelle pubbliche runioni di armi o strumenti atti ad offendere e porto di armi o strumenti atti ad offendere per ragioni di odio razziale, etnico ecc.) in confronto alla condotta di chi contravviene all'obbligo del questore di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni;

né la disparità di trattamento sembra trovare alcuna giustificazione di natura processuale o di politica criminale;

infatti da un lato, poiché nel nostro ordinamento è consentito procedere nella contumacia dell'imputato, non appare necessario garantirne fisicamente la presenza di fronte al giudice, né l'obbligatorietà dell'arresto è necessariamente collegata al rito processuale adottabile (rito direttissimo), giacché lo stesso decreto legislativo n. 286/1998 prevede il rito direttissimo obbligatorio anche per i reati di cui all'art. 13, commi 13-bis, e 13-ter, per i quali — come detto — l'arresto è facoltativo, in tal modo introducendo una deroga al generale principio secondo cui l'adozione del rito direttissimo è generalmente collegata all'arresto (peraltro già il comma 5 dell'art. 449 c.p.p. prevede una ipotesi diversa di rito direttissimo, collegato alla confessione dell'imputato e non all'avvenuto arresto; analogamente l'art. 12-bis, decreto-legge 8 giugno 1992, n. 302 stabilisce che per i reati concernenti le armi e gli esplosivi il pubblico ministero procede al giudizio direttissimo anche fuori dei casi previsti dagli artt. 449 e 558 c.p.p.);

per quanto concerne le eventuali ragioni di politica criminale perseguite dal legislatore, va rammentato che la *ratio* della norma incriminatrice è quella di sanzionare un soggetto che si è sottratto all'esecuzione volontaria di un ordine dell'autorità, ordine che è stato emanato perché egli si trova bensì in una condizione soggettiva particolare (senza documenti di identificazione e dunque non passibile di espulsione coatta verso un determinato stato) ma in sé non illecita, non integrando alcuna ipotesi di reato l'essere clandestino e non identificato; inoltre, scegliendo il reato di natura contravvenzionale (del resto conformemente ad altre fattispecie analoghe; v. art. 650 c.p. e art. 2 legge n. 1423/1956) lo stesso legislatore ha qualificato la condotta in termini di minore gravità, rendendo anche impossibile l'adozione di qualunque misura cautelare; è ben vero che nella sfera della discrezionalità legislativa rientrano le scelte sulla qualità e quantità delle sanzioni e sui presupposti di applicabilità delle misure cautelari e precautelari, ma è altrettanto vero che l'uso della discrezionalità legislativa può essere censurato sotto il profilo della legittimità costituzionale nei casi in cui non sia stato rispettato il limite della ragionevolezza (Cfr. Sentenze Corte cost. nn. 26/1979, 103/1982, 409/1989, 341/1994; secondo Corte cost. 53/1958 «non si compiono valutazioni di natura politica e nemmeno si controlla l'uso del potere discrezionale del legislatore se si dichiara che il principio dell'uguaglianza è violato quando il legislatore assoggetta ad una indiscriminata disciplina situazioni che esso stesso considera e dichiara diverse»);

né può dubitarsi che il principio di uguaglianza, nonostante il riferimento letterale dell'art. 3 Cost. ai «cittadini», debba ritenersi esteso anche agli stranieri, allorché si tratti della tutela dei diritti inviolabili dell'uomo (Corte cost. n. 104/1969);

nella fattispecie concreta la questione è anche rilevante; infatti Sedcackova Jana è stata privata della libertà personale a seguito di arresto obbligatorio, a prescindere da qualunque valutazione di pericolosità personale (che nella fattispecie non sussisteva, trattandosi di soggetto privo di pregiudizi) per la violazione dell'art. 14, comma 5-ter e condotto avanti al giudice per la convalida dell'arresto e il giudizio direttissimo ai sensi dell'art. 558 c.p.p.;

la circostanza che la mancata convalida dell'arresto del prevenuto nel termine previsto dagli art. 558 e 391 ultimo comma c.p.p. determinerà la caducazione della misura, non può influire sulla rilevanza della questione di legittimità, come puntualmente osservato dalla Corte cost. con sentenza n. 54/1993 nella quale si legge «il provvedimento di liberazione dell'arrestato era imposto dalla disposizione dell'art. 391, settimo comma, ultima parte, del codice di rito... poiché tale disposizione ricollega la perdita di efficacia dell'arresto alla carenza, per qualsiasi ragione, di un provvedimento positivo di convalida nello stesso termine, è ovvio che l'impossibilità di rispettarlo conseguente all'elevazione della questione comportava (o avrebbe di lì a poco ineludibilmente comportato) l'intervento di tale autonoma causa di carenza di valido titolo di detenzione, a prescindere dall'esaurimento del procedimento di convalida, che... era stato contestualmente sospeso. Tale procedimento non può perciò ritenersi esaurito, né di esso i giudici si sono spogliati: e la sua persistenza nonostante la liberazione trova ragione nell'interesse generale ad una pronuncia sulla legittimità dell'arresto, che ha pur sempre determinato una privazione della libertà. La rilevanza della questione, dunque, permane, trattandosi di stabilire se la liberazione dell'arrestata debba considerarsi conseguente all'applicazione dell'art. 391, settimo comma, ovvero, più radicalmente, alla caducazione con effetto retroattivo della disposizione in base alla quale gli arresti furono eseguiti».

Sulla base delle considerazioni fin qui svolte la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, d.lvo n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002, nella parte in cui prevede come obbligatorio l'arresto per il reato previsto dal comma 5-ter, in relazione all'art. 3 della Costituzione appare non manifestamente infondata e rilevante.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge n. 87/1953;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002 per contrasto con l'art. 3 Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Bologna, addì 13 marzo 2003

Il giudice: ZAVATTI

N. 352

*Ordinanza del 13 marzo 2003 emessa dal Tribunale di Bologna
nel procedimento penale a carico di Zaruzchi Natasa*

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi di reato analoghe o più gravi.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Il giudice, sulla richiesta del p.m. di convalida dell'arresto di Zaruzchi Natasa nata a Cluj (Moldavia) il 25 maggio 1983, arrestata Bologna il 12 marzo 2003 ai sensi dell'art. 14, comma 5-*quinquies* d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 189/2002 per la contravvenzione prevista e punita dall'art. 14, comma 5-*ter*, stessa legge;

Premesso che l'arrestata è stata colpita da provvedimento di espulsione del Prefetto di Bologna in data 27 febbraio 2003 e in data 27 febbraio 2003 il Questore di Bologna le ha ordinato di allontanarsi dal territorio dello Stato entro cinque giorni, ai sensi dell'art. 14, comma 5-*bis* d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 189/2002;

Dato atto che l'arrestata è priva di documenti di identificazione validi ed è stata sottoposta a rilievi dattiloscopici per la sua identificazione, in base ai quali si è accertato che la stessa è priva di pregiudizi di qualunque natura (è stata solo identificata in altre due circostanze, mentre esercitava il meretricio).

Osservato che:

il decreto legislativo n. 286/1998 come recentemente modificato dalla legge n. 189/2002 prevede l'espulsione dello straniero che sia entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera o vi si sia trattenuto senza permesso di soggiorno valido (art. 13, comma 2, lettera *a-b*);

l'espulsione è disposta dal prefetto ed è sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica (art. 13 comma 4), salvo nei casi concernenti lo straniero il cui permesso di soggiorno sia scaduto da più di sessanta giorni e non ne sia stato chiesto il rinnovo, per il quale l'espulsione eseguita mediante accompagnamento alla frontiera viene sostituita dall'intimazione a lasciare il territorio dello stato entro quindici giorni (art. 13, comma 5);

la regola fissata dal comma 4 dell'art. 13 può essere derogata quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, perché occorre procedere al soccorso dello straniero, accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità di vettore o, altro mezzo di trasporto idoneo (art. 14, comma 1);

in tal caso il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino; come rimedio ulteriore ed estremo, qualora non sia stato possibile trattenere lo straniero nel centro, o trattenerlo ulteriormente (essendo decorso il termine massimo di giorni 30 + 30 di cui al comma 5, dell'art. 14), il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello stato entro cinque giorni (art. 14, comma 5-*bis*);

orbene, implicitamente confermando che la clandestinità in sé non è reato ma solo l'inottemperanza al relativo provvedimento di espulsione, il legislatore ha contemplato diverse ipotesi sanzionatorie per l'inosservanza dei diversi tipi di espulsione;

la disobbedienza che si realizzi per la prima volta, di regola, e un illecito contravvenzionale (l'eccezione è costituita dalla trasgressione all'espulsione disposta dal giudice a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione; art. 16, commi 1 e 5); le condotte sanzionate sono il rientro nel territorio dello stato senza speciale autorizzazione del ministero dell'interno (art. 13 comma 13) e il trattenimento ingiustificato nel territorio dello stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi dell'art. 14 comma 5-*bis*; per entrambe le contravvenzioni la pena prevista è l'arresto da sei mesi ad un anno ed è previsto che si proceda a nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera (art. 13, comma 13 in fine e art. 14 comma 5-*ter* in fine);

la reiterazione della condotta disobbediente (ovverossia il rientro dello straniero già denunciato per il reato di cui all'art. 13, comma 13 o il rinvenimento nel territorio dello Stato dello straniero espulso ai sensi dell'art. 14, comma 5-ter) realizza in delitto, punito con la reclusione da uno a quattro anni (art. 13, comma 13-bis in fine e art. 14, comma 5-quater);

quanto agli aspetti processuali, gli art. 13 e 14 prevedono per i reati in ciascuno di essi contemplati rispettivamente l'arresto facoltativo in flagranza (art. 13 comma 13-ter; per le violazioni dell'art. 13-bis e consentito anche il fermo fuori dei casi di flagranza) e l'arresto obbligatorio (art. 14, comma 5-quinquies) e sempre il rito direttissimo;

Ritenuto che:

la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies nella parte in cui prevede come obbligatorio l'arresto per il reato di cui al comma 5-ter appare non manifestamente infondata e rilevante e va sollevata d'ufficio per le ragioni che seguono, con riferimento ai parametri costituzionali di cui all'art. 3 Cost.;

i reati contravvenzionali previsti dagli art. 13 e 14 rivestono quanto meno pari gravità; infatti sono sanzionati con la medesima pena edittale, prevedono identiche conseguenze sul piano amministrativo (nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera) e penale (lo straniero che, dopo essere stato denunciato per la contravvenzione, viene nuovamente colto nel territorio dello Stato commette in delitto punito con la reclusione da uno a quattro anni) in caso di reiterazione della condotta;

in realtà, a ben vedere, la condotta descritta all'art. 14 comma 5-ter appare meno grave di quella di cui all'art. 13 comma 13; in quest'ultimo caso lo straniero che, dopo essere stato accompagnato coattivamente alla frontiera a mezzo della forza pubblica e fisicamente espulso dal territorio dello Stato, vi rientra, pone in essere ma condotta attiva di trasgressione non solo ad in ordine legalmente dato ma anche ad attività che hanno impegnato lo Stato con risorse umane e materiali, e ha quindi mostrato in atteggiamento volitivo particolarmente forte; la condotta di cui all'art. 14 comma 5-ter è invece meramente omissiva, nel senso che lo straniero «intimato» si limita a non adempiere l'ordine e a non presentarsi alla frontiera nel termine indicato, atteggiamento che è compatibile anche con la semplice colpa;

se è dunque corretto ritenere che la contravvenzione di cui all'art. 14 comma 5-ter è di gravità pari o addirittura minore rispetto a quella di cui all'art. 13 comma 13 non vi è alcuna ragione che giustifichi la previsione di un arresto obbligatorio nel primo caso e facoltativo nel secondo;

ma v'è di più; l'art. 13 comma 13-ter prevede come facoltativo l'arresto anche in caso di commissione di uno dei delitti previsti dal precedente comma 13-bis, e fra essi, oltre, a quello dello straniero che, già denunciato per la contravvenzione di cui al comma 13 e nuovamente espulso con nuovo accompagnamento alla frontiera, sia rientrato nel territorio dello Stato, vi è anche quello di violazione dell'espulsione disposta dal giudice, orbene, tale espulsione ai sensi dell'art. 16 del decreto può essere disposta con la sentenza, come sanzione sostitutiva di condanna per reato non colposo ad una pena detentiva entro il limite di due anni, e quindi anche in relazione a soggetti che hanno dimostrato già, in concreto, di essere pericolosi, tenuto conto dell'entità della condanna loro inflitta; non vi è alcun dubbio che tali soggetti debbano essere ritenuti più pericolosi e il loro reingresso nel territorio dello Stato più allarmante del semplice permanere di uno straniero la cui unica «colpa» è quella di avere trasgredito ad un ordine del questore che gli intimava di uscire dallo Stato entro cinque giorni;

sembra pertanto indiscutibile che nel sistema degli art. 13 e 14 il legislatore abbia trattato in maniera difforme situazioni quanto meno uguali (prevedendo l'arresto obbligatorio per la contravvenzione di cui all'art. 14 comma 5-ter e quello facoltativo per la contravvenzione di cui all'art. 13, comma 13) e maniera più grave reati di minore gravità (la contravvenzione di cui all'art. 14, comma 5-ter rispetto ai delitti di cui all'art. 13, comma 13-bis);

peraltro l'arresto obbligatorio è istituito riservato, nell'attuale ordinamento, solo ai delitti e fra essi a quelli particolarmente gravi indicati nell'art. 380 c.p.p.; nessuna contravvenzione prevede l'arresto obbligatorio e solo una (art. 6 decreto-legge n. 122/1993 convertito in legge n. 205/1993) lo consente come facoltà; anche in tale ultima ipotesi, inoltre, la condotta che viene sanzionata in via preprocessuale con l'arresto in flagranza appare di notevole pericolosità sociale (porto nelle pubbliche riunioni di armi o strumenti atti ad offendere e porto di armi o strumenti atti ad offendere per ragioni di odio razziale, etnico ecc.) in confronto alla condotta di chi contravviene all'obbligo del Questore di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni;

non la disparità di trattamento sembra trovare alcuna giustificazione di natura processuale o di politica criminale;

infatti da in lato, poiché nel nostro ordinamento è consentito procedere nella contumacia dell'imputato, non appare necessario garantirne fisicamente la presenza di fronte al giudice, né l'obbligatorietà dell'arresto è necessariamente collegata al rito processuale adottabile (rito direttissimo), giacché lo stesso decreto legislativo n. 286/1998 prevede il rito direttissimo obbligatorio anche per i reati di cui all'art. 13 commi 13-*bis* e 13-*ter*, per i quali — come detto — l'arresto è facoltativo, in tal modo introducendo una deroga al generale principio secondo cui l'adozione del rito direttissimo è generalmente collegata all'arresto (peraltro già il comma 5 dell'art. 449 c.p.p. prevede una ipotesi diversa di rito direttissimo, collegato alla confessione dell'imputato e non all'avvenuto arresto; analogamente l'art. 12-*bis* decreto-legge 8 giugno 1992, n. 302 stabilisce che per i reati concernenti le armi e gli esplosivi il pubblico ministero procede al giudizio direttissimo anche fuori dei casi previsti dagli art. 449 e 558 c.p.p.);

per quanto concerne le eventuali ragioni di politica criminale perseguite dal legislatore, va rammentato che la *ratio* della norma incriminatrice è quella di sanzionare un soggetto che si è sottratto all'esecuzione volontaria di un ordine dell'autorità, ordine che è stato emanato perché egli si trova bensì in una condizione soggettiva particolare (senza documenti di identificazione e dunque non passibile di espulsione coatta verso un determinato stato) ma in sé non illecita, non integrando alcuna ipotesi di reato l'essere clandestino e non identificato; inoltre, scegliendo il reato di natura contravvenzionale (del resto conformemente ad altre fattispecie analoghe; v. art. 650 c.p. e art. 2 legge n. 1423/1956) lo stesso legislatore ha qualificato la condotta in termini di minore gravità, rendendo anche impossibile l'adozione di qualunque misura cautelare; è ben vero che nella sfera della discrezionalità legislativa rientrano le scelte sulla qualità e quantità delle sanzioni e sui presupposti di applicabilità delle misure cautelari e precautelari, ma è altrettanto vero che l'uso della discrezionalità legislativa può essere censurato sotto il profilo della legittimità costituzionale nei casi in cui non sia stato rispettato il limite della ragionevolezza (cfr. Sentenze Corte Cost. n. 26/1979, 103/1982, 409/1989, 341/1994; secondo Corte cost. n. 53/1958 «non si compiono valutazioni di natura politica e nemmeno si controlla l'uso del potere discrezionale del legislatore se si dichiara che il principio dell'uguaglianza è violato quando il legislatore assoggetta ad una indiscriminata disciplina situazioni che esso stesso considera e dichiara diverse»);

né può dubitarsi che il principio di uguaglianza, nonostante il riferimento letterale dell'art. 3 Cost. ai «cittadini», debba ritenersi esteso anche agli stranieri, allorché si tratti della tutela dei diritti inviolabili dell'uomo (corte cost. n. 104/1969);

nella fattispecie concreta la questione è anche rilevante; infatti Zaruzchi Natasa è stata privata della libertà personale a seguito di arresto obbligatorio, a prescindere da qualunque valutazione di pericolosità personale (che nella fattispecie non sussisteva, trattandosi di soggetto privo di pregiudizi) per la violazione dell'art. 14 comma 5-*ter* e condotto avanti al giudice per la convalida dell'arresto e il giudizio direttissimo ai sensi dell'art. 558 c.p.p.;

la circostanza che la mancata convalida dell'arresto del prevenuto nel termine previsto dagli art. 558 e 391 u.co. c.p.p. determinerà la caducazione della misura, non può influire sulla rilevanza della questione di legittimità, come puntualmente osservato dalla Corte cost. con sentenza n. 54/1993 nella quale si legge «il provvedimento di liberazione dell'arrestato era imposto dalla disposizione dell'art. 391, settimo comma ultima, parte del codice di rito... poiché tale disposizione ricollega la perdita di efficacia dell'arresto alla carenza, per qualsiasi ragione, di un provvedimento positivo di convalida nello stesso termine, è ovvio che l'impossibilità di rispettarlo conseguente all'elevazione della questione comportava (o avrebbe di lì a poco ineludibilmente comportato) l'intervento di tale autonoma causa di carenza di valido titolo di detenzione, a prescindere dall'esaurimento del procedimento di convalida, che ... era stato contestualmente sospeso. Tale procedimento non può perciò ritenersi esaurito, né di esso i giudici si sono spogliati: e la sua persistenza nonostante la, liberazione trova ragione nell'interesse generale ad una pronuncia sulla legittimità dell'arresto, che ha pur sempre determinato una privazione della libertà. La rilevanza della questione, dunque, permane, trattandosi di stabilire se la liberazione dell'arrestato debba considerarsi conseguente all'applicazione dell'art. 391 settimo, comma, ovvero, più radicalmente, alla caducazione con effetto retroattivo della disposizione in base alla quale gli arresti furono eseguiti».

Sulla base delle considerazioni fin qui svolte la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinquies* d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002, nella parte in cui prevede come obbligatorio l'arresto per il reato previsto dal comma 5-*ter*, in relazione all'art. 3 della Costituzione appare non manifestamente infondata e rilevante.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge n. 87/53;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002 per contrasto con l'art. 3 Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Bologna, addì 13 marzo 2003

Il giudice: ZAVATTI

03C0589

N. 353

*Ordinanza dell'8 marzo 2003 emessa dal Tribunale di Lecce
nel procedimento penale a carico di F. G. ed altra*

Processo penale - Giudizio immediato - Richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad integrazione probatoria - Rigetto da parte del giudice per le indagini preliminari - Mancata previsione della facoltà di riproporre la richiesta dinanzi al giudice del dibattimento nonché del potere di questi, verificata l'ammissibilità della domanda, di disporre il giudizio abbreviato - Irragionevolezza, anche in relazione alla diversa disciplina prevista in caso di richiesta di applicazione della pena - Lesione del diritto di difesa.

- Codice di procedura penale (nuovo), artt. 438, 441 e 442.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL TRIBUNALE

Sciogliendo la riserva che precede;

Rilevato che in limine all'odierno dibattimento, subito dopo la costituzione delle parti, l'avv. Sergio Bonatesta, difensore dell'imputato F. G., premesso che la propria richiesta di definizione del processo con rito abbreviato, condizionata:

alla perizia psichiatrica del proprio assistito;

all'acquisizione della documentazione sanitaria esistente presso l'amministrazione penitenziaria all'atto di ingresso in carcere del 7 maggio 2000;

all'interrogatorio del prevenuto;

all'acquisizione della documentazione allegata alla richiesta di giudizio abbreviato:

era stata disattesa dal g.u.p. (onde, in esito all'udienza preliminare, ne era derivate il rinvio a giudizio del suo assistito) e osservato che, per il combinato disposto degli artt. 438, 441 e 442 c.p.p., a fronte del diniego del g.u.p., della richiesta non può più essere riproposta dinanzi al giudice del dibattimento, con chiaro pregiudizio per l'imputato, che si vede così privato dei benefici premiali di cui all'art. 442, terzo comma, c.p.p., sollevava questione di legittimità costituzionale delle citate disposizioni del codice di rito penale per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che il p.m. si associava alla richiesta mentre il difensore della coimputata De Mitri Gabriella, avv. Giuseppe Milli, si rimetteva alla decisione del Tribunale;

Ritenuto che la questione di legittimità costituzionale degli artt. 438, 441 e 442 c.p.p., in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. appare rilevante e non manifestamente infondata per le ragioni di seguito specificate:

Come è noto, a seguito delle profonde modifiche apportate dalla legge n. 479/1999, la possibilità di «decidere allo stato degli atti» non costituisce più un presupposto per la definizione del procedimento con rito abbreviato, che non si fonda più sul consenso delle parti, ma viene, invece, instaurato sulla base della mera richiesta dell'imputato. Residua, peraltro, una valutazione di ammissibilità nell'ipotesi in cui la richiesta sia subordinata ad integrazione probatoria, posto che, in tal caso, la valutazione del giudice deve essere rapportata a quanto stabilito dall'art. 438, comma 5 c.p.p. (necessità della prova ai fini della decisione e sua compatibilità con le esigenze di economia processuale e di speditezza proprie del procedimento).

Ad onta di tali modifiche, permane, tuttavia, il problema delle garanzie contro errate decisioni di rigetto, anche se in termini del tutto nuovi rispetto al sistema pregresso. Concretamente, detto problema si pone oggi nell'ipotesi di richiesta incondizionata che venga ingiustamente rigettata per errore del giudice, ovvero di richiesta condizionata disattesa ai sensi dell'art. 438, quinto comma, c.p.p. (come nel caso dell'odierno procedimento).

Nel sistema precedente l'entrata in vigore della c.d. «legge Carotti» la Corte costituzionale (sentenza n. 23/1992), in ipotesi in cui l'accesso al rito speciale era stato negato per dissenso (ritenuto) ingiustificato del p.m., dopo aver posto in rilievo le conseguenze di carattere sostanziale derivanti all'imputato dall'ammissione — o meno — al giudizio abbreviato, aveva dichiarato illegittima la mancata previsione del potere del giudice di sindacare, in esito al dibattimento, il rigetto ingiustificato da parte del g.i.p. della richiesta, proprio perché appariva lesivo della «posizione sostanziale» dell'imputato l'attribuire, in via esclusiva, al giudice per le indagini preliminari del potere di definire in senso negativo il giudizio sui presupposti per l'ammissione al rito speciale, «senza alcun controllo al riguardo».

Ora, a giudizio di questo Tribunale, le ricordate innovazioni legislative, che hanno ridefinito anche quanto ai presupposti il «nuovo» giudizio abbreviato, non hanno intaccato i principi enucleati dalla Corte nella citata sentenza n. 23/1992, permanendo la necessità costituzionale di un sindacato successivo alla decisione di rigetto della richiesta, a prescindere dalle mutate condizioni di ammissibilità del rito, proprio per l'incidenza della misura della pena sulla «posizione sostanziale» dell'imputato. L'attenzione degli interpreti si è incentrata essenzialmente sul meccanismo di recupero dello sconto di pena all'esito del dibattimento e non sono mancate decisioni (Trib. Milano, Sez. VII, 19 luglio/11 settembre 2001) che hanno ritenuto applicabile la riduzione di un terzo di pena, all'esito del dibattimento, in caso di ingiustificato rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato, considerando ancora valido ed efficace l'intervento additivo della Consulta sull'art. 442 con la ricordata sentenza n. 23/1992.

Il Tribunale di Napoli, evidentemente ritenendo (contrariamente al Tribunale di Milano) travolta dalla riforma «Carotti» l'efficacia «normativa» delle precedenti statuizioni della Corte costituzionale sul rito abbreviato, ha sollevato questione di costituzionalità in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. degli artt. 438, 441 e 443 c.p.p. «nella parte in cui non prevedono che il giudice del dibattimento possa applicare, all'esito del giudizio, la diminuzione di pena prevista dall'art. 442 c.p.p., ove ritenga ingiustificata o comunque erronea la decisione con cui il giudice per le indagini preliminari abbia rigettato la richiesta di giudizio abbreviato, subordinata ad integrazione probatoria ...».

Con sentenza n. 54/2002 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la prospettata questione di costituzionalità, negando che la situazione presenti reali analogie con quella risolta dalla citata sentenza n. 23/1992, intervenuta in un diverso «contesto normativo, in cui presupposti per l'introduzione del rito erano la richiesta dell'imputato e il consenso del p.m.» ed inoltre «quale condizione di ammissibilità una valutazione positiva del g.i.p. in ordine alla possibilità di definire il processo allo stato degli atti». Oggi invece, rileva la Corte, a seguito delle innovazioni legislative di cui alla legge n. 479/1999, l'unica «valutazione di ammissibilità è prevista soltanto nell'ipotesi in cui la richiesta di giudizio abbreviato sia subordinata ad una integrazione probatoria», ma trattasi di valutazione «alla stregua di un parametro molto più circoscritto, il cui eventuale riesame non deve necessariamente essere collocato in esito al dibattimento». Di qui la dichiarazione di inammissibilità in quanto, «al fine di superare i denunciati profili di incostituzionalità, il rimettente prospetta una soluzione incongrua rispetto alla disciplina del giudizio abbreviato». Appare, dunque, evidente anche da tale decisione la necessità di una rivisitazione (la Corte usa l'espressione «riesame») della decisione negativa del g.i.p. in ordine alla richiesta di giudizio abbreviato condizionato, rivisitazione che, se pur non collocata necessariamente in esito al dibattimento, deve

essere tuttavia effettuata da un giudice diverso da quella che già si è pronunciato (sia perché il concetto stesso di «riesame» pare implicare una siffatta «diversità», sia perché appare francamente difficile che il Giudice dell'udienza preliminare riesamini il proprio provvedimento, onde una soluzione siffatta è da ritenere improponibile), che altri non può essere che il giudice del dibattimento. Ma, se così è — e non pare essere altrimenti, dovendosi del pari escludere che all'impatto denunciata possa avviarsi con una richiesta di rito abbreviato incondizionato, pure prospettata da qualche autore, attesa la differenza sostanziale fra i due istituti (si consideri per esempio l'ipotesi in cui l'imputato intenda ottenere dalle dichiarazioni della parte offesa, cui ha condizionato il rito, il riconoscimento dell'avvenuto risarcimento del danno, con le conseguenze che ciò comporta quanto all'irrogazione della pena, ovvero, come nel caso di specie, l'accertamento in ordine alla capacità di intendere e di volere dell'imputato al momento del fatto, onde poterne conseguire l'eventuale applicazione di quanto disposto dagli artt. 88 e 89 c.p.) — devesi poter consentire all'imputato di rinnovare la richiesta di rito abbreviato condizionato in limite ed al giudice di valutare siffatta richiesta, eventualmente ammettendo l'imputato al rito speciale ove ritenga ingiustificato il rifiuto del giudice per le indagini preliminari (così come avviene oggi per l'istituto del patteggiamento, ai sensi dell'art. 448, primo comma c.p.p.).

Ne discende che l'attuale disciplina di cui agli artt. 438 e ss. appare incostituzionale proprio nella parte in cui non prevede che l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, possa rinnovare la medesima richiesta di rito abbreviato, già proposta al giudice per le indagini preliminari e da questi disattesa e che il tribunale, ove la ritenga fondata, possa, accogliendola, procedere a giudizio abbreviato.

Le considerazioni che precedono portano, dunque, a ritenere non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa di F. G. e fatta propria dal p.m., nei termini di cui in narrativa, per violazione degli art. 3 (irragionevolezza della norma, anche avuto riguardo a quanto previsto per l'istituto del patteggiamento) e 24 (violazione del diritto di difesa) della Costituzione.

La questione, poi, sicuramente rilevante, avendo il F. formulato richiesta di rito abbreviato, subordinata all'espletamento degli adempimenti istruttori sopra evidenziati, richiesta rigettata dal g.u.p. e riproposta in limine al presente giudizio.

P. Q. M.

Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 438, 441 e 442 c.p.p. per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Sospende il giudizio nei confronti degli imputati F. G. e De Mitri Gabriella ed ordina la trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale, in Roma;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresi quelli relativi alla notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del parlamento.

Lecce, addì 8 marzo 2003

Il Presidente estensore: TANISI

03C0590

N. 354

*Ordinanza del 9 dicembre 2002 emessa dal tribunale di Lecce
nel procedimento penale a carico di Quarta Antonio Ivano ed altri*

Processo penale - Giudizio immediato - Richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad integrazione probatoria - Rigetto da parte del giudice per le indagini preliminari - Mancata previsione della facoltà di riproporre la richiesta dinanzi al giudice del dibattimento nonché del potere di questi, verificata l'ammissibilità della domanda, di disporre il giudizio abbreviato - Irragionevolezza, anche in relazione alla diversa disciplina prevista in caso di richiesta di applicazione della pena - Lesione del diritto di difesa.

- Codice di procedura penale (nuovo), artt. 438, 441 e 442.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL TRIBUNALE

Sciogliendo la riserva che precede;

Rilevato che in limine all'odierno dibattimento, subito dopo la costituzione delle parti, l'avv. Stefano De Francesco, difensore dell'imputato Quarta Antonio Ivano, premesso che la propria richiesta di definizione del processo con rito abbreviato, condizionata all'esame della parte offesa De Vincenti Antonio era stata disattesa dal g.u.p. (onde, in esito all'udienza preliminare, ne era derivato il rinvio a giudizio del suo assistito) e osservato che, per il combinato disposto degli artt. 438, 441 e 442 c.p.p., a fronte del diniego del g.u.p., detta richiesta non può più essere riproposta dinanzi al giudice del dibattimento, con chiaro pregiudizio per l'imputato, che si vede così privato dei benefici premiali di cui all'art. 442, comma 30, c.p.p., sollevava questione di legittimità costituzionale delle citate disposizioni del codice di rito penale per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che i difensori degli altri imputati De Matteis Rosario e Letizia Fernando, avv.ti Donata Perrone ed Umberto Leo si associavano alla richiesta;

Ritenuto che la questione di legittimità costituzionale degli artt. 438, 441 e 442 c.p.p., in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. appare rilevante e non manifestamente infondata per le ragioni di seguito specificate.

Come è noto, a seguito delle profonde modifiche apportate dalla legge n. 479/1999, la possibilità di «decidere allo stato degli atti» non costituisce più un presupposto per la definizione del procedimento con rito abbreviato, che non si fonda più sul consenso delle parti, ma viene, invece, instaurato sulla base della mera richiesta dell'imputato.

Residua, peraltro, una valutazione di ammissibilità nell'ipotesi in cui la richiesta sia subordinata ad integrazione probatoria, posto che, in tal caso, la valutazione del giudice deve essere rapportata a quanto statuito dall'art. 438, comma 5 c.p.p. (necessità della prova ai fini della decisione e sua compatibilità con le esigenze di economia processuale e di speditezza proprie del procedimento).

Ad onta di tali modifiche, permane, tuttavia, il problema delle garanzie contro errate decisioni di rigetto, anche se in termini del tutto nuovi rispetto al sistema pregresso. Concretamente, detto problema si pone oggi nell'ipotesi di richiesta incondizionata che venga ingiustamente rigettata per errore del giudice, ovvero di richiesta condizionata disattesa ai sensi dell'art 438, 5 comma, c.p.p. (come nel caso dell'odierno procedimento).

Nel sistema precedente l'entrata in vigore della c.d. «legge Carotti» la Corte costituzionale (Sentenza n. 23/1992), in ipotesi in cui l'accesso al rito speciale era stato negato per dissenso (ritenuto) ingiustificato del p.m., dopo aver posto in rilievo le conseguenze di carattere sostanziale derivanti all'imputato dall'ammissione — o meno — al giudizio abbreviato, aveva dichiarato illegittima la mancata previsione del potere del giudice di sindacare, in esito al dibattimento, il rigetto ingiustificato da parte del g.i.p. della richiesta, proprio perché appariva lesivo della «posizione sostanziale» dell'imputato l'attribuire, in via esclusiva, al giudice per le indagini preliminari del potere di definire in senso negativo il giudizio sui presupposti per l'ammissione al rito speciale, «senza alcun controllo al riguardo».

Ora, a giudizio di questo tribunale, le ricordate innovazioni legislative, che hanno ridefinito anche quanto ai presupposti il «nuovo» giudizio abbreviato, non hanno intaccato i principi enucleati dalla Corte nella citata sentenza n. 23/1992, permanendo la necessità costituzionale di un sindacato successivo alla decisione di rigetto della richiesta, a prescindere dalle mutate condizioni di ammissibilità del rito, proprio per l'incidenza della misura della

pena sulla «posizione sostanziale» dell'imputato. L'attenzione degli interpreti si è incentrata essenzialmente sul meccanismo di recupero dello sconto di pena all'esito del dibattimento e non sono mancate decisioni (Trib. Milano, Sez. VII, 19.7/11.9.01) che hanno ritenuto applicabile la riduzione di un terzo di pena, all'esito del dibattimento, in caso di ingiustificato rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato, considerando ancora valido ed efficace l'intervento additivo della Consulta sull'art. 442 con la ricordata sentenza n. 23/1992.

Il tribunale di Napoli, evidentemente ritenendo (contrariamente al tribunale di Milano) travolta dalla riforma «Carotti» l'efficacia «normativa» delle precedenti statuizioni della Corte costituzionale sul rito abbreviato, ha sollevato questione di costituzionalità in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. degli artt. 438, 441 e 443 c.p.p. «nella parte in cui non prevedono che il giudice del dibattimento possa applicare, all'esito del giudizio, la diminuzione di pena prevista dall'art. 442 c.p.p., ove ritenga ingiustificata o comunque erronea la decisione con cui il giudice per le indagini preliminari abbia rigettato la richiesta di giudizio abbreviato, subordinata ad integrazione probatoria...».

Con sentenza n. 54/02 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la prospettata questione di costituzionalità, negando che la situazione presenti reali analogie con quella risolta dalla citata sentenza n. 23/1992, intervenuta in un diverso «contesto normativo, in cui presupposti per l'introduzione del rito erano la richiesta dell'imputato e il consenso del p.m.» ed inoltre «quale condizione di ammissibilità, una valutazione positiva del g.i.p. in ordine alla possibilità di definire il processo allo stato degli atti». Oggi invece, rileva la Corte, a seguito delle innovazioni legislative di cui alla legge n. 479/1999, l'unica «valutazione di ammissibilità è prevista soltanto nell'ipotesi in cui la richiesta di giudizio abbreviato sia subordinata ad una integrazione probatoria», ma trattasi di valutazione «alla stregua di un parametro molto più circoscritto, il cui eventuale riesame non deve necessariamente essere collocato in esito al dibattimento». Di qui la dichiarazione di inammissibilità in quanto, «al fine di superare i denunciati profili di incostituzionalità, il rimettente prospetta una soluzione incongrua rispetto alla disciplina del giudizio abbreviato».

Appare, dunque, evidente anche da tale decisione la necessità di una rivisitazione (la Corte usa l'espressione «riesame») della decisione negativa del g.i.p. in ordine alla richiesta di giudizio abbreviato condizionato, rivisitazione che, se pur non collocata necessariamente in esito al dibattimento, deve essere tuttavia effettuata da un giudice diverso da quello che già si è pronunciato (sia perché il concetto stesso di «riesame» pare implicare una siffatta «diversità», sia perché appare francamente difficile che il giudice dell'udienza preliminare riesami il proprio provvedimento, onde una soluzione siffatta è da ritenere improponibile), che altri non può essere che il giudice del dibattimento. Ma, se così è — e non pare essere altrimenti, dovendosi del pari escludere che all'impasse denunciata possa avviarsi con una richiesta di rito abbreviato incondizionato, pure prospettata da qualche autore, attesa la differenza sostanziale fra i due istituti (si consideri per esempio l'ipotesi in cui l'imputato intenda ottenere dalle dichiarazioni della parte offesa, cui ha condizionato il rito, il riconoscimento dell'avvenuto risarcimento del danno, con le conseguenze che ciò comporta quanto all'irrogazione della pena) — devesi poter consentire all'imputato di rinnovare la richiesta di rito abbreviato condizionato in limine ed al giudice di valutare siffatta richiesta, eventualmente ammettendo l'imputato al rito speciale ove ritenga ingiustificato il rifiuto del giudice per le indagini preliminari (così come avviene oggi per l'istituto del patteggiamento, ai sensi dell'art. 448, comma 1, c.p.p.).

Ne discende che l'attuale disciplina di cui agli artt. 438 e ss. appare incostituzionale proprio nella parte in cui non prevede che l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, possa rinnovare la medesima richiesta di rito abbreviato, già proposta al giudice per le indagini preliminari e da questi disattesa e che il tribunale, ove la ritenga fondata possa, accogliendola, procedere a giudizio abbreviato.

Le considerazioni che precedono portano, dunque, a ritenere non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa di Quarta Antonio Ivano e fatta propria dagli altri difensori, nei termini di cui in narrativa, per violazione degli artt. 3 (irragionevolezza della norma, anche avuto riguardo a quanto previsto per l'istituto del patteggiamento) e 24 (violazione del diritto di difesa) della Costituzione.

La questione è, poi, sicuramente rilevante, avendo il Quarta formulato richiesta di rito abbreviato, subordinata all'esame della persona offesa dal reato, richiesta rigettata da g.u.p. e riproposta in limine al presente giudizio.

P. Q. M.

Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 438, 441 e 442 c.p.p. per violazione degli artt. 3 e 24 Cost.

Sospende il giudizio nei confronti degli imputati Quarta Antonio Ivano, De Matteis Rosario e Letizia Fernando ed ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale, in Roma.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresi quelli relativi alla notifica della presente ordinanza al presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del parlamento.

Lecce, addì 6 dicembre 2002

Il Presidente estensore: TANISI

03C0603

N. 355

*Ordinanza del 24 gennaio 2003 emessa dal tribunale di Ferrara
nel procedimento civile vertente tra Gozzi Albano e Fallimento Govoni SIM Bianca S.p.a.*

Privilegio - Privilegio generale per crediti di lavoro - Credito del lavoratore subordinato per danni da demansionamento subiti a causa di illegittimo comportamento del datore di lavoro - Inclusione nell'elenco dei crediti aventi natura privilegiata - Mancata previsione - Irragionevolezza e ingiustificata disparità di trattamento rispetto a crediti omogenei.

- Codice civile, art. 2751-bis, n. 1.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 545/02 r.g. tribunale avente ad oggetto opposizione allo stato passivo (art. 98 l. f.), promossa da: Gozzi Albano (avv. P. Pavani), ricorrente;

Contro: Fallimento Govoni SIM Bianca S.p.a., convenuto non costituito;

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

1. — Con ricorso depositato il 21 marzo e notificato il 2 aprile 2002 Gozzi Albano proponeva opposizione al decreto in data 18 febbraio 2002, comunicatogli dal curatore il 7 marzo 2002, di esecutività dello stato passivo del fallimento Govoni SIM Bianca S.p.a., dichiarato il 12 aprile 2001, nella parte in cui escludeva, in quanto «non dovuto», il privilegio *ex art. 2751-bis n. 1* del codice civile relativamente al proprio credito di originarie lire 20.424.383 (su un totale di lire 25.424.383, Euro 13.130,60, essendo state già richieste ed ammesse in via chirografaria lire 5.000.000 di spese legali) per danni da demansionamento subiti a causa dell'illegittimo comportamento tenuto dal datore di lavoro poi fallito, danni riconosciuti con sentenza n. 155/00 del 17.7. - 9.2000 del tribunale di Ferrara.

Deduceva l'erroneità e l'illegittimità della avvenuta ammissione in via chirografaria, essendo del tutto assimilabile il proprio credito alle altre ipotesi previste dalla norma citata, applicabile nel caso concreto, insistendo per l'ammissione in via privilegiata, e subordinatamente chiedendo la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, per la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2751-*bis* n. 1 codice civile nella parte in cui non prevede i crediti del lavoratore subordinato per danni da demansionamento (violazione dell'art. 2103 codice civile) subiti a causa dell'illegittimo comportamento del datore di lavoro, in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Il curatore, personalmente comparso alla prima udienza senza costituirsi, si riportava alla motivazione di esclusione del privilegio.

Solo documentalmente istruita, la causa era rimessa al collegio per la decisione sulle medesime conclusioni il 24 ottobre 2002.

2. — Ritene il tribunale che la questione sollevata sia rilevante per la risoluzione del presente giudizio, in quanto l'unico punto controverso riguarda proprio la graduazione del credito del ricorrente, che il giudice delegato ha ritenuto di rango chirografario (in linea di fatto, il ricorrente deduce anche, senza essere in ciò contestato, che nella procedura *de qua* «si prospettano ben scarse possibilità soddisfattive per i creditori chirografari»).

3. — Ritene anche il collegio che la questione sia non manifestamente infondata, in quanto, pur dovendosi fra più interpretazioni di una disposizione normativa privilegiare quella conforme a Costituzione, non sembra possibile comprendere in via estensiva nell'ambito delle previsioni del predetto articolo una fattispecie ben diversa e distinta rispetto alle altre ivi descritte.

Risulta che il ricorrente (*cf.* Sentenza del giudice del lavoro di Ferrara in atti) sia stato adibito per diversi anni a mansioni di mero ordine, pur rivestendo la qualifica di quadro, con pregiudizio consistente nella «diminuzione personale e progressiva ... e di riflesso sulla sua capacità futura di reddito, in relazione alle capacità professionali possedute», e nel «nocumento psichico e morale derivante dalla perdita di ruolo e di capacità professionale», e conseguente danno quantificato nella somma poi ammessa al passivo senza privilegio.

Invero l'attuale testo dell'art. 2751-*bis* n. 1 codice civile prevede come assistiti da privilegio generale sui mobili i crediti dei prestatori di lavoro subordinato relativi;

- a) alle retribuzioni sotto qualsiasi forma;
- b) a tutte le indennità dovute per la cessazione del rapporto di lavoro;
- c) ai danni conseguenti alla mancata corresponsione da parte del datore di lavoro dei contributi obbligatori;
- d) al risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile;
- e) ai danni conseguenti ad infortunio sul lavoro del quale sia responsabile il datore di lavoro se e nei limiti in cui gli stessi non siano coperti da altre indennità previdenziali ed assistenziali obbligatorie in dipendenza dello stesso infortunio (Corte costituzionale, Sentenza n. 326 del 17 novembre 1983).

Si tratta di ipotesi tutte relative a crediti nei confronti del datore di lavoro, le prime due di tipo «fisiologico» nell'ambito del normale svolgimento del rapporto (la controprestazione essenziale); le altre tre a seguito di comportamenti illeciti del debitore, che involgono tuttavia comunque la sfera personale o i bisogni primari (danno pensionistico; persistenza o stabilità del rapporto) del prestatore; e comunque conformi alla *ratio* di tutela del lavoro in tutte le sue forme sottesa alla introduzione e alle modifiche intervenute nel tempo nell'ambito del complesso di disposizioni dell'art. 2751-*bis* del codice civile, sino alle più recenti in tema di tutela del socio lavoratore nelle cooperative, e alle pronunce della Corte costituzionale sugli artt. 54 e 55 l. f. in tema di interessi e rivalutazione sui crediti di lavoro.

4. — Il credito per risarcimento del danno riconosciuto al prestatore di lavoro subordinato a causa di demansionamento conseguente a illecito comportamento del datore non è invece ricompreso, neppure estensivamente, e in ragione della loro precisa delimitazione e descrizione, tra le diverse ipotesi già contemplate: non si tratta di retribuzione, mancando il carattere della corrispettività di una prestazione contrattualmente prevista (si presume che la retribuzione sia stata «in più» dovuta e/o corrisposta, ma ad essa non abbia fatto riscontro una collocazione nelle mansioni di assunzione o di successivo inquadramento); non si verte in ipotesi di trattamento di fine rapporto; non si verte in casi di ben diversi illeciti quali l'omissione contributiva, l'infortunio, il licenziamento illegittimo.

E poichè, come è noto, non è dato all'interprete integrare analogicamente le norme sui privilegi, derogatorie del principio generale della *par condicio creditorum* ex art. 2741 del codice civile, sembra necessario interrogarsi sulla ragionevolezza della suddetta esclusione legislativa.

Come nota correttamente il ricorrente, non sembra giustificabile una disparità di trattamento (essenziale nelle frequenti conseguenze di pagamento o mancato pagamento nell'ambito di procedure concorsuali) fra una serie di crediti in modo omogeneo accomunati dal derivare da comportamenti illeciti del datore e dall'involgere la sfera personale e dei bisogni elementari del lavoratore subordinato, e il credito fatto valere nel giudizio de quo, con i riflessi morali e professionali evidenziati e avente ugualmente il suo fatto generatore in un illecito del datore nell'ambito dello stesso rapporto (i diritti ex art. 2103 codice civile sono indisponibili, con nullità di ogni contraria pattuizione).

Come ancora nota il ricorrente, in una comparazione fra cause del credito, ossia funzioni economico - sociali del singolo tipo di situazione giuridica soggettiva, ragione del riconoscimento dei privilegi ai sensi dell'art. 2745 codice civile, appare sussistere una sostanziale equivalenza tra la funzione sociale esplicita dalle ipotesi già incluse nell'art. 2751-bis n. 1, e in particolare quelle relative ad altri comportamenti illeciti del datore di lavoro fonte di danni per il prestatore quali il licenziamento illegittimo, e la funzione del credito risarcitorio diretto ad annullare gli effetti del demansionamento del lavoratore subordinato.

L'esclusione della predetta ipotesi non appare di per sè conforme al doveroso rispetto della sfera di discrezionalità del legislatore e delle sue scelte economico - politiche, perchè sembrerebbe in contrasto con il principio di attribuzione di trattamenti equipollenti a situazioni identiche, sotteso al fondamentale principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione; principio ancora recentemente applicato dalla Corte costituzionale nell'estendere a tutti i crediti privilegiati la disciplina dell'art. 2749 codice civile anche in sede fallimentare.

Né ci si sostituirebbe impropriamente alle predette esclusive competenze legislative, essendo univocamente determinato l'intervento «additivo» prospettabile.

Il credito *de quo*, secondo l'attuale assetto normativo come sopra delineato, risulta infatti posposto, e quindi fruiscie di un trattamento deteriore, non solo rispetto alle altre analoghe situazioni di cui si è detto e a cui potrebbe agevolmente equipararsi, ma finanche a tutte le altre prelazioni di cui alla graduazione dell'art. 2778 codice civile.

Gli atti vanno quindi trasmessi alla Corte costituzionale per la soluzione della questione di costituzionalità sollevata, con sospensione del giudizio in corso sino alla relativa pronuncia.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2751-bis n. 1 del codice civile, nella parte in cui non munisce del privilegio generale sui mobili il credito del lavoratore subordinato per danni da demansionamento subiti a causa dell'illegittimo comportamento del datore di lavoro, in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso.

Manda alla cancelleria per la notifica del presente provvedimento alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, e per la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Ferrara, addì 24 gennaio 2003

Il Presidente: BOCCIA

Il giudice estensore: GUERNELLI

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Comunicato di rettifica relativo al conflitto n. 12 del registro conflitti 2003

Il titolo relativo al conflitto n. 12 del 2003, riportato sia nel sommario che alla pag. 95 della *Gazzetta Ufficiale*, 1^a serie speciale, n. 17 del 30 aprile 2003, è sostituito dal seguente:

Parlamento - Immunità parlamentari - Deliberazione della Camera dei deputati in data 8 aprile 1999, con la quale si dichiara che i fatti per cui si procede civilmente nei confronti dell'on. Umberto Bossi per il risarcimento del danno conseguente a diffamazione a mezzo stampa nei confronti del dott. Enzo Biagi concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Corte d'appello di Bologna per la ritenuta mancanza di nesso tra i fatti attribuiti e l'esercizio delle funzioni parlamentari.

— Deliberazione della Camera dei deputati 8 aprile 1999.

— Cost., art. 68, primo comma.

03C0697

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501597/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 219,04)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 109,52)</i>	- annuale € 397,47 - semestrale € 217,24
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: <i>(di cui spese di spedizione € 108,57)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 54,28)</i>	- annuale € 284,65 - semestrale € 154,32
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)</i>	- annuale € 67,12 - semestrale € 42,06
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)</i>	- annuale € 166,66 - semestrale € 90,83
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)</i>	- annuale € 64,03 - semestrale € 39,01
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)</i>	- annuale € 166,38 - semestrale € 89,19
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 344,93)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 172,46)</i>	- annuale € 776,66 - semestrale € 411,33
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 234,45)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 117,22)</i>	- annuale € 650,83 - semestrale € 340,41

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo <i>(di cui spese di spedizione € 120,00)</i>	€ 318,00
Abbonamento semestrale <i>(di cui spese di spedizione € 60,00)</i>	€ 183,50
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 0,85

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 188,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ 175,00
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 3 0 6 1 8 *

€ 5,60